RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1828.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

N.° 1 e 2.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal. 1.° gennajo al 30 giugno 1828.

si è degnata di graziosissimamente risolvere in data del 1.° dicembre ora scorso quanto segue:

1.° Rispetto agl' importi del detto prestito, i quali siano stati pagati in moneta erosa mista d' argento senza la specificazione della qualità delle valute nelle rispettive quietanze, ma colla sola indicazione generica della somma versata in *biglione*, accorda la prelodata M. S. che per base del calcolo di rimborso competente ai singoli creditori sia ritenuto come effettuato il pagamento in quella delle monete erose allora in corso, la quale riesca più vantaggiosa ai creditori stessi.

2.° L' eguale norma vuole pure che sia da osservarsi riguardo agl' importi pagati in monete di rame allorchè neppure di queste possa essere comprovata la specie versata.

3.° Nel calcolo del valore delle monete erose sarà ritenuta la valutazione che le differenti monete erose hanno ottenuto pel legale corso dalla tariffa monetaria ultimamente emanata.

4.° Si concede inoltre ai predetti singoli creditori la facoltà di documentare con tutti i mezzi legali ammissibili la sorte di monete e specie nelle quali abbiano eseguito il pagamento.

5.° Rimangono ferme in tutto il resto le prescrizioni riportate nella suemunciata notificazione 24 febbrajo 1825.

Il governo pertanto, in adempimento dei superiori ordini, deduce a pubblica notizia le suespresse benefiche sovrane determinazioni, per norma degl' interessati.

Milano, l' 8 gennajo 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 2.) *Abolizione dei dazj d'uscita a diverse manifatture di cotone, di lana, ecc.*

24 gennajo 1828.

N.° 1567-610 G.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Cominciando dal giorno della pubblicazione della presente notificazione avranno effetto le seguenti disposizioni prese dall' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica unita:

1. Sono aboliti i dazj d' uscita

1.° Delle manifatture di cotone miste con filo di lino, di lana e di seta e con oro ed argento falso, come batista, bambagino, piquet, nankini, nankinetti, rigatini (*vallis*), gianette, pelli di diavolo, spinatini, velluti di cotone (*manchester*) e mezzi-cotoni, come pure fustagni da letto, da fodera e simili;

2.° Delle manifatture di lana non miste con altre materie, come saje, panni fini e mezzo-fini, berrette, guanti, calzette, fettucce, bindelli, felpe, buratti, coperte, galloni, cordoncini, schiavine, tappeti, flanella, mollettoni, rattine, frise e simili;

3.° Degli *scialli* e dei fazzoletti a foggia di *scialli*.

2. Non si riscuoteranno nell' uscire da qualunque siasi provincia della monarchia che due centesimi e due millesimi alla libbra metrica, peso sporco, per le seguenti manifatture di seta, cioè stoffe di mezza-seta, mollettoni di mezza-seta, felpe e fazzoletti.

Il pagamento di questo dazio si farà tanto alla linea degli altri stati ereditarj allorchè tali manifatture n' escono per entrare nelle provincie del regno d' Ungheria, quanto alla linea ungherese quando esse dalle provincie medesime passano ai suddetti stati.

3. Continuerà ad esigersi il dazio d' uscita di ottantanove centesimi e tre millesimi per ogni quintale, peso sporco, pei panni grossi ungheresi detti *Loden*, come altresì pei panni grossi d'Alina, per le flanelle ordinarie, le schiavine ordinarie, le cinture ordinarie di lana ed altre simili.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1827, n.° 48930-3378.

Milano, il 24 gennajo 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1828.

§ 12.° Le azioni contro i comuni derivanti da qualunque altro titolo di diritto che devono essere giudicate secondo i principj del diritto privato, spettano al giudice ordinario.

§ 13.° Se il creditore verso il comune non viene soddisfatto nel termine stabilito con sentenza avente effetto legale, o mediante una convenzione che abbia forza di un accomodamento giudiziario a tenore del § 8.°, egli può procedere agli atti esecutivi sulla facoltà mobiliare o in beni stabili appartenenti al comune come tale secondo le prescrizioni generali della procedura civile. L'esecuzione però non può colpire i fabbricati ad uso d'ufficio, nè gli altri oggetti destinati ai pubblici stabilimenti, nè le cose delle quali è libero l'uso a ciascheduno, nè i monumenti pubblici, nè il danaro contante esistente nella cassa comunale. I pascoli ed i boschi comunali non possono essere colpiti dall'esecuzione senza l'assenso dell'autorità politica, e questo assenso viene impartito solo in quanto i pascoli ed i boschi medesimi non siano indispensabili al mantenimento del comune.

§ 14.° Il giudice deve dar parte senza ritardo all'autorità politica di ogni sequestro accordato sulla facoltà del comune, ad oggetto che facendo soddisfare il creditore, o conciliando un accomodamento amichevole, vengano possibilmente evitate le ulteriori esecuzioni.

§ 15.° Se il comune non possiede alcun patrimonio sul quale possa aver luogo l'esecuzione a tenore di quanto sopra, il danaro occorrente ad estinguere il debito dev'essere raccolto nel più breve termine possibile mediante le contribuzioni degl'individui componenti il comune. La distribuzione di questo carico tra gl' individui medesimi e l'esazione delle restanze delle quote a ciascheduno imposte spettano all'autorità politica.

La delegazione, sopra ricerca dei creditori e sentito il consiglio comunale, deve determinare con qual proporzione ed in quali epoche dev' esser fatto il pagamento per parte dei componenti il comune. Se il debito da soddisfarsi eccede i limiti della somma che secondo i regolamenti generali può essere convertita ad estinzione dei debiti dei comuni, la delegazione deve assoggettare la sua deliberazione all' approvazione del governo. La decisione viene intimata ad ambe le parti, alle quali è libero di portare i loro gravami alla seconda o alla terza istanza politica superiore.

§ 16.° Se i creditori da soddisfarsi colle proporzionate contribuzioni dei membri del comune sono parecchi, l'autorità politica deve determinare la somma annuale da impiegarsi al pagamento cumulativo di tutti i debiti, e

quindi da raccogliersi mediante le contribuzioni degl' individui del comune. La proporzionata distribuzione dei danari annualmente raccolti tra i varj creditori, in quanto possa esser soggetto di controversia, sarà devoluta alla procedura ed alla decisione del potere giudiziario.

Questo regolamento si porta a pubblica notizia per comune norma ed osservanza, in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 7 febbrajo prossimo passato, n.° 1701-160.

Milano, il 15 marzo 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CAV. CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 4.) *Sono dichiarati esenti dal bollo i viglietti d'inscrizione che dagli uffici postali si rilasciano ai viaggiatori pei posti nelle diligenze erariali.*

1.° aprile 1828.

N.° 5277-1545 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I viglietti d' inscrizione che dagl' imperiali regj uffici postali si rilasciano ai viaggiatori pei posti che essi prendono nelle diligenze erariali sono esenti dall' obbligo del bollo della carta, al pari delle altre ricevute dei detti imperiali regj uffici state contemplate nella governativa notificazione 29 novembre 1827, fino a che non vengano i medesimi viglietti usati in giudizio, ovvero prodotti come allegati di petizioni insinuate a qualche pubblico ufficio, nei quali casi dovranno previamente al loro uso essere stati sottoposti al competente bollo di dimensione.

Essendosi ciò dichiarato dall' imperiale regio ministero delle finanze con dispaccio 16

febbrajo p.° p.°, n.° 5701, lo si deduce a pubblica notizia per comune norma ed osservanza.

Milano, il 1.° aprile 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 5.) *La leva militare pel 1828 nel regno lombardo-veneto è determinata in 3320 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde* 1794.

18 aprile 1828.

N.° 11189-1595 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l' anno 1828 è stata determinata dagli aulici dicasteri in 3320 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 1794.

Mediante le occorrenti coadequazioni i singoli comuni avranno il bonifico dei volontarj e degli arrolati forzatamente contemplati nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte nella sezione XII e nelle sezioni successive della suddetta patente avranno principio col giorno 26 aprile corrente, ed incomincerà la consegna al militare dei coscritti requisiti nel giorno 22 giugno successivo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che rispettivamente le riguarda, dell' esecuzione delle suddette determinazioni.

Milano, il 18 aprile 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Resta incaricata la cassa generale del debito dello stato e della banca di rilasciare col 1.° di luglio, verso presentazione delle obbligazioni originali, delle nuove bollette ossia* coupons *per la riscossione degli interessi delle obbligazioni fruttanti l'uno per cento.*

24 aprile 1828.

N.° 4911-1105 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Esaurendosi in gran parte col 1.° di luglio prossimo venturo le bollette per la riscossione degl'interessi delle obbligazioni fruttanti l'uno per cento, moneta di convenzione, emessesi in virtù della sovrana patente 1.° giugno 1816, si deduce a pubblica notizia, in esecuzione del dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale 27 marzo p.° p.°, essere stata incaricata l'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca di rilasciare, coll'incominciare del mese di luglio prossimo venturo, verso presentazione delle obbligazioni originali, delle nuove bollette ossia *coupons* munite della firma a stampiglia degl'impiegati

superiori della suddetta cassa per l'ulteriore riscossione degl' interessi semestrali di altri tredici anni che scaderanno col 1.° luglio 1841 inclusivamente; ed unitamente a tali bollette verranno pure rilasciate delle carte di scontro o d'assegno (*talons*) per ricevere nuove bollette occorrenti in seguito.

Queste nuove bollette o carte di scontro saranno stampate sopra carta fabbricata apposta e con lettere particolari inservienti solo a tal uso.

Ogni bolletta ed ogni carta di scontro avranno un ornato in margine ed un bollo a secco. L'ornato, come pure i rastrelli (quelle linee sulle quali si scrivono i numeri) da imprimersi tanto sulle bollette, quanto sulle carte di scontro saranno diversi secondo la diversa categoria di capitale delle mentovate obbligazioni.

Il bollo impresso sulla carta di scontro sarà pure di forma diversa da quella che trovasi sulle bollette.

La misura degl'interessi annui ed il rispettivo importo semestrale appariranno in caratteri bianchi nell'ornato in margine delle bollette ossia *coupons*.

Le bollette per l' esazione degl' interessi si rilasceranno in avvenire non più verso produzione delle obbligazioni, ma soltanto ed

unicamente dietro presentazione della carta di scontro ossia *talons*.

Per ciò che concerne l' ammortizzazione delle carte di scontro (*talons*) che andassero smarrite si osserveranno le prescrizioni vigenti in proposito.

Milano, il 24 aprile 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere*.

(N.° 7.) *DISPOSIZIONI per la classificazione di alcuni generi compresi nella tariffa 1.° novembre 1823 pei dazj di consumo nelle città murate.*

24 aprile 1828.

N.° 5988-823 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini dell' imperiale regia camera aulica generale tendenti a togliere qualunque motivo ad interpretazione nella classificazione di alcuni generi compresi nella tariffa 1.° novembre 1823 pei dazj di consumo nelle città murate si recano a pubblica notizia le seguenti disposizioni già comprese nelle istruzioni per gli uffici incaricati dell' esazione dei suddetti dazj.

FARINE, GRANI E LEGUMI.

1. La così detta *volatiglia* paga come farina.
2. La pura crusca non paga.
3. La farina di castagne paga il dazio delle farine di qualsivoglia altra specie che di frumento.

4. Il miglio brillato o ridotto in farina o pasta paga come all' articolo precedente.

5. L' orzo verde, ma coi granelli formati paga come grano recandosi ai mulini. L' orzo verde non paga. La così detta *mischiata* d' orzo, di *orzola*, di fava, ecc., servendo per biada da cavallo, paga come fieno.

6. Le paste dolcificate per *bomboneria* non pagano.

7. La fava secca tanto intera, quanto franta, le così dette *bagiane* secche, i piselli, i fagiuoli, i ceci, ecc. secchi pagano come i legumi.

Il semplice arbusto, in cui non sia formato il baccello o da cui sia già stato levato, non paga.

8. I baccelli di qualunque legume secco formato pagano come legume.

9. I lupini non pagano.

10. I così detti *pilarini* sono considerati come mugnai.

CARNI E BESTIE DA MACELLO.

11. Le *busecche* o siano budella e i piedi delle bestie pagano come carne in genere, escluse però le budella che non servono per commestibili.

12. La carne cotta paga come la carne cruda.

13. La carne d' oca insaccata e lo strutto del medesimo animale non pagano.

ARTICOLI DIVERSI.

14. Le pelli di bestie di qualunque sorta non manifatturate, sotto la denominazione delle quali si comprendono pure le pelli acconciate con sale ed allume di rocca e quelle che furono poste semplicemente in calcina, pagano il rispettivo dazio se verdi e secche, qualunque sia l' uso anche di pelliccerie cui vengono destinate.

15. Le pelli così dette *meschiner*, le *bazzane* e quelle di vitello e vacchetta conciate in greggio, come tutte le altre pelli che non debbono andar soggette ad alcun' altra mano d' opera oltre la raschiatura o l' unto per essere impiegate in diverse manifatture da sellajo o da calzolajo non pagano.

16. Le candele tanto di cera, quanto di sego anche provenienti da altro comune murato del regno, o fabbricate con materia uscita dal comune per la fabbricazione pagano il rispettivo dazio.

17. Le lumache e le testuggini di mare pagano come crostacei.

18. Le candele di spermaceto pagano come le candele di cera.

19. L' olio di pesce non paga.

20. L' erba medica, servendo ai cavalli, paga come fieno.

21. La mischiata di fieno con paglia paga come il fieno.

22. La gramigna non paga.

23. Gli zoccoli non pagano allorchè sieno lavorati compiutamente, quantunque non abbiano soprapposta la pelle. Le rotelle per zoccoli pagano come legnami d' opera già segati o squadrati.

24. Le pertichette spaccate pagano come legnami greggi.

25. Le assi lisciate colla pialla pagano come legnami segati e squadrati.

26. Le piante tagliate con sega in testa o a piedi, ovvero dimezzate pagano come legnami d' opera greggi quando abbiano la corteccia.

Quando sieno mancanti della corteccia e possano essere usate senza una mano d' opera qualunque pagano come legnami d' opera segati e squadrati.

27. I legni fini, come il mahogano, l' ebano e simili, non pagano.

28. Il sughero non paga.

29. I ramicelli d' ulivo per uso sacro non pagano.

30. I salici sono compresi nella classe delle legna e dei pali.

31. Il carbon fossile e la torba non pagano quando sia provato che sieno stati ricavati in alcuna delle provincie della monarchia posta entro la linea daziaria.

L' imperiale regia direzione per le dogane, privative e dazj di consumo e le imperiali regie intendenze di finanza provinciali che da essa dipendono sono incaricate dell' esecuzione della presente notificazione.

Milano, il 24 aprile 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

(N.° 8.) *Il dazio d'uscita di due centesimi e due millesimi alla libbra metrica sarà riscosso per tutte le manifatture indicate negli articoli 1 e 2 della notificazione 24 gennajo prossimo passato.*

27 aprile 1828.

N.° 6095-848. C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del dì 4 del mese di marzo prossimo passato, n.° 9261-638 si dichiara che il dazio d' uscita di due centesimi e due millesimi alla libbra metrica, peso sporco, sarà riscosso per tutte indistintamente le manifatture di cotone, di lana e di seta indicate negli articoli 1 e 2 della notificazione di questo governo 24 del p.° p.° gennajo, n.° 1567-610.

L' imperiale regia direzione delle dogane è incaricata dell'esecuzione della presente notificazione.

Milano, il 27 aprile 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

(N.° 9.) *Pubblicazione della notificazione 15 maggio portante l'abolizione di alcuni divieti, una facilitazione per l'esportazione, non che l'aumento dei dazj, sopra diverse merci a senso dell'unita tariffa tanto per l'entrata che per l' uscita.*

15 maggio 1828.

N.° 6328-888 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A., come risulta dal dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 3 aprile 1828, n.° 11682-793, si degnò con veneratissima sovrana risoluzione del dì 11 del prossimo passato marzo di approvare

L'abolizione di alcuni divieti, sinora sussistiti, all' introduzione nello stato ed all' uscita da esso di alcune merci;

Una facilità per l' esportazione di diverse produzioni dell' economia agraria col moderarne i diritti di uscita;

L' aumento dei dazj di entrata per alcune altre mercanzie.

La qui annessa tariffa contiene la specificazione di tali merci coi rispettivi nuovi dazj d' importazione e d' esportazione, l' esazione dei quali è condizionata alle seguenti disposizioni:

1. I *bobbinet* e i *nankin*, quando sieno destinati all' interna consumazione, non potranno essere ammessi a dazio che nelle dogane principali; ed in prova di essere stato eseguito il relativo pagamento saranno muniti di un bollo.

2. Chi contravvenisse alle leggi di finanza con le merci medesime andrà soggetto alle pene comminate dalla notificazione 25 settembre 1821, cioè alla confiscazione ed al pagamento del doppio valore di esse.

3. I dazj speciali per le seguenti merci:

Riso al quintale sporco	.	lir.	1.	20.	5
Orzo tallito . *detto*	. .	»	—	26.	8
Farina . . . . *detto*	. .	»	—	53.	6
Pane comune *detto*	. .	»	—	33.	5
Butirro salato *detto*	. .	»	2.	81.	2
Grasso di porco o strutto e grasso di oca al quintale sporco. . . .		»	3.	34.	8
Lardo al quintale sporco	. .	»	2.	14.	3
Sugna . . . . *detto*	. .	»	1.	33.	9
Sevo . . . . *detto*	. .	»	1.	—	4
Fondacci di sevo *detto*	. .	»	2.	67.	9
Candele di sevo *detto*	. .	»	9.	10.	7
Mele purificato . *detto*	. .	»	3.	39.	3
Luppoli . . . . . *detto*	. .	»	4.	1.	8

vengono aboliti quando sieno esse introdotte dall' Ungheria e dalla Transilvania nelle altre provincie della monarchia; e secondo l' agevolezza di massima colà in vigore viene ad essi surrogata la metà del dazio che è stabilito per l' introduzione delle merci medesime

dagli stati stranieri, in guisa che si esigerà la metà del dazio generale di entrata *come dazio di consumo tedesco.*

4. Nel commercio reciproco dell' Ungheria e della Transilvania con le altre provincie della monarchia si esigerà, *come dazio di consumo tedesco*, secondo le veglianti discipline, la metà dei dazj generali di entrata stabiliti nell' annessa tariffa, semprechè in essa non sia determinato per lo stesso commercio un dazio particolare di consumo sopra l' una piuttosto che sopra l' altra merce.

5. Con la presente notificazione viene abolito il dazio di lire 2. 11. 7 per ogni soma metrica finora in vigore nella Bassa ed Alta Austria pel transito dei vini ungheresi.

6. I nuovi dazj e le determinazioni ad essi relative cominceranno ad avere effetto col giorno della pubblicazione della presente notificazione.

Milano, il 15 maggio 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio a' peso metrico.	DAZI d' entra in	
		lire	*cent.*
Aceto comune nelle botti	*Quintale sporco*	3	92
— dall' Ungheria	*detto*	—	98
Aglio	*Quintale netto*	3	21
Alveari di api con api vive	*Ciascuno*	—	15
Anici e coriandri	*Quintale sporco*	6	42
Bacche di ginepro	*detto*	1	60
Bestiame (*)			
— Agnelli e capretti	*Ciascuno*	—	45
— Asini	*detto*	1	50
— Buoi e tori	*detto*	12	—
— Cavalli e poledri senza distinzione .	*detto*	4	50
— Muli	*detto*	6	—
— Pecore, montoni, capre, caproni e castrati	*detto*	—	90
— Porchetti da latte	*detto*	—	17
— Porci ingrassati o non ingrassati, compresi i così detti *temporali*, cioè quelli al di sotto di un anno	*detto*	3	—
— Vacche e vitelli al di là di un anno, detti manzetti e civetti . . .	*detto*	6	—
— Vitelli al di sotto di un anno . . .	*detto*	1	05
Bobbinet (tull inglese, *Spitzengrund*) liscio senza che vi sia intessuto alcun disegno	*Libbra netta*	53	57
Budelli di pecora e simili	*Ogni lira di valore*	—	—
— per l' Ungheria	*detta*	—	—
Bulbi (*Blumenzwiebel*)	*Quintale sporco*	16	07
Canapa pettinata e non pettinata . . .	*detto*	1	07
Capperi	*detto*	26	78

(*) OSSERVAZIONE.

Venendo introdotto e daziato, per consumo, bestiame ungherese o forestiero, e poscia di nuovo mandato fuori, l' uscita ne è franca dal dazio qualora la parte giustifichi colle bollette di averlo pagato.

F A.

UFFIZJ ai quali ...agare il dazio d'entrata.	DAZIO d' uscita in lire	cent.	mill.	UFFIZJ ai quali deesi pagare il dazio d' uscita.
...ria sussidiaria di confine.	—	08	9	Ricevitoria sussidiaria di confine
———	—	08	9	detta
detta	—	13	4	detta
detta	—	05	—	detta
Dogana	—	26	8	detta
...ria principale di confine	—	13	4	detta
detta	—	02	5	detta
detta	—	12	5	detta
detta	—	50	—	detta
detta	—	37	5	detta
detta	—	50	—	detta
detta	—	05	—	detta
detta	—	01	3	detta
detta	—	12	5	detta
detta	—	25	—	detta
detta	—	10	—	detta
Dogana principale	—	02	2	detta
...ria principale di confine	—	05	—	detta
detta	—	—	4	detta
detta	—	67	—	detta
...ria sussidiaria di confine	—	44	6	detta
Dogana	—	53	6	detta

DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio a peso metrico	DAZI d'entr in	
		lire	[illegible]
Carbone di legna	*Ogni carro ad una bestia*	—	30
Carrube	*Quintale sporco*	4	28
Castagne e marroni	*detto*	4	82
Ceneri, cenere comune tanto domestica che raccolta nei boschi, di sermenti, ricotta delle fabbriche di sapone e ad uso di concime, come pure cenere di carbon fossile	*detto*	—	08
— dall' Ungheria	*detto*	—	02
— per l' Ungheria	*detto*	—	—
Cera gialla e non imbiancata	*detto*	26	78
Cipolle senza distinzione	*Quintale netto*	4	28
Coriandri. *V.* Anici.			
Corno di cervo in pezzi e raschiature	*Quintale sporco*	5	85
— di bue, di vacca, di becco, di caprone e capra, come pure punte e tavolette di dette corna	*Quintale netto*	1	60
— per l' Ungheria	*detto sporco*	—	—
Corteccia da conciare le pelli macinata e non macinata, come le cortecce di quercia, di pino e di betulla . . .	*Ogni carro ad una bestia*	—	28
— per l' Ungheria	*detto*	—	—
Curcuma in radice e macinata	*Quintale sporco*	2	41
Datteri	*detto*	21	48
Feccia abbruciata. *V.* Potassa.			
Feccia di vino	*detto*	—	44
Fichi	*detto*	6	42
Finocchio	*detto*	10	71
Formaggi	*detto*	26	78
— di Valachia e Morea salati, ma però soltanto nell' importazione per mare nelle provincie venete	*detto*	13	75
— di vacca e di pecora ungheresi in vasi o barili	*detto*	2	67
Frutta, come melagrane, melarance, portogalli, melecotogne e mele così dette di rosmarino	*detto*	12	05
— Lazzeruoli e così detti *Pomi di Adamo*.	*detto*	40	17
— Limoni e cedri	*detto*	8	03
— Scorze di detti, come pure scorze di arancio e di pomo granato o melagrana	*detto*	8	03

IFFA.

UFFIZJ ai quali [pa]gare il dazio d'entrata.	DAZIO d'uscita in lire	cent.	mill.	UFFIZJ ai quali deesi pagare il dazio d'uscita.
[Ricevitor]ia sussidiaria di confine	—	02	5	Ricevitoria sussidiaria di confine
Dogana	—	08	9	detta
detta	—	13	4	detta
[Ricevito]ria sussidiaria di confine	—	40	2	detta
detta	—	40	2	detta
———	—	02	2	detta
Dogana	2	23	2	detta
[Ricevito]ria sussidiaria di confine	—	17	9	detta
[Ricevito]ria principale di confine	—	44	6	detta
[Ricevito]ria sussidiaria di confine	8	03	6	Ricevitoria principale di confine
———	—	67	—	———
[Ricevito]ria principale di confine	1	12	5	Ricevitoria principale di confine
———	—	10	—	———
[Ricevito]ria principale di confine	—	98	2	Ricevitoria sussidiaria di confine
Dogana	—	44	6	detta
[Ricevito]ria principale di confine	—	04	5	detta
Dogana	—	17	9	detta
detta	—	44	6	detta
detta	1	11	6	detta
detta	1	11	6	detta
detta	—	22	3	detta
detta	—	35	7	detta
detta	1	11	6	detta
detta	—	22	3	detta
detta	—	22	3	detta

DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio a peso metrico.	DAZI d' ent[illegible] in	
		lire	ce[illegible]
Frutta ordinarie fresche, come pomi, albicocche, pere, cerase, lamponi, prugne, persici, uve, e così tutte le qualità di frutta fresche non individuate particolarmente	*Quintale sporco*	—	80
Gomme, gomma arabica e affricana, gomma gedda, gomma gotta, resina copal, gomma del Senegal, gomma di ceraso, sandracca, resina di ginepro, gomma lacca, gomma adraganti, e tutte le gomme, resine e gommoresine non nominate particolarmente per uso delle fabbriche . .	*detto*	4	28
Indaco e guado senza distinzione . . .	*detto*	40	17
Legumi = Erbaggi d'orto e di campagna (a meno che non sieno compresi sotto i grani e le frutta, od abbiano una denominazione speciale) freschi e non preparati, come carciofi, cavoli, pomi di terra, citriuoli, rape, ecc.	*Ogni lira di valore*	—	05
— Erbaggi preparati con sale, aceto e simili, come citriuoli, cavoli salati (*Sauerkraut*), rape salate, ecc. . . .	*detta*	—	10
Lepri colla pelle	*Ciascuna*	—	30
Lievito di birra liquido	*Quintale sporco*	—	26
Lino pettinato e non pettinato	*detto*	1	33
Lumache	*detto*	5	35
Mandorle con guscio e senza, comprese quelle di persico	*detto*	32	14
Manifatture di lana provenienti dall' Ungheria, come panni grossi detti *Loden* e d'*Alina* e flanelle ordinarie, schiavine ordinarie e cinture ordinarie di lana, ritagli di cappelli e rivagni di panno senza distinzione.	*detto*	10	71
— dette per l' Ungheria e dall' Ungheria pel commercio reciproco . .	*detto*	—	—
Mattoni comuni cotti, tegole da muraglia e da tetto senza distinzione .	*Al mille*	1	80

IFFA.

UFFIZJ ai quali ...agare il dazio d'entrata.	DAZIO d' uscita in lire	cent.	mill.	UFFIZJ ai quali deesi pagare il dazio d' uscita.
...ria sussidiaria di confine	—	04	5	Ricevitoria sussidiaria di confine
...ria principale di confine	1	78	6	detta
detta	10	04	4	detta
...ria sussidiaria di confine	—	—	4	detta
detta	—	—	4	detta
detta	—	01	3	detta
...ria principale di confine	—	04	5	detta
...ria sussidiaria di confine	—	53	6	detta
detta	—	22	3	detta
Dogana	—	67	—	detta
...ria principale di confine	—	89	3	Ricevitoria principale di confine
————	—	44	6	————
...ria sussidiaria di confine	—	20	—	Ricevitoria sussidiaria di confine

DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio a peso metrico.	DAZI ... in	
		lire	cent.
Mele non purificato, fra cui si comprendono anche gli alveari riempiti di mele e di cera (favo), come pure l'acqua melata	Quintale sporco	4	28
Nankin delle Indie, e della China	Libbra netta	3	[illegible]
Noci comuni	Quintale sporco	2	67
Nocciuole	detto	5	35
Olive verdi in concia	detto	10	71
Paste di farina, come maccheroni, bollini e simili	detto	21	42
Pece bianca e nera, ragia comune di pino, d'abete e simili, come pure colofonia e catrame	detta	—	[illegible]
Pelli di becco, caprone o capra	Quintale netto	4	59
— per l'Ungheria	detta sporco	—	—
Pelli di bue	Ciascuna	—	27
— per l'Ungheria	detta	—	—
Pelli di cane	Quintale netto	9	10
— per l'Ungheria	detta sporco	—	—
Pelli di castoro con pelo	Ciascuna	—	20
— per l'Ungheria	detta	—	—
Pelli di cavallo e di poledro	detta	—	07
— per l'Ungheria	detta	—	—
Pelli di cervo, d'alce, di capriolo e di camoscia	Quintale netto	8	03
— per l'Ungheria	detta sporco	—	—
Pelli di lepre comuni crude	detto netto	6	[illegible]
— per l'Ungheria	detta sporco	—	—
— lavorate	detto netto	85	71
Pelli di pecora, di montone, come anche d'agnello e capretto comuni crude	detto	3	88
— per l'Ungheria	detta sporco	—	—
Pelli di pesce *chagrin* (*Zapp*)	Libbra netta	—	17
Pelli di porco	Quintale netto	2	14
— per l'Ungheria	detta sporco	—	—
Pelli di vacca e di manzetto	Ciascuna	—	15
— per l'Ungheria	detta	—	—
Pelli di vitello	Quintale netto	7	23
— per l'Ungheria	detta sporco	—	—

RIFFA.

UFFIZJ ai quali pagare il dazio d' entrata.	DAZIO d' uscita in			UFFIZJ ai quali deesi pagare il dazio d' uscita.
	lire	*cent.*	*mill.*	
Dogana	—	35	7	Ricevitoria sussidiaria di confine
Dogana principale	—	02	2	detta
itoria sussidiaria di confine	—	08	9	detta
detta	—	22	3	detta
itoria principale di confine	—	22	3	detta
Dogana	—	44	6	detta
itoria principale di confine	—	13	4	detta
Dogana	23	03	5	Ricevitoria principale di confine
———	1	92	—	———
itoria sussidiaria di confine	1	35	—	Ricevitoria principale di confine
———	—	10	—	———
itoria sussidiaria di confine	45	53	5	Ricevitoria principale di confine
———	3	79	5	———
itoria sussidiaria di confine	—	97	5	Ricevitoria principale di confine
———	—	07	5	———
detta	—	37	5	detta
———	—	02	5	———
detta	40	17	8	detta
———	3	34	8	———
detta	17	14	2	detta
———	2	85	7	———
Dogana	3	57	1	detta
detta	19	41	9	detta
———	1	60	7	———
itoria sussidiaria di confine	—	89	3	detta
detta	10	71	4	detta
———	—	89	3	———
detta	—	75	—	detta
———	—	05	—	———
detta	36	16	—	detta
———	2	99	1	———

Segi

DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio a peso metrico.	DAZI d' entr in	
		lire.	cent.
Pelo di lepre e di coniglio	*Libbra sporca*	—	31
— per l' Ungheria	*detta*	—	—
Pesci comuni di acqua dolce vivi e morti, freschi, salati, affumicati e marinati, come gobbi, capogrossi, carpioni, lucci, barbi, tinche, ghiozzi e simili	*Quintale sporco*	8	03
Pesci vivi dall' Ungheria	*Al carro tirato da una best.*	3	37
— morti dall' Ungheria	*detto*	6	75
Pesci di mare (fini) freschi, vivi e morti, come anguille, anguillotti, bisatte (sia che provengano dal mare o dai laghi di Comacchio, e di qualunque grandezza), branzini, boseghe, barboni, carpioni, dentali, corbelle, granchi, cinguattole o sfoglie, lizze, orate, pescispada, rombi, scarpini, sporcelle, storioni, fanioli, volpini e simili, come pure tutte le specie di granchi e gamberi di mare . . .	*Quintale sporco*	13	39
— detti secchi, salati, marinati, ecc. .	*detto*	40	17
Pesci di mare (comuni) freschi, vivi e morti, come calamari, cospettoni, rase, sgomberi, sippe, tonnine ed altri simili	*detto*	4	28
— detti seccati, salati, marinati, ecc. .	*detto*	12	85
— Usoni, barbati e storioni da fiume (*Störlet*, *Störl*) freschi, affumicati o salati	*detto*	21	42
— Sardelle e sardelloni freschi	*detto*	6	69
— salati e marinati	*detto*	20	08
OSSERVAZIONE *I pesci di mare fini e comuni, non meno che le sardelle, che vengono seccati, affumicati, salati o marinati nelle parti territoriali della monarchia poste fuori della linea daziaria, che sono muniti di certificato d' origine, soggiacciono al dazio stabilito pei pesci freschi.*			

…IFFA.

UFFIZJ ai quali …pagare il dazio d' entrata.	DAZIO d' uscita in lire.	cent.	mill.	UFFIZJ ai quali deesi pagare il dazio d' uscita.
…oria principale di confine	—	71	4	Ricevitoria principale di confine
———	—	13	4	———
…oria sussidiaria di confine	—	31	2	Ricevitoria sussidiaria di confine
———	—	27	5	detta
———	—	55	—	detta
…oria sussidiaria di confine	1	11	6	detta
Dogana	1	11	6	detta
…oria sussidiaria di confine	—	35	7	detta
Dogana	—	35	7	detta.
…oria sussidiaria di confine	—	44	6	detta
detta	—	53	6	detta
Dogana	—	53	6	detta

DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio a peso metrico.	DAZI d' entr in lire	cent.
Piedi di pecora per far colla	*Quintale sporco*	—	86
— per l' Ungheria	*detto*	—	—
Piuma da letto ordinaria mondata e non mondata	*detto*	26	78
Polloni, piantine di luppoli	*Ogni lira di valore*	—	—
— per l' Ungheria	*detta*	—	—
Polvere di Cipro	*Quintale sporco*	25	71
Potassa e feccia abbruciata	*detto*	—	60
— per l' Ungheria	*detto*	—	—
Robbia in radici ed in polvere ossia macinata	*detto*	1	78
Sago o sagù	*detto*	24	10
Selvaggiume quadrupede e volatile	*Ogni lira di valore*	—	10
Stoppa senza distinzione	*Quintale sporco*	—	44
Tartaro crudo od impuro	*detto*	—	80
— dall' Ungheria	*detto*	—	26
— greggio e preparato per l' Ungheria.	*detto*	—	—
Unghie d' animali senza distinzione	*detto*	—	17
— per l' Ungheria	*detto*	—	—
Uova di gallina, d' oca, d' anitra e simili	*Ogni lira di valore*	—	85
Volatili domestici, come polli, oche, anitre e simili	*detta*	—	10

IFFA.

UFFIZJ ai quali [...]gare il dazio d' entrata.	DAZIO d' uscita in lire.	cent.	mill.	UFFIZJ ai quali deesi pagare il dazio d' uscita.
[...]ria principale di confine	4	01	8	Ricevitoria principale di confine
———	—	35	7	———
Dogana	1	11	6	Ricevitoria sussidiaria di confine
[...]ria sussidiaria di confine	—	10	—	detta
———	—	—	4	———
Dogana	—	53	6	detta
[...]oria principale di confine	1	60	7	Ricevitoria principale di confine
———	—	26	8	———
detta	—	71	4	Ricevitoria sussidiaria di confine
Dogana	—	67	—	detta
[...]ria sussidiaria di confine	—	—	4	detta
detta	—	17	9	detta
[...]ria principale di confine	2	—	9	detta
———	2	—	9	———
———	—	26	8	———
[...]ria sussidiaria di confine	—	80	4	Ricevitoria principale di confine
———	—	08	9	———
detta	—	—	4	detta.
detta	—	—	4	detta

(N.° 10.) *Dichiarazione sulla qualità di pubblico impiego per acquistare uno straniero la cittadinanza austriaca.*

20 maggio 1828.

N.° 12754-378 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Fra i titoli annoverati nel § 29 del codice civile universale, pei quali uno straniero acquista la cittadinanza austriaca, trovasi quello dell' esercizio di un pubblico impiego.

A ben definire la natura e qualità dell' impiego contemplato dal paragrafo suddetto S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione del 15 prossimo scorso marzo si è degnata di dichiarare che sotto la denominazione di pubblico impiego, col quale in virtù del § 29 del codice civile austriaco gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca, non debba intendersi per l' avvenire se non un *impiego effettivo dello stato*, escluso ogni provvisorio servigio dello stato od altro impiego pubblico, sicchè il citato § 29 non potrà essere applicato agl' individui i quali occupassero

attualmente un posto dello stato meramente provvisorio, oppure si trovassero in qualche altro pubblico impiego.

Tale sovrana risoluzione partecipata all' imperiale regio governo con dispaccio 15 scorso aprile, n.° 8740–732 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita viene dedotta a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 20 maggio 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte BREBBIA, *Consigliere.*

(N.° 11.) *È dichiarata esente dalla legge di ammortizzazione la provincia dei Gesuiti della Galizia.*

24 maggio 1828.

N.° 12497-1898 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa aulica cancelleria con dispaccio 8 aprile p.° p.°, n.° 8270-1179 ha comunicato al governo che S. M. con risoluzione del giorno 4 di detto mese si è degnata di dichiarare esente dalla legge di ammortizzazione per tempo indeterminato e finchè sia disposto altrimenti la provincia dei Gesuiti della Galizia ivi esistente fino dall' anno 1820, e ciò nella stessa maniera come venne già concesso in favore di altre corporazioni religiose, obbligando però quell' istituto a notificare al rispettivo governo tutti gli acquisti di beni mobili ed immobili o di capitali che farà per lasciti, per donazioni od in altra maniera legale.

Si reca pure a pubblica notizia per la più chiara intelligenza di questa disposizione, non

meno che per la dovuta applicazione anche a queste provincie, che secondo una sovrana risoluzione di massima pubblicata nelle provincie tedesche della monarchia nel 1809 le corporazioni autorizzate ad acquistare immediatamente od in loro nome per atti *inter vivos et mortis causa* non possono perciò pretendere giammai alla legittima ovvero ad una successione *ab intestato* dai rispettivi parenti in nome dei loro professi, nè possono acquistare ciò che viene lasciato ai singoli professi dell' ordine, restando sempre nulle e senza effetto simili disposizioni a favore dei professi inabili ad acquistare.

Milano, il 24 maggio 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Abate GIUDICI, *Consigliere.*

(N.° 12.) *Schiarimenti sulla retta intelligenza degli articoli 7, 17 e 21 della patente 19 giugno 1826 sulla rinnovazione delle ipoteche.*

N.° 3165/P. 25 maggio 1828.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde togliere quei dubbj che si sono sollevati o potessero sollevarsi sulla retta intelligenza ed applicazione degli articoli 7, 17 e 21 della patente 19 giugno 1826 si dichiara quanto segue:

1.° Le note che per la *rinnovazione* delle inscrizioni debbono presentarsi all' ufficio delle ipoteche per l' articolo 17 della patente suddetta, possono essere dirette contro la persona o le persone colpite dalla prima inscrizione, quand' anche la cosa immobiliare su cui cade l' ipoteca sia in questo frattempo passata nel possesso degli eredi o del terzo.

2.° Le note per la trasformazione delle ipoteche generali in speciali dovranno dirigersi contro il debitore o i suoi eredi, o il terzo secondo che l' oggetto compreso dalla

precedente inscrizione generale sarà posseduto o dal debitore, o da' suoi eredi, o dal terzo.

3.° Se i beni che debbonsi specificare si trovano in una eredità non ancora definitivamente aggiudicata agli eredi, l'inscrizione speciale dee prendersi contro il defunto.

4.° L' obbligo di prendere l' inscrizione speciale contro l' ultimo possessore cessa nel caso in cui il mutamento del possesso o non fosse stato notificato ai catasti o registri censuarj nei modi prescritti, o si fosse verificato soltanto entro i tre mesi che precedettero il giorno della presa inscrizione conservatrice. In questi casi basterà che l' inscrizione sia stata presa contro il possessore che come tale era indicato dai suddetti registri tre mesi prima dell' eseguita inscrizione.

Questa notificazione si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ossequiatissimi ordini sovrani.

Milano, il 25 maggio 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 13.) *Norme tanto pei proprietarj dei terreni, che pel commissario stimatore nell' eseguire il* classamento *nei territorj nei quali si forma il nuovo catasto.*

27 maggio 1828.

IMP. R. GIUNTA DEL CENSIMENTO
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Esigendo la giustizia che in un censimento stabile si determini un' epoca certa e comune da cui si debba desumere il contemporaneo stato di tutti i terreni per applicare ad ogni appezzamento la propria classe, e considerato non essere possibile che dentro il corrente anno 1828 si possa assegnare la rispettiva classe ad alcuni milioni di appezzamenti, vale a dire eseguire il *classamento* in tutti i territorj comunali nei quali si forma il nuovo catasto;

All' effetto che duranti queste operazioni l' industria agricola non venga arrestata nel progresso de' suoi miglioramenti per tema di vederli valutati in aumento dell' estimo;

Inerendo alle norme prescritte dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con

ossequiato suo dispaccio del 15 aprile p.° p.°, n.° 1235, si dichiara:

Art. 1.° Non sarà valutato nel nuovo catasto prediale qualsivoglia miglioramento che dalla data della presente notificazione in avanti venisse eseguito nei terreni, nè il naturale incremento di vegetazione delle piante.

2.° I proprietarj però de' terreni migliorati dopo la data come sopra dovranno all' atto dell' effettivo classamento de' medesimi giustificare al commissario stimatore i miglioramenti fatti sui singoli pezzi di terra in confronto dello stato di essi all' epoca della presente notificazione.

3.° Mancandosi di dare le necessarie prove, non si avrà alcun riguardo ai miglioramenti che si pretendessero eseguiti dopo la data della presente notificazione, e verranno perciò contemplati nel catasto in aumento dell' estimo.

4.° Se dopo questa data e prima che segua il classamento venissero fatti appostatamente e fraudolentemente cangiamenti tali nei terreni, che col diminuirne la rendita ne deteriorassero la qualità o la classe in confronto dello stato presentaneo dei medesimi, gli stessi terreni verranno considerati secondo la qualità e classe che sarebbe stata ad essi competente prima dei seguiti deterioramenti,

ed anche colla valutazione di quelle piantagioni fruttifere che il commissario stimatore in seguito alle opportune informazioni riconoscerà esservi state avanti il deterioramento.

Milano, il 27 maggio 1828.

Il Conte ALFONSO CASTIGLIONI,
VICEPRESIDENTE.

LUPI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 14.) *Determinazioni per l'osservanza delle vigenti prescrizioni relativamente al precetto ecclesiastico de' cibi magri.*

6 giugno 1828.

N.° 17800-2733 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Affinchè sieno esattamente osservate le vigenti prescrizioni relativamente al precetto ecclesiastico de' cibi magri, e per rendere uniforme il procedimento penale contro quelli che agiscono deliberatamente in opposizione a tale precetto, si recano a pubblica notizia le seguenti determinazioni emanate dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con sovrana approvazione e comunicate al governo di Lombardia con dispaccio del giorno 22 dello scorso aprile, n.° 9211-777.

Art. 1.° Gli osti, locandieri, trattori e bettolieri si tengono obbligati ad allestire cibi magri pei loro avventori ne' giorni in cui questi cibi sono prescritti dalla Chiesa. Soltanto in via di eccezione potranno dare cibi di carne sopra speciale domanda. Tali cibi dovranno essere apprestati in separata stanza, e mancando tale comodo, in tavola separata;

2.° Gli osti, trattori, locandieri e bettolieri che contravverranno a tale prescrizione saranno puniti per la prima volta colla multa da 2 sino a 10 fiorini, ovvero coll' arresto da uno sino a cinque giorni; la seconda volta colla multa da 10 sino a 50 fiorini, ovvero coll'arresto da cinque sino a venticinque giorni. La terza contravvenzione sarà punita colla temporanea interdizione dall' esercizio della rispettiva professione da uno sino a tre mesi. Tale interdizione temporanea sarà accompagnata dalla comminatoria che la quarta contravvenzione verrà punita coll' intera interdizione dall' esercizio se il contravventore ne sia il proprietario, ovvero coll' essere dichiarato incapace a più esercitare tale mestiere se il contravventore fosse soltanto locatore di una casa o di un luogo cui sia inerente tale esercizio.

3.° Le multe saranno pagate in moneta di convenzione e cederanno agl' istituti locali dei poveri.

4.° La vigilanza per l'adempimento di quanto è prescritto nell' art. 1.° e la punizione dei contravventori spettano all' imperiale regia direzione generale di polizia per la città di Milano, ai commissariati di polizia per le altre città ove esistono, ed alle autorità politiche locali in tutti gli altri luoghi e ne' paesi di campagna.

5.° La procedura sarà sommaria e consisterà semplicemente nel porre a protocollo la notizia o denunzia del fatto, nel sentire l' imputato alla presenza di due testimonj per quelle discolpe che credesse di poter allegare, in seguito di che verrà pronunziato il relativo giudizio.

6.° I giudizj portanti un' ammenda maggiore di 10 fiorini o l' interdizione temporanea dall' esercizio nelle città e in tutti gli altri luoghi fuori di Milano debbono essere presentati alla preventiva approvazione della rispettiva imperiale regia delegazione provinciale. Quelli che portano la condanna d' interdizione temporanea dall' esercizio in Milano debbono essere assoggettati al governo per la conferma. Le condanne alla perdita intera dell' esercizio ovvero alla personale incapacità di più oltre professarlo dovranno essere sempre confermate dal governo.

7.° Il governo o le imperiali regie delegazioni provinciali possono nei casi rispettivi

confermare o mitigare i giudizj, ed anche assolvere l'imputato. Contro i giudizj confermati o mitigati non è ammesso richiamo o ricorso per grazia. Contro i giudizj che a norma dell' art. 6.° non soggiacciono ad alcuna preventiva approvazione è dato di ricorrere per grazia, fuori di Milano alla rispettiva regia delegazione; per Milano al governo, ma non più oltre.

8.° Il ricorso e la domanda per grazia debbono ne' casi indicati presentarsi all' autorità che ha pronunziato il primo giudizio, entro giorni tre, verbalmente ovvero in iscritto. Passato il detto termine, non verrà ammesso alcun ricorso.

9.° Qualora vengano confermati dal governo i giudizj portanti la perdita o privazione della licenza d' esercizio, ovvero la personale incapacità od esclusione dall' esercizio medesimo, tale conferma verrà comunicata all' autorità di polizia dalla quale emanarono i giudizj per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 6 giugno 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Renati, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Trattato di commercio e di navigazione coll' imperatore del Brasile fatto in Vienna il 16 giugno 1827, diramato con circolare n.° 15793-864.*

6 giugno 1828.

Handels- und Schiff-Fahrts-Tractat zwischen S. M. dem Kaiser von Oesterreich und S. M. dem Kaiser von Brasilien; unterzeichnet zu Wien den 16 Junius 1827, wovon die beyderseitigen Ratifications-Urkunden den 16 März 1828 ebenfalls in Wien ausgewechselt worden sind.

Wir Franz der Erste,
von Gottes Gnaden
Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, rc. rc.

Im Nahmen der Allerheiligsten und untheilbaren Dreyeinigkeit.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich rc. rc., und Seine Majestät der Kaiser von Bra-

Trattato di commercio e di navigazione tra S. M. l' imperatore d'Austria e S. M. l' imperatore del Brasile sottoscritto a Vienna il 16 giugno 1827, del quale furono parimente a Vienna scambiate le ratificazioni sotto il 16 marzo 1828.

NOI FRANCESCO I.°
per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA'.

S. M. l' imperatore d'Austria, ecc. ecc. e S. M. l' imperatore del Brasile animati egualmente

flien ꝛc. ꝛc., von demselben Wunsche beseelt, Ihren Unterthanen die Vortheile eines wechselseitigen Handelsverkehres zuzusichern, und ihnen zugleich den Austausch der gegenseitigen Landeserzeugnisse zu erleichtern, sind übereingekommen die wesentlichsten Gegenstände Ihrer Handelsverhältnisse mittelst eines eigenen Handels- und Schifffahrts-Tractates zu regeln, und dieselben auf die Grundlagen der unter dem 30 Junius vorigen Jahres von den beyderseitigen Bevollmächtigten unterzeichneten, und von den zwey contrahirenden hohen Theilen genehmigten vorläufigen Convention zu stützen.

Zu solchem Ende haben Sie zu Bevollmächtigten ernannt, nähmlich:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich den Herrn Clemens Wenzel Lothar Fürsten von Metternich-Winneburg, Herzog von Portella, Grafen von Königswart u. s. w., Ritter des goldenen Vliesses, Großkreuz des königl. Ungarischen St. Stephans-Ordens, des goldenen Civil-Ehrenkreuzes, des Ordens des heiligen Johann von Jerusalem, des Brasilianischen Südkreuzes, des Portugiesischen Christus-Ordens, und mehrerer anderer Orden; Kanzler des militärischen Marien-Theresien-Ordens, dann Kämmerer und wirklichen geheimen Rath Seiner obbenannten Majestät des Kaisers von Oesterreich, Allerhöchstihren Staats- und Conferenz-Minister und Haus-Hof- und Staatskanzler;

dal desiderio di assicurare ai loro sudditi i vantaggi di un commercio reciproco e di facilitar loro ad un tempo lo scambio de' rispettivi prodotti nazionali sono convenuti di regolare gli oggetti più essenziali dei loro commerciali rapporti mediante un apposito trattato di commercio e di navigazione, e di stabilirli sulle basi della convenzione preliminare sottoscritta a Rio Janeiro il 30 giugno anno passato dai plenipotenziarj rispettivi ed approvata dalle due alte parti contraenti.

A tale effetto hanno esse nominato plenipotenziario, cioè:

S. M. l'imperatore d'Austria, il signor Clemente Venceslao Lotario principe di Metternich-Winneburg, duca di Portella, conte di Königswarth ecc., cavaliere del toson d'oro, gran croce dell'ordine reale di S. Stefano d'Ungheria, della croce civile d'onore d'oro, dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, della croce del mezzodì del Brasile, dell'ordine di Cristo del Portogallo e di molti altri ordini; cancelliere dell'ordine militare di Maria Teresa, ciambellano, consigliere intimo attuale della prefata M. S. l'imperatore d'Austria, suo ministro di stato e delle conferenze, suo cancelliere di corte, di stato e della casa imperiale;

Und Seine Majestät der Kaiser von Brasilien den Herrn Anton Telles de Silva, Menezes, Caminha, Marquis von Rezende und Grand des Brasilianischen Kaiserthums, Commandeur des Christus-Ordens, Ritter erster Classe des kaiserl. Oesterreichischen Ordens der eisernen Krone, und des Ordens des heiligen Johann von Jerusalem, Kammerherrn Seiner Majestät des Kaisers von Brasilien, Mitglied Seines Rathes und Allerhöchstihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bey Seiner Kaiserlich-Königlich-Apostolischen Majestät:

Welche nach Untersuchung ihrer, als zulänglich befundenen Vollmachten, folgende Artikel festgesetzt haben:

1 Art. Es wird für die Oesterreichischen, eben so wie für die Brasilianischen Schiffe, eine gegenseitige Freyheit des Handels und der Schiff-Fahrt zwischen den Unterthanen beyder hohen contrahirenden Theile in allen Häfen, Orten und Gebiethen beyder Reiche, welche dermahlen schon jeder anderen fremden Nation geöffnet sind, oder künftig geöffnet werden sollten, Statt finden.

2. Die Unterthanen beyder hohen contrahirenden Theile können, in Folge dieser gegenseitigen Freyheit des Handels und der Schiff-Fahrt, mit ihren Schiffen in allen Häfen, Bayen, Buchten, Ankerplätzen und Flüssen des jedem derselben gehörigen Gebiethes einlaufen, daselbst ihre

E S. M. l'imperatore del Brasile, il signor Antonio Telles De Silva, Menezes, Caminha, marchese di Resende e grande dell'impero del Brasile, commendatore dell'ordine di Cristo, cavaliere di prima classe dell'ordine imp. austriaco della corona di ferro e dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, ciambellano di S. M. l'imperatore del Brasile, membro del suo consiglio, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. imperiale e reale apostolica,

I quali, avendo preventivamente giustificata la legalità de' loro poteri, hanno stabilito gli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà pei legni austriaci e brasiliani reciproca libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle due alte parti contraenti in tutti i porti, luoghi e territorj dei due imperi che sono già o verranno aperti in avvenire a qualunque altra nazione straniera.

2. In forza di questa reciproca libertà di commercio e di navigazione i sudditi delle due alte parti contraenti potranno entrare coi loro navigli in tutti i porti, baje, cale, seni, ancoraggi e fiumi dei territorj appartenenti a cadauna di esse, scaricarvi tutto o parte

Ladungen ganz oder theilweise an das Land bringen, auch Ladungen dort einnehmen, und dieselben nach Maßgabe der bestehenden Zollverordnungen ausführen; sie können dort ihren Aufenthalt wählen, Häuser und Magazine miethen, reisen, Handel treiben, Kaufläden eröffnen, Waaren, Metalle und gemünztes Geld verführen, und ihre Geschäfte entweder selbst oder durch ihre Bestellten und Handelsdiener besorgen, ohne dazu der Sensalen oder anderer Personen sich bedienen, oder diesen einen Entgeld oder Sold bezahlen zu müssen, wenn anders sie solche nicht freywillig gebrauchen; und es wird in jedem Falle den Verkäufern, sowohl als den Käufern volle Freyheit gegönnt seyn, die Preise aller und jeder in das Gebieth beyder hohen contrahirenden Theile eingeführten oder aus demselben ausgeführten Waaren und Güter, nach eigenem Gutbefinden zu regeln und zu bestimmen.

3. In Folge wechselseitiger Uebereinkunft sind hiervon jedoch ausgenommen die Artikel der Kriegs-Contrabande, und die den Kronen beyder hohen contrahirenden Theile vorbehaltenen Gegenstände; gleichwie auch der Küstenhandel von einem Hafen zum anderen, so fern derselbe in einheimischen oder fremden, zum Verbrauche bereits verzollten Erzeugnissen bestehen sollte; indem dieser Küstenhandel nur mittelst National-Fahrzeugen getrieben werden darf, wobey es indessen den Unterthanen der

dei loro carichi, ricevere carichi ed esportarli giusta i regolamenti doganali in vigore; potranno risedervi, appigionare case e magazzini; viaggiare, esercitare il commercio, aprire botteghe, trasportare mercanzie, metalli e danaro monetato, amministrare i proprj affari da sè medesimi o col mezzo dei loro agenti e commessi senza essere obbligati a prevalersi per ciò di sensali od altre persone, o di pagar loro rimunerazioni o salarj, a meno che non se ne servissero spontaneamente; e sarà in ogni caso in piena libertà tanto dei venditori che dei compratori di regolare e stabilire a loro talento i prezzi delle mercanzie e derrate qualunque sieno, introdotte nel territorio d'amendue le alte parti contraenti, o da esso esportate.

3. Vengono però eccettuati di reciproco accordo gli articoli di contrabbando di guerra e quelli riservati alle corone delle due alte parti contraenti, come pure il commercio costiero da porto a porto consistente in prodotti indigeni o stranieri già daziati pel consumo, poichè questo commercio non potrà farsi che con legni nazionali, restando tuttora libero ai sudditi delle alte parti contraenti il caricare i proprj effetti e mercanzie sopra quei legni, pagando gli uni come gli altri

hohen contrahirenden Theile unbenommen bleibt, ihre Güter und Waaren auf derley Fahrzeugen, gegen Erlegung derselben Gebühren, die einen wie die anderen, zu verladen.

gli stessi diritti o competenze.

4. Die Fahrzeuge und Schiffe der Unterthanen beyder hohen contrahirenden Theile werden in den Häfen und auf den Ankerplätzen des anderen Gebiethes unter der Benennung von Leuchtthurm-, Tonnen-, Hafen-, Lotsen-, Quarantaine- oder anderen dergleichen Gebühren, welchen Nahmen sie auch haben mögen, keinen anderen oder höheren Abgaben unterworfen seyn, als jenen, wozu die Unterthanen der am meisten begünstigten Nation in denselben Häfen beym Ein- und Auslaufen gehalten sind, oder künftig gehalten seyn werden.

4. I legni e bastimenti dei sudditi delle due alte parti contraenti non andranno soggetti nei porti e ancoraggi dell' altra per titolo di faro, tonnellaggio, porto, pilotaggio, quarantena od altre simili competenze, qualunque ne sia la denominazione, a verun altro diritto differente o più gravoso di quello cui sono o saranno in avvenire soggetti in quei medesimi porti i sudditi della nazione più favorita nell' entrare ed uscire da essi.

5. Um die Nationalität der Oesterreichischen und Brasilianischen Schiffe zu bestimmen, kommen die hohen contrahirenden Theile dahin überein, daß jene als Oesterreichische Schiffe betrachtet werden sollen, welche ein Eigenthum Oesterreichischer Unterthanen, und in Gemäßheit der Oesterreichischen Gesetze und Anordnungen gebauet, einregistrirt und bemannt sind; gleichwie anderer Seits jene, welche in Brasilien gebauet und ein Eigenthum Brasilianischer Unterthanen sind, und wobey der Capitän nebst den drey Viertheilen der Mannschaft ebenfalls aus Brasilianischen Unterthanen bestehen, als Brasilianische Schiffe angesehen werden sollen. Und da Seine

5. Per determinare la nazionalità dei navigli austriaci e brasiliani le alte parti contraenti convengono che dovranno essere considerati legni austriaci quelli che sono di proprietà di sudditi austriaci e costruiti, registrati ed equipaggiati secondo le leggi e i regolamenti austriaci, e così d' altra parte da considerarsi come legni brasiliani quelli fabbricati nel Brasile e che sono di proprietà di sudditi brasiliani, ed il di cui capitano e tre quarti dell' equipaggio fossero ugualmente sudditi brasiliani. E siccome S. M. l' imperatore d'Austria ha la mira di facilitare la navigazione del Brasile, così ella si impegna di tenere sospesa prov-

Majestät der Kaiser von Oesterreich Brasiliens Schiff-Fahrt zu begünstigen die Absicht haben; so verbinden Allerhöchstdieselben Sich, auf der vollständigen Erfüllung dieser letzteren Bestimmung provisorisch nicht zu bestehen; nur müssen auf jeden Fall der Eigenthümer und der Capitän Brasilier, und die Schiffe selbst mit den erforderlichen Seeurkunden und Documenten in gesetzlicher Form versehen seyn.

6. Alle und jede Güter, Waaren und Artikel, welche Erzeugnisse des Bodens, der Handarbeit oder des Kunstfleißes der Unterthanen und Länder Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich sind, und aus Oesterreichischen Häfen zum Verbrauch ausgeführt werden, können, an wen immer sie auch gerichtet, oder wem sie auch zugefertiget seyn mögen, in allen und jedem Hafen des Brasilianischen Reiches ungehindert eingeführt werden, ohne anderen oder höheren Eingangsgebühren, als jenen unterworfen zu seyn, welche die Unterthanen der am meisten begünstigten Nation für dieselben Güter, Waaren und Artikel jetzt schon entrichten, oder künftig in Folge des allgemeinen Zoll-Tariffes zu entrichten haben werden, welcher zu solchem Ende in allen Häfen Brasiliens, wo Zollämter bestehen, oder noch aufgestellt werden sollen, bekannt gemacht werden wird.

Man ist jedoch zugleich übereingekommen, daß bey Erwähnung der am meisten begünstigten Nation, jene der Portugie-

visoriamente l' intiera esecuzione di quest' ultima condizione, semprechè però il proprietario ed il capitano siano brasiliani, e che i bastimenti siano muniti dei loro ricapiti e documenti necessarj in forma legale.

6. Tutte le derrate, mercanzie ed articoli qualunque che sono di produzione del suolo, di manifattura o d' industria dei sudditi e territorj di S. M. l' imperatore d' Austria, e spediti dai porti austriaci per consumo potranno essere liberamente importati in tutti e cadauno dei porti dell' impero brasiliano, diretti od anche da consegnarsi a chi si sia, senza essere assoggettati a diritti d' importazione differenti o maggiori di quelli che pagano attualmente o che avessero a pagare in seguito per le stesse derrate, merci ed articoli i sudditi della nazione più favorita in ordine alla tariffa generale delle dogane, la quale verrà a tal effetto pubblicata in tutti i porti del Brasile nei quali sono o verranno stabilite dogane.

Si è però convenuto che parlando della nazione più favorita, quella de' Portoghesi non debba servire di termine

sen nicht zum Vergleichungspunct dienen könne, selbst wenn solche in Brasilien besondere Handels-Privilegien erhalten sollte.

7. Eben so ist man darüber einig, daß, so oft der Werth von Erzeugnissen des Oesterreichischen Bodens oder des Oesterreichischen Kunstfleißes, welche bey den Zollämtern Brasiliens zum Verbrauche eingebracht werden, in dem Tariffe nicht bestimmt angesetzt wäre, demjenigen, welcher derley Artikel einführt, gestattet seyn solle, über deren Werth eine Erklärung abzugeben, damit besagte Gegenstände in Gemäßheit dieser Erklärung von dem Zollamte behandelt werden; im Falle jedoch, wo die mit Einhebung der Gebühren beauftragten Zollbeamten erachteten, daß bey der Angabe des Werthes ein zu großer Irrthum untergelaufen wäre, soll es ihnen frey stehen, die in der Art geschätzten Gegenstände für eigene Rechnung zu übernehmen, wogegen sie aber dem Verkäufer, binnen vierzehn Tagen, vom Tage des Anhaltens der Waare an gerechnet, zehn vom Hundert über die Schätzung zu bezahlen, und die bereits erlegten Gebühren zurück zu ersetzen haben.

8. In Erwiederung vorstehender Artikel sollen alle Güter, Waaren und Artikel, welche Erzeugnisse des Bodens, der Handarbeit oder des Kunstfleißes der Unterthanen und Länder Seiner Majestät des Kaisers von Brasilien sind, und unmittelbar in die Oesterreichischen Häfen zum

di confronto, quand'anche questa venisse ad ottenere nel Brasile degli speciali privilegi in materia di commercio.

7. Resta pure convenuto che ogni qual volta non fosse determinato dalla tariffa il preciso valore de' prodotti del territorio o dell' industria dell'Austria introdotti per consumo nelle dogane del Brasile, chi gl' introduce sarà ammesso a dare una dichiarazione del valore di detti articoli, affinchè la dogana possa trattarli conformemente a quella dichiarazione; nel caso però in cui gli ufficiali di dogana incaricati dell' esazione dei dazj giudicassero essere incorso un errore troppo grande nella valutazione, sarà ad essi facoltativo di ritenere per loro proprio conto gli oggetti così valutati, pagando in vece al venditore nel termine di quindici giorni, da contarsi dal giorno in cui fu trattenuta la merce, il dieci per cento al di sopra della valutazione con restituire le competenze pagate.

8. In reciprocanza dei predetti articoli tutte le derrate, merci ed altri oggetti che sono di produzione di manifattura o di industria de' sudditi e de' territorj di S. M. l' imperatore del Brasile, importati direttamente nei porti dell'Austria pel consumo, non pagheranno veruna

Verbrauche eingeführt werden, keine anderen Gebühren zu entrichten haben, als jene, welche die Unterthanen der am meisten begünstigten Nation für dieselben auf gleiche Art eingeführten Artikel entrichten, oder künftig entrichten sollten.

altra competenza, tranne quelle che pagano o avessero a pagare in avvenire i sudditi della nazione più favorita, per gli articoli stessi importati nello stesso modo.

9. Alle Erzeugnisse und Waaren der Unterthanen und Länder jedes der zwey contrahirenden Theile sollen bey ihrer Einfuhr in die Staaten des anderen Theiles mit Ursprungszeugnissen, nach den in den beyderseitigen Staaten diessfalls bestehenden Vorschriften, versehen seyn.

9. Tutti i prodotti e le mercanzie de' sudditi e territorj di cadauna delle due parti contraenti importati negli stati dell' altra dovranno essere muniti di certificati d' origine, giusta le prescrizioni in proposito vigenti negli stati rispettivi.

10. Alle Güter, Waaren und Manufacturen der Unterthanen und Länder des Oesterreichischen Kaiserthums, welche in den Häfen des Brasilianischen Kaiserthums zur einstweiligen Lagerung oder zur Wiederausfuhr abgefertigt werden, sollen keine anderen als jene Gebühren entrichten, welche für die am meisten begünstigte Nation jetzt schon festgesetzt sind, oder künftig noch festgesetzt werden dürften.

10. Tutte le derrate, mercanzie e manifatture dei sudditi e territorj dell' impero austriaco, che verranno spedite nei porti dell' impero del Brasile per l' emporio o per la loro riesportazione, non pagheranno se non che quei diritti che sono presentemente fissati o che venissero determinati in seguito per la nazione più favorita.

11. Beyde hohen contrahirenden Theile kommen überein, dass Ihre Unterthanen in Ihren rücksichtlichen Ländern und Staaten alle und jede Freyheiten, Privilegien und Ausnahmen, welche was immer für einer anderen Nation in Beziehung auf Handel und Schifffahrt bewilligt werden dürften, geniessen sollten; wobey zugleich verstanden ist, dass denselben wechselseitig diese günstigen Bedingungen unmittelbar von Rechts

11. Le due alte parti contraenti convengono che i loro sudditi godranno nelle loro provincie e stati rispettivi di ogni e qualunque franchigia, privilegio ed esenzione che potessero venire concessi a qualsivoglia altra nazione pel commercio e per la navigazione, dovendosi ritenere che queste condizioni favorevoli debbono loro reciprocamente competere tosto di diritto e indipendentemente da qualunque altra

wegen und unabhängig von jeder anderen Stipulation dergestalt zu Gute kommen sollen, als ob solche im gegenwärtigen Tractate ausdrücklich angeführt wären.

12. In Allem, was das Ein- und Ausladen der Schiffe, so wie die Sicherheit des Eigenthums, der Waaren und Effecten des Unterthanen der hohen contrahirenden Theile belangt, werden die beyderseitigen Unterthanen sich aller der Sicherheit, Begünstigungen und Freyheiten zu erfreuen haben, welche der am meisten begünstigten Nation zugestanden sind; sie können über ihr Eigenthum durch Verkauf, Tausch, Schenkung, letztwillige Anordnung, oder auf jede andere Weise frey, ohne allen Anstand oder Hinderniß verfügen, ihre Häuser, ihr Besitzthum und ihre Effecten sollen geschützt und in Ehren gehalten, auch durch keine Behörde wider ihren Willen in Beschlag genommen werden, ohne Gefährde jedoch des gesetzlichen Rechtsganges; sie sind überdieß jedes Militärdienstes zu Land und zu Wasser enthoben, so wie auch jedes anderen öffentlichen Dienstes, jedes gezwungenen Darlehens, oder jeder militärischen Requisition, und können zu keiner gewöhnlichen Steuer verhalten werden, die höher wäre, als jene, welche die Unterthanen der am meisten begünstigten Nation bezahlen, oder künftig bezahlen sollten.

13. Jeder der zwey hohen contrahirenden Theile hat das Recht General Consule, Consule

stipulazione, in modo come se fossero state dichiarate espressamente in questo trattato.

12. In tutto ciò che è relativo al carico e scarico de' navigli ed alla sicurezza delle proprietà, delle merci e degli effetti de' sudditi delle alte parti contraenti i sudditi rispettivi godranno della sicurezza, dei favori e delle esenzioni che sono concesse alla nazione più favorita; essi potranno disporre liberamente delle loro proprietà per vendita, cambio, donazione, testamento o qualsisia altro modo senza il minimo ostacolo o impedimento; le loro case, i loro possessi ed effetti saranno protetti e rispettati, nè potranno essere sequestrati da veruna autorità contro il loro volere, senza pregiudizio però della legale procedura giudiziaria. Essi saranno altresì esenti da qualunque servizio militare di terra e di mare, da ogni altro servizio pubblico, da ogni prestito forzato e da qualunque requisizione militare, nè saranno obbligati a pagare veruna imposta ordinaria maggiore di quella che pagano o avranno a pagare i sudditi della nazione più favoreggiata.

13. Ciascuna delle due alte parti contraenti avrà il diritto di nominare consoli generali,

und Vice-Consule zu ernennen, welche in den Häfen oder Städten des andern Staates zum Schutze des Handels sich aufhalten werden; bevor selbe jedoch ihre Amtsverrichtungen ausüben können, müssen sie von der Regierung, bey welcher sie zu verweilen bestimmt sind, in der herkömmlichen Form zugelassen und anerkannt worden seyn.

consoli e viceconsoli, che risederanno nei porti o nelle città degli stati dell' altra onde proteggervi il commercio. Prima però d' esercitare le loro funzioni essi dovranno essere stati ammessi e riconosciuti nelle forme usitate dal governo presso cui debbono risedere.

Dieselben werden übrigens, sowohl was ihre Person, als auch die Erfüllung ihrer amtlichen Obliegenheiten und den ihren Landsleuten schuldigen Schutz betrifft, in den beyderseitigen Staaten dieselben Privilegien genießen, welche den Consulen der am meisten begünstigten Nation zugestanden sind, oder künftig zugestanden werden sollten.

Essi godranno in amendue gli stati tanto per la loro persona, quanto per l' esercizio delle loro funzioni, e per la protezione dovuta ai loro nazionali degli stessi privilegi che sono o verranno accordati ai consoli della nazione più favorita.

14. Seine Majestät der Kaiser von Brasilien räumt den Unterthanen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich die Befugniß ein, daß sie bey den Brasilianischen Zollämtern desselben Rechtes der Zoll- und Gebühren-Vormerkung und unter denselben Bedingungen und Gewährschaften, wie die Unterthanen Brasiliens, sich zu erfreuen haben sollen, wogegen, dem gemeinschaftlichen Uebereinkommen gemäß, auch die Brasilianischen Unterthanen bey den Oesterreichischen Zollämtern jede, mit den bestehenden Gesetzen und Anordnungen vereinbarliche Begünstigung genießen werden.

14. S. M. l' imperatore del Brasile concede ai sudditi di S. M. l' imperatore d'Austria il privilegio di prenotazione dei dazj presso le dogane del Brasile colle stesse condizioni e guarentigie di cui godono i sudditi brasiliani; in cambio di che resta convenuto che i sudditi del Brasile godranno nelle dogane dell'Austria d'ogni favore compatibile colle leggi e coi regolamenti in vigore.

15. Gegenwärtiger Handels- und Schiff-Fahrts-Tractat soll durch einen Zeitraum von sechs Jahren, vom Tage der Aus-

15. Il presente trattato di commercio e di navigazione avrà pieno ed intero effetto durante il periodo di sei anni

wechslung der Ratificationen an gerechnet, in voller und unbeschränkter Wirksamkeit bleiben.

16. Die Ratificationen des gegenwärtigen Tractates sollen zu Wien binnen neun Monathen, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet, oder wo möglich noch früher ausgewechselt werden.

Urkund dessen haben die beyderseitigen Bevollmächtigten denselben unterzeichnet und Ihre Insiegel beygedruckt.

So geschehen zu Wien den 16 Junius im Jahre der Gnade 1827.

Metternich. (L. S.) Rezende. (L. S.)

decorribili dalla data del cambio delle ratifiche.

16. Le ratificazioni del presente trattato dovranno essere cambiate a Vienna nello spazio di mesi nove, o più presto se sarà possibile, da contarsi dal giorno della sottoscrizione.

In fede di che i plenipotenziarj rispettivi lo hanno firmato e munito de' loro sigilli.

Fatto a Vienna il 16 giugno l'anno di grazia mille ottocento ventisette.

METTERNICH. (L. S.) REZENDE. (L. S.)

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis tractatus hujus articulis, illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemur ac declaramus, verbo nostro cæsareo-regio spondentes, nos ea omnia, quæ in illis continentur, fideliter executioni mandaturos, nec ut illis ulla ratione a nostris contraveniatur permissuros esse. In quorum fidem præsentes tractatus tabulas manu nostra signavimus, sigilloque nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur Viennæ die vigesima octava februarii anno millesimo octingentesimo vigesimo octavo, regnorum nostrorum trigesimo sexto.

FRANCISCUS.

PRINCEPS A METTERNICH.

Ad mandatum Sacræ Cæs. ac Reg. Apostolicæ Majestatis proprium,

IGNATIUS EQUES A BRENNER-FELSACH.

(N.° 16.) *Cautele da praticarsi nella preparazione, custodia e vendita delle polveri chimiche infiammabili.*

13 giugno 1828.

N.° 18183-1002 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di prevenire gl' inconvenienti che potrebbero nascere ogni qual volta non fossero usate le opportune cautele nella preparazione, custodia e vendita delle polveri chimiche infiammabili fatte di argento o di mercurio con acido nitrico, l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 15 maggio p.° p.°, n.° 11183-940 ha trovato necessario di prescrivere quanto segue:

1.° La preparazione dell' argento da scoppio e dell' argento vivo da scoppio, come pure il riempiere con questi le capsole di rame (le quali operazioni non hanno da essere disgiunte l'una dall'altra) non può farsi senza il permesso del governo, il qual permesso non sarà accordato se non a quelli che comproveranno regolarmente di avere acquistato le cognizioni chimiche a tal uopo particolarmente occorrenti, e che avranno un luogo adattato a simile laboratorio.

2.° La preparazione di questa materia e il versarla nelle capsole deve seguire in un luogo costruito di materiali leggieri lontano almeno sessanta metri da qualunque fabbricato abitato o non abitato e dalle strade. Il laboratorio già esistente non potrà essere trasportato altrove senza il permesso del governo.

3.° Il fabbricatore non potrà preparare più di dodici lotti (due once e un grosso, peso metrico) di argento o argento vivo da scoppio in una volta, nè potrà prepararne una nuova porzione se la precedente non sarà prima versata e rinchiusa nelle capsole.

4.° Egli non dovrà emettere dal suo laboratorio la materia composta di questi ingredienti se non rinchiusa nelle capsole, e a queste soltanto sarà limitata la vendita come oggetto di comune commercio.

In adempimento degli ordini superiori vengono portate a generale notizia le suddette prescrizioni per la relativa esecuzione.

Milano, il 13 giugno 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 17.) *Da estendersi anche alle gravi trasgressioni di polizia commesse da un suddito in estero stato il § 30 della prima parte del codice penale.*

15 giugno 1828.

N.° 14076-1462 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con sovrana risoluzione del 12 aprile p.° p.° partecipata dall' imperiale regia cancelleria aulica unita col dispaccio del 24 dello stesso mese, n.° 9063-767 si è degnata d' ordinare che in avvenire e dopo la pubblicazione della presente il § 30 della prima parte del codice penale generale austriaco sia da estendersi anche alle gravi trasgressioni di polizia commesse da un suddito di questo stato in uno stato straniero, e colà non punite o non condonate.

In esecuzione pertanto dei superiori ordini si reca tale veneratissima sovrana risoluzione a pubblica notizia per norma comune.

Milano, il 15 giugno 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 18.) *Prescrizioni da applicarsi alle nuove note di banco che vengono messe in circolazione.*

N.° 4196/P. 28 giugno 1828.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con venerata sovrana risoluzione in data 6 marzo anno corrente si è degnata di determinare che le vigenti prescrizioni legali relative alle note di banco attualmente in corso abbiano ad applicarsi pienamente alle nuove note di banco che a tenore dell' annesso avviso della direzione della banca nazionale austriaca vengono messe in circolazione.

L' imperiale regio governo, in esecuzione degli ordini pervenuti dal supremo ministero delle finanze, rende pubblica tale sovrana determinazione per comune intelligenza.

Milano, il 28 giugno 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

AVVISO.

Esistendo ormai da dodici anni intieri le note di banco austriache, le quali sono attualmente in circolazione, la direzione della banca nazionale austriaca privilegiata ha risolto di emettere delle nuove note di banco, verso le quali dovranno di mano in mano venir estinte e tolte dalla circolazione quelle che sono attualmente in corso.

Non essendo compatibile di mettere contemporaneamente in corso tutte le sette qualità delle nuove note di banco, si darà principio col primo di luglio 1828 allo scambio delle due qualità più piccole da cinque e da dieci fiorini, ed a suo tempo con successive notificazioni si dedurrà a notizia del pubblico l'emissione delle categorie delle note di banco più alte.

Le descrizioni di queste nuove note di banco da cinque e da dieci fiorini, come anche i modelli delle medesime si trovano quì uniti sopra carta rossa.

Rispetto all' estinzione ed allo scambio di queste due minime qualità di note di banco da cinque e da dieci fiorini si stabiliscono le norme seguenti:

1.° Dal 1.° di luglio 1828 sino a tutto giugno 1829 verranno ancor accettate in via di scambio, come anche di pagamento le vecchie note di banco presso tutte le casse della banca tanto in Vienna, quanto nelle provincie di Praga, Brünn, Lemberg, Buda, Temeswar, Hermanstadt, Linz, Innsbruck, Gratz e Trieste.

2.° Dal 1.° di luglio 1829 a tutto dicembre detto l' accettazione delle vecchie note di banco

en Banknote

ılden.

lden

Bank bezahlt dem
ulden Silbermünze
e.

ational = Bank.

nterschrift
des
en-Directors.

te

en Banknote

ulden.

per cinque e dieci fiorini avrà luogo soltanto ancora presso le casse della banca in Vienna tanto in via di cambio come di pagamento.

3.° Spirato questo termine di mesi diciotto per ottenere il cambio delle vecchie note di banco da fiorini cinque e dieci, si dovrà rivolgersi immediatamente alla direzione della banca.

Vienna, il 20 maggio 1828.

MELCHIORRE Cav. de Steiner,
Luogotenente del Governatore della banca.

BERNARDO Barone d' Eskeles,
Direttore della banca.

FRANCESCO Barone de Schloissnigg,
Direttore della banca.

Descrizione d' una nuova nota di banco da fiorini cinque della banca nazionale austriaca.

La forma esterna di questa nota di banco è un quadrato oblungo della grandezza del quì unito modello, impresso sopra carta colorata.

La carta delle nuove note di banco da fiorini cinque si distingue per la sua particolare finezza, sottigliezza e bianchezza da tutte le solite qualità di carta.

Tutte insieme le marche trasparenti formano nel mezzo della cedola un circolo in cui traspare quattro volte la parola *Fünf*. Dentro questo circolo evvi una corona composta di anelli, nel di cui centro si trova la cifra arabica 5. L' intera cedola esteriormente a questo circolo riempisce un disegno, il quale vien formato da cerchj che s' intersecano a vicenda.

Lo scudo superiore stampato consiste in un bollo rotondo molto artifizioso a due colori; il suo disegno esteriore in forma di anello è nero, il secondo anello è rosso, ed ha nel mezzo una stella nera dentata, ossia merli, nella quale apparisce in bianco l'arabica cifra 5. I suoi disegni sono combinati insieme a guisa di onde.

Presso lo scudo superiore v' è a dritta un rastrello lavorato con finezza contenente la parola *Serie* e la dovuta lettera alfabetica. A sinistra un rastrello uguale con entro *N.°* e il numero impresso.

Ai due angoli superiori trovasi una rosetta formata artifiziosamente da cerchj intrecciati colla cifra arabica nera 5 in campo bianco.

Sotto queste due rosette angolari avvi un fregio arabesco.

V' è inoltre ai due lati della cedola uno scudo ovale, a dritta colle parole *Priv. Oesterreich.*, a sinistra *National-Bank*, e due palmizj. Queste parole sono impresse in amendue gli scudi suddetti con lettere lapidarie e circondate da un ornato alla greca, cui si unisce il disegno esterno composto da mezzi anelli ingegnosamente combinati.

Le due rosette angolari inferiori contengono la lettera romana V in campo bianco con varj fregi arabeschi ed un disegno formato da cerchj intrecciati.

Sopra queste due rosette inferiori sta un fregio arabesco.

Gli spartimenti dei semiarchi che s' incrociano delle due rosette angolari sinistre, superiore ed inferiore, sono bianchi; all'opposto neri nelle due rosette a destra. Nei due scudi laterali ovali ha luogo il contrario; gli spartimenti de' semicircoli sono ivi neri a sinistra e bianchi a destra.

Al di sotto dello scudo superiore leggesi *Fünf Gulden* in carattere grosso, ossia gotico.

Leggesi pure in piccolo carattere posato di cancelleria *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Überbringer gegen diese Anweisung Fünf Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse.*

Più abbasso in carattere più grande *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank.*

A destra sotto questa linea in scrittura piccola come sopra *Wien den* 23ᵗᵉⁿ *Junius* 1825.

A sinistra la firma *Aug. Vogel, Cassen-Director.*

Fra le due rosette subalterne vedesi la stampiglia in bianco lavorata artifiziosamente; in mezzo di essa l'aquila imperiale collo stemma d'Austria, d'Habsburgo, di Lorena, e le insegne dell' ordine del toson d' oro racchiuso da un cerchio e da quattro cerchj convergenti romboidali. Da ogni lato dell' aquila vi sono dei fregi arabeschi. Al di sopra di essa leggonsi le parole *Fünf Gulden*; di sotto *Conv. Münz.* Un doppio ramo d' alloro circonda ciascuna di queste quattro parole. A destra ed a sinistra sono prolungati due angoli della romboide, e formano ad ambi i lati un fregio avviticchiato di pampani.

Descrizione d' una nuova nota di banco da fiorini dieci della banca nazionale austriaca.

La forma di questa nota di banco è un quadrato oblungo della grandezza del modello quì annesso, stampato sopra carta di colore.

La carta delle nuove note di banco da fiorini 10 è della qualità e colore medesimo di quella delle nuove note di banco da fiorini 5, e si distingue da quella unicamente dalle marche trasparenti.

Le marche delle nuove note di banco da fiorini 10 formano un bordo ossia una fregiatura rettilinea, dove sopra e sotto trovasi la parola *Zehn* in lettere romane una sola volta, ai due lati la lettera romana *X* in doppio, e per conseguenza in tutto quattro volte, ed in cadaun angolo una rosetta intrecciata in doppj anelli. Frammezzo alla cedola scorgesi una corona composta da doppj cerchj, la quale racchiude il numero arabo 10. Il campo dentro la corona, tanto sopra che sotto di essa, è riempito da una rete, la quale è formata da cerchj che scambievolmente s'incrociano. Le marche sono tutte trasparenti.

I segni e le scritture delle nuove note di banco da fiorini 10 sono i seguenti:

Lo scudo superiore vien formato da tre figure ovali, l'una commessa nell' altra. Ad amendue i lati di esso v'è un fregio arabesco. Al di sopra e al disotto della figura ovale di mezzo un arco a disegno unisce le altre due figure ovali. In mezzo si vede l'arabico numero 10 in nero; ai due lati la parola *Zehn* in bianco con lettere alla romana. Tutti i disegni dello scudo superiore sono di fino ed ingegnoso lavoro. Al di sotto di esso leggonsi le parole *Zehn Gulden* in lettere gotiche, poi le parole *Privilegirte oesterreichische* in piccole lettere lapidari, giacenti in forma d'arco. Più abbasso v'è il gran bollo a due colori, circondato da una rete nera in forma ovale. In mezzo ad esso vi sono tre anelli neri a disegni diversi, indi il bollo rosso lavorato ad onda, nel di cui centro sta la lettera romana X in campo bianco circondato da una stella nera merlata.

Sotto questo bollo vi sono le parole *National-Bank.* Nella stessa scrittura lapidare e posizione uguale come sopra *Privilegirte oesterreich.* Ai due lati di *National-Bank* v'è un piccolo fregio arabesco.

Presso al bollo bicolorito trovasi a destra e sinistra quello scudo laterale composto di tre pezzi, nel di cui mezzo apparisce il numero arabico 10.

Più sotto leggesi *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Überbringer gegen diese Anweisung Zehn Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse* in piccolissimo carattere gotico.

Si legge inoltre in lettere gotiche maggiori *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank.*

Di sotto in piccola scrittura come sopra a destra *Wien den* 23ten *Junius* 1825.

A sinistra la firma *Aug. Vogel*, *Cassen-Director.*

Al basso della cedola trovasi là stampiglia bianca sommamente artifiziosa; nel mezzo di essa l'aquila imperiale collo stemma dell'Austria, d'Habsburgo, di Lorena, e le insegne dell'ordine del toson d'oro circondato da una corona d'alloro e di palmizj. Dalla parte dritta dell'aquila vi ha un rastrello ovale intessuto da un fregio arabesco in cui appariscono in bianco le parole *Zehn Gulden*; la parola *Serie* all'opposto colla corrispondente lettera alfabetica stampata in nero: a sinistra vi è un egual rastrello ovale colle parole in bianco *Conv. Münz*; all'incontro *N.*° col numero sono impressi in nero. Da tutti due i lati di cadauna delle quattro voci *Zehn Gulden Conv. Münz* vedesi un piccolo fregio arabesco.

L'intera cedola è circondata da un bordo composto di doppie curve o linee ad arco in cui v'è scritto 36 volte *Zehn Gulden* in caratteri romani.

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1828.

N.° 1.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1828.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *LA riscossione delle tasse de' passaggi sul fiume Po, ecc. si estende anche a quelli che ritengono barche e battelli in contravvenzione al regolamento 30 aprile 1826.*

7 gennajo 1828.

N.° 30161.

Imperiale regia Direzione del demanio, tasse, boschi, ecc.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia per norma di chiunque può avervi interesse che la comminatoria portata dall' art. 7 del regolamento pubblicato con avviso 30 aprile 1826 per la riscossione delle tasse de' passaggi sul fiume Po, esercitati in comune tra il governo austriaco di Lombardia e quello de' ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, si estende anche

a quelli che ritengono barche e battelli in contravvenzione al disposto nel precedente art. 6 del regolamento suddetto.

La premessa dichiarazione viene pubblicata in esecuzione di un governativo decreto del 20 dicembre 1827, n.° 15485-5150 C., e dovrà aver effetto come se fosse compresa ed espressa nel precitato regolamento.

Milano, il 7 gennajo 1828.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 2.) *A quali testimonj comparsi in giudizio per gravi trasgressioni di polizia competa il diritto ad un' indennità.*

12 gennajo 1828.

N.° 140-59. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Previo concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, è stato dichiarato dall' imperiale regia camera aulica generale coi dispacci 22 agosto p.° p.°, n.° 51403-5155

e 13 dicembre ultimo passato, n.° 47658-4438 che siccome, a tenore degli articoli 279, 305, 306, 307 e 447 della parte II del codice penale, i testimonj comparsi in giudizio nelle inquisizioni relative a gravi trasgressioni di polizia hanno diritto ad un' indennità solo nel caso che vivano di giornaliera mercede, così ai testimonj di questa classe unicamente si possono assegnare le competenze stabilite dalla tariffa stata posta in vigore colla circolare governativa 23 aprile 1824, n.° 4439-1765 C.; dovendosi quindi ritenere del tutto soppressa per le comparse nelle inquisizioni suddette l' indennità o competenza indicata al n.° 8 della tariffa suaccennata, ed al § 4 delle osservazioni soggiunte a piedi di questa pei *testimonj possidenti ed impiegati.*

Codesta delegazione renderà di ciò prontamente avvertite la giudicatura politica e le preture foresi per loro intelligenza ed affinchè osservino per l' avvenire esattamente la premessa aulica dichiarazione.

Milano, il 14 gennajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 3.) *Dichiarazione sull'intelligenza della tariffa pei medicinali che vengono somministrati a grani od a gocce.*

19 gennajo 1828.

N.° 1435-76 P. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendosi proposti alcuni dubbj all'imperiale regia aulica cancelleria riunita sull'intelligenza della tariffa per alcune medicine che vengono somministrate a grani od a gocce, il prelodato aulico dicastero con dispaccio del giorno 27 dicembre p.° s.°, n.° 32546-2384 si è degnato di dichiarare:

1.° Che venendo dispensati più grani o gocce d'un medicamento in una dose, debbano tutti i grani e gocce essere compresi in uno, e che quando tutti i grani e gocce dello stesso medicamento uniti in una dose non ammontano al prezzo della tariffa di centesimi cinque, lo speziale possa esigere pei medesimi questo importo, il quale potrà pure farsi pagare quando venisse ordinato soltanto un grano solo od una goccia, e la tassa non importasse più che un ventesimo od ancora meno di cinque centesimi;

2.° Che essendo prescritto che ciascuna dose, quand'anche parecchie ne fossero ordinate, sia da prepararsi separatamente, ciascuna dose debba anche isolatamente essere tassata, e quindi le singole somme delle singole dosi sommate insieme;

3.° Nel caso che vengano ordinate parecchie dosi di polvere da prepararsi separatamente, lo speziale non potrà riscuotere per la carta di sei polveri più che cinque centesimi.

Se ne rende intesa codesta imperiale regia delegazione provinciale, la quale rimane incaricata di dare le corrispondenti disposizioni.

Milano, il 19 gennajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 4.) *Disposizioni per la consegna dei coscritti requisiti in vece dei refrattarj e degli illegalmente assenti.*

21 gennajo 1828.

N.° 1439-199 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Coi governativi decreti 23 agosto e 31 ottobre p.i p.i, n.i 22694-2102 e 31461-4197 vennero comunicate a codesta imperiale regia delegazione provinciale le sovrane disposizioni per la consegna ed il rinvio de' coscritti requisiti in vece dei refrattarj e degl'illegalmente assenti, non che il termine superiormente stabilito per la consegna dei summenzionati requisiti. Essendo noto all'imp. regio governo di Venezia il dubbio, se la prefata sovrana risoluzione possa essere estesa anche a quei sostituti che vengono richiesti in vece dei legalmente assenti, ed avendo l'imperiale regio comando generale consultato l'imperiale regio consiglio aulico di guerra sul proposito, il prefato dicastero aulico ha stimato di dare sul proposito le dilucidazioni contenute nella nota del comando generale 21 dicembre prossimo passato, n.° 13321.

Si trasmette quindi a codesta delegazione provinciale per sua intelligenza e norma copia della succitata nota del comando generale.

Milano, il 21 gennajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Copia di nota dell' imperiale regio Comando generale militare in data 21 dicembre 1827, n.° 13321, diretta all' imperiale regio Governo di Milano.

La sovrana risoluzione emanata da S. M. in data 12 agosto a. c., ricevuta da questo general comando mediante rescritto del consiglio aulico della guerra sotto il 3 ottobre 1827, n.° 2924, e dallo scrivente diramata, come vedesi dall' allegato, alle autorità militari sotto il 15 predetto, n.° 10934 per loro norma e contegno, concernente i coscritti posteriori in rango che vengono conseguati per conto d' altri illegalmente assenti, ha dato motivo al governo di Venezia d' interloquire, se la prefata sovrana risoluzione possa essere estesa anche a quei sostituti che vengono richiesti in vece dei legalmente assenti.

Il consiglio aulico della guerra, in sequela d'un rapporto dello scrivente, con rescritto 5 di questo mese n.° 3632 ha stimato di dare le dilucidazioni qui espresse: che conformemente alle disposizioni portate dal ridetto rescritto 3 ottobre anno corrente, n.° 2924 è stabilito (§ 2.°) tanto per l' entrata, quanto pel rinvio di tutti i posteriori

in rango, e così per l'entrata de' sostituti di tutti gli assenti e refrattarj il termine di quattro mesi, come è pur fissato dalla patente coscrizionale il termine di mesi sei per l'entrata dei sostituti.

Che in conseguenza cadaun coscritto preso come sostituto dev'esser tosto dopo la sua accettazione mandato a casa, e non già trattenuto al servizio, a meno che le autorità politiche, per viste loro, non instassero perchè si trattenesse il sostituto.

Entrando l'anteriore in rango, pel quale fu requisito il sostituto, dentro il prescritto termine di quattro e rispettivamente sei mesi, essendo abile, il sostituto resta in libertà.

Ma se l'anteriore in rango non vien consegnato dentro il termine prescritto, o non viene accettato dal militare per buono, spirato il periodo, il sostituto deve andare al servizio.

Ben inteso però che un sostituto può rimanere ulteriormente in congedo compatibilmente colle circostanze del servizio.

Il § 1.° del succitato rescritto aulico n.° 2924 determina il modo di regolarsi nel rinvio d'un sostituto, anzi è quello stesso prescritto dal § 53 della patente di coscrizione pei legalmente assenti.

I posteriori in rango ch' entrarono al servizio, scaduto il termine di quattro o sei mesi, verranno dunque senz' altro licenziati verso certificato, qualora gli anteriori in rango siano posteriormente ed in qualsivoglia epoca entrati al militare, e che il rispettivo comune abbia saldato il contingente *pro tempore* assegnatogli. A maggior chiarezza un esempio:

Antonio Bimbroggi viene dalla sorte chiamato a servire, egli è però malato, legalmente o illegalmente assente. Luigi Bellegro posteriore in rango lo deve rimpiazzare; questi, essendo abile,

deve tosto venir assentito e mandato a casa sua senza montura e soldo d'ingaggio.

Scorre intanto il termine di mesi quattro, e Bimbroggi non vien consegnato al militare; ora tocca al posteriore in rango ad entrare al servizio e continuarlo sin a tanto che il suo anteriore venga effettivamente consegnato all'armata. Non essendo il rinvio del posteriore in rango circoscritto a verun periodo fisso, e dovendo aver luogo in ogni tempo quando si presenti l'anteriore; così anche Bellegro deve, *observatis observandis* del § 53 della patente, venir rimandato.

Nel comunicare a codesto governo le ampliazioni della sovrana risoluzione circa l'ingresso e rinvio de' coscritti già consegnati e da consegnarsi come posteriori in rango lo scrivente si fa premura d'informarlo ulteriormente che si è in questo punto ordinato alle autorità militari di rettificare in questa conformità quei paragrafi dell' istruzione stampata per le commissioni militari d'assento *pro* 1827 che trattano de' sostituti, attenendosi però a tutto il rimanente riguardo ai sostituti medesimi.

Si compiacerà pure il governo di renderne intese le autorità politiche, affinchè mediante un uniforme trattamento de' sostituti venga alla meglio promosso il sovrano servizio.

Firmat. FRIMONT.

(N.° 5.) *Dichiarazioni sulla facoltà attribuita alle autorità civili di assoggettare i militari in permesso ad un arresto di otto giorni per piccoli eccessi o contravvenzioni.*

28 gennajo 1828.

N.° 2043-229. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sopra alcuni dubbj insorti circa alla facoltà attribuita alle autorità civili di assoggettare i militari in permesso ad un arresto di otto giorni per piccoli eccessi o contravvenzioni commesse, l' eccelsa imp. regia cancelleria aulica unita, dietro i concerti presi coll' aulico consiglio di guerra, ha emesse le dichiarazioni contenute nell' unita copia del venerato dispaccio 3 gennajo 1828, n.° 33468-3190, le quali si comunicano a codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e per norma anche degli uffici da essa dipendenti.

Milano, il 28 gennajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

Copia n.° 33468-3190. Lombardia.

Sulla facoltà attribuita alle autorità civili di assoggettare i militari in permesso ad un arresto di otto giorni per piccoli eccessi o contravvenzioni commesse sono insorti i seguenti dubbj:

1.° Se siano a ciò chiamati come autorità locali i commissariati distrettuali ovvero le deputazioni comunali.

2.° Se nei casi pei quali la legge impone una pena maggiore di otto giorni di arresto le autorità civili abbiano soltanto a praticare le preliminari investigazioni, o compiere tutta l'inquisizione, e allora soltanto a passare gli atti alla autorità militare.

3.° Se le autorità locali o le preture come autorità politiche abbiano ad infliggere anche le pene pecuniarie imposte dalla legge.

Dietro alle intelligenze corse coll'aulico consiglio di guerra, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita ha dichiarato:

Ad 1.^m^ Che la facoltà di punire siffatti eccessi o contravvenzioni dei militari in permesso deve essere esercitata da quegli uffici politici ai quali compete in simili casi di giudicare gli altri abitanti del luogo medesimo ove il fatto punibile accade.

Ad 2.^m^ Che quando la pena legale eccede gli otto giorni d'arresto fu già prescritto come si debba contenersi mediante il decreto del consiglio aulico di guerra 4 ottobre 1803, n.° 741 E. e coll'analoga istruzione aulica 28 ottobre suddetto, n.° 731 rilasciata a tutti i tribunali d'appello. Che per conseguenza in questi casi le autorità civili devono soltanto assicurarsi del militare contravventore, arrestarlo in caso che occorra, costituirlo sommariamente, e quindi consegnar la persona, gli atti e il corpo del delitto al comando militare più vicino. Siccome quindi in questi casi

non compete propriamente alle autorità civili veruna giurisdizione, così la loro ingerenza deve limitarsi ad una inquisizione in generale.

Qualora però il congedato (il militare in permesso) nel commettere una contravvenzione o un delitto avesse avuto complici della classe civile, e potessero rendersi necessarj de' confronti personali, allora per convincere il colpevole di condizione civile e per affrettare il corso della procedura potrà essere interrogato *ad specialia* anche il militare in congedo (ossia congedo temporario) in quanto solamente ciò fosse necessario per devenire al confronto tra esso ed i suoi complici, e allora soltanto si passeranno le carte al giudice militare perchè continui la procedura e pronunci la sentenza.

Ad 3.^{m} Che non potendosi imporre pene pecuniarie ai militari dal sergente in giù, ove una simile pena fosse dalla legge prescritta, non potrà essa tramutarsi in arresto più lungo di otto giorni; e se la pena legale in danaro corrispondesse ad un più lungo tempo, dovrà consegnarsi il congedato (ossia in permesso) al militare per essere processato e giudicato.

Ciò s' intende però dei delitti e delle contravvenzioni che si considerano come gravi trasgressioni di polizia, mentre nelle altre contravvenzioni politiche, come sono le finanziali o simili, anche i militari dal sergente in giù, in quanto oltre il loro soldo posseggano facoltà propria, possono essere dalle competenti autorità condannati con nozioni aventi forza di legge a pagare le multe prescritte; mentre in queste contravvenzioni la pena pecuniaria non può essere cangiata in arresto od altra pena corporale se non in caso d' impotenza a soddisfarla.

Vienna, il 3 gennajo 1828.

Firmat. SAURAU.

(N.° 6.) *Resta permessa l' introduzione dei lavori ordinarj di falegname anche intarsiati con legno nobile contro il pagamento del dazio del 20 per 100.*

30 gennajo 1828.

N.° 1209-470 C. Circolare.

L' imperiale regio Governo all' imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

L' imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 4 gennajo cadente, n.° 43770-3051 ha dichiarato essere assolutamente permessa l' introduzione de' lavori ordinarj di falegname, quand' anche siano intarsiati con legno nobile, contro pagamento del dazio del 20 per 100 del loro valore.

Si comunica in copia l' ossequiata risoluzione della sullodata camera, perchè, di conformità alla medesima, codesta direzione impartisca le disposizioni che occorrono per l' esecuzione.

Milano, il 30 gennajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 7.) *Condizioni per insinuare le dimande pel licenziamento verso offerte di coscritti già definitivamente accettati.*

9 febbrajo 1828.

N.° 2569-366 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Avendo l'imperiale regio comando generale osservato che la maggior parte delle istanze pel licenziamento verso offerte di coscritti già definitivamente accettati gli pervengono in forma incompleta, non eguale e tale da non essere suscettibile delle rispettive deliberazioni dell'autorità militare, per cui sovente nascono dei lunghi carteggi e delle inutili spese ai ricorrenti medesimi, dovendo mantener i loro supplenti molto tempo prima che emani la concessione, il prefato comando con nota 10 gennajo p.° p.°, n.° 450 ha comunicato al governo quelle condizioni che si richiedono per insinuare le domande di dimissione contr' offerte.

Avendo il governo riconosciuto opportune e conformi alle vigenti prescrizioni siffatte condizioni, le comunica a cotest' imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma.

Ognuno che invoca il licenziamento verso offerta, cioè mediante il rimpiazzo d'altro uomo e lo sborso dello stabilito prezzo della montura, deve produrre un certificato che contenga

a. Il motivo pel quale egli sia necessario a casa sua, cioè se per l'esercizio della propria economia rurale consistente nel tal determinato numero di campi, ovvero d'altro mestiere (da nominarsi), o in soccorso della propria madre rimasta vedova, oppure della propria molta fratellanza minorenne, ecc.;

b. Lo stato intero della famiglia maschile e femminile coll'età di cadaun individuo rispettivo e coll'indicazione giustificata a dovere dei difetti che potessero aver reso taluno di loro inabile a continuare l'esercizio dell'economia o mestiere, ecc.;

c. Che colla consegna d'un supplente le circostanze della famiglia non vengono sconcertate, cosicchè essa possiede mezzi bastanti per poter far fronte alle inerenti spese.

Un tale attestato verrà emesso dal comune scrupolosamente confermato dal commissario distrettuale in modo che testifichi vere tanto le sottoscrizioni delle autorità comunali, quanto il contenuto dell'attestato medesimo. La delegazione provinciale dovrebbe poi confermare la realtà della firma del commissario distrettuale.

Se un tale che aspira alla dimissione avesse ancor prima della sua consegna voluto presentare un supplente, oppure invocato anche soltanto il termine dei dieci giorni onde trovarlo, anche in questo caso converrà produrre un certificato della delegazione, la quale dovrebbe tenere le proprie annotazioni anche in questo particolare.

Volendo il coscritto farsi rappresentare da un capitolante (già libero) del reggimento cui è assegnato, dovrebbe egli produrre al tempo stesso anche la dichiarazione legale in iscritto di ciò che intende pagare in contante per una sola volta qual mercede di supplezione, compreso il legale deposito e il valore della montura, oppure se vuol rimetterne la fissazione a quello che fosse intenzionato di assumere per lui il servizio d' otto anni; ma se il postulante avesse ormai a sua disposizione l' individuo che lo rappresenta nello stato civile, si dovranno produrre anche gli attestati seguenti :

1.° La fede di nascita emessa dal parroco del luogo e confermata dal commissario distrettuale.

2.° Il certificato del tribunale criminale sotto cui il petente è al momento domiciliato ed anche prima, che non fu e non è sottoposto ossia implicato in alcun processo criminale.

3.° Un certificato dell'autorità comunale rispettiva legalizzato in regola dal commissario distrettuale, non essere egli sottoposto al dovere della coscrizione nè come coscritto, nè come refrattario; coll' aggiunta della descrizione personale.

4.° Altro certificato della comunale autorità corroborato dal commissario distrettuale, che non ha mai servito, e per conseguenza che non è disertore dell'armata; *item* la descrizione personale o siano i connotati, oppure,

5.° Avendo egli servito, il regolare congedo ottenuto all' uscita dal servizio.

Del resto un tale supplente deve possedere i requisiti voluti dal § 42 della sovrana patente coscrizionale, cioè statura 5 piedi, 1 pollice, al disotto dei 36 anni, vale a dire non oltrepassarli, essere capace al mestiere dell'armi, poter disporre di sè liberamente.

Cotest' imperiale regia delegazione provinciale nel presentare al governo simili istanze di definitivo congedo aggiungerà il proprio parere, se sia da appoggiarsi la dimissione e se sia da desiderarsi sotto l' aspetto politico.

Milano, il 9 febbrajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 8.) *Quando gli atti di suggellamento ed inventario giudiziale delle eredità stesi dai commissarj giudiziali e dagli agenti comunali in carta non bollata vengono sottoposti al carico del bollo.*

9 febbrajo 1828.

N.° 3045. CIRCOLARE.

L' imp. regia Direzione del demanio, ecc. alle imp. regie Intendenze di finanza, ai signori Ufficiali tassatori presso gli imperiali regj tribunali, ai signori Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, alla Sezione delle tasse giudiziarie ed all' Ufficio del bollo della carta.

L' imp. regia camera aulica generale ha permesso con decreto 24 dicembre prossimo passato, n.° 48009-5388 che gli atti di suggellamento ed inventario giudiziale delle eredità possano venire stesi dai commissarj giudiziali e dagli agenti comunali in carta non bollata, ed essere indi sottoposti al carico del bollo allorchè soltanto pervengono alle rispettive magistrature giudiziarie per le loro incumbenze d' ufficio, ingiungendo però che l' importo legale del bollo da prenotarsi venga in ogni caso riscosso dalla parte cui incumbe nel modo prescritto per l' esazione delle tasse.

Soggiunse poi l' aulico dicastero prelodato che dovrà in ciò eseguirsi esattamente il disposto dal vegliante regolamento del bollo della carta 21 maggio 1811, e quindi non farsi luogo all' esenzione dal bollo che erasi proposta per gl' inventarj delle eredità di piccole somme non maggiori di lire 300, essendo tale esenzione incompatibile colle generali prescrizioni del regolamento suddetto.

Venne in fine dichiarato nell' aulico decreto succitato che le relazioni con cui gli atti in discorso vengono talvolta accompagnati per parte dei commissarj giudiziali all' autorità incaricata della successiva ventilazione non abbisognano al contrario di alcun bollo, dovendosi esse considerare come carte d' interna corrispondenza d' ufficio.

Si rende di tutto ciò consapevole cotesto ufficio perchè curi, in quanto lo riguarda, l' esatta osservanza delle premesse auliche disposizioni, le quali furono dall' imperiale regio governo comunicate all' imperiale regio tribunale d' appello ed a questa direzione con ossequiato suo dispaccio 23 prossimo passato gennajo al n.° 898-349 C.

Milano, il 9 febbrajo 1828.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 9.) *Determinazioni sul regolamento del commercio tra le antiche e le nuove provincie tanto per terra, quanto per mare colle determinazioni particolari pel commercio sopra porti franchi.*

10 febbrajo 1828.

N.° 1902. CIRCOLARE.

L'imperiale regia Direzione delle dogane, privative, ecc. alle imp. regie Intendenze.

Dacchè per le compiute riforme si applicò anche in questo regno lombardo-veneto la tariffa daziaria comune alle altre provincie della monarchia, la circolazione interna delle merci si rese libera, salve le eccezioni di regime pel commercio coll' Ungheria, Transilvania, Dalmazia, Istria e colle città e porti franchi. Cessate in progresso anche le linee de' posti doganali interni, l' imperiale regio governo ha comunicato con riverito suo foglio n.° 700-268 30 decorso mese come per agevolare vie più il traffico interno l' eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 12 novembre p.° p.°, n.° 13908-1034 ha determinato quanto segue:

I. COMMERCIO TRA LE ANTICHE E LE NUOVE PROVINCIE DELLO STATO IN GENERALE.

1.° La disposizione in forza della quale dovevasi giustificare con *certificati d'origine* ossia

con *certificati degli uffici daziarj* la fabbricazione nazionale delle mercanzie nel commercio tra le suddette provincie racchiuse dalla comune linea daziaria, ossia comprese nel medesimo sistema daziario, dovrà per questo commercio interamente cessare.

All'opposto rimangono ferme le prescrizioni vigenti intorno al sistema di munire le merci del bollo nazionale ossia del bollo commerciale, e così intorno all'obbligo di giustificare la provenienza nei casi voluti dalla legge.

2.° La concessione del traffico ossia libera circolazione si estende alle merci estere di permessa importazione, delle quali sia stato regolarmente pagato il dazio rispettivo.

Rimangono però invariabilmente in vigore le *prescrizioni particolari* sul traffico di zucchero e farine di zucchero, di caccao, caffè, chiodi di garofano, zenzevero, fiori di moscato, noci moscate, pepe, the, vaniglia e cannella.

Ma siccome le prescrizioni emanate in questo particolare pel regno lombardo-veneto differiscono in certo modo dal regime osservato nelle altre provincie, così viene espressamente avvertito ed ordinato che venendo spediti dal regno lombardo-veneto per altra provincia austriaca degli articoli suddetti,

debbano questi essere muniti sempre della bolletta dell' effettuato pagamento del dazio, oppure, avvenendo la spedizione da una città murata, colla licenza di sostituzione alla forma dell' art. 4 della notificazione 25 settembre 1821, giacchè in difetto caderebbero i detti generi in contravvenzione.

Si dichiara d'altronde che in forza delle presenti disposizioni non è fatto e non deve seguire alcun cambiamento alle prescrizioni che regolano il libero traffico nell'interno del regno lombardo-veneto a termini dei regolamenti quì in corso: talchè dovranno avvertire gli uffici daziarj del regno lombardo-veneto che rimangono in piena osservanza le disposizioni relative della legge 22 dicembre 1803, del decreto 8 luglio 1813 e della notificazione 25 settembre 1821 sulla circolazione tanto nell' interno, quanto nel circondario confinante e nei comuni murati.

3.° Rispetto alla spedizione delle merci estere escluse dal traffico, cioè quelle di proibita importazione che ai privati venisse concesso d'introdurre a proprio esclusivo uso, ove sia il caso di trasporto dal regno lombardo-veneto in alcuna delle altre provincie austriache, l'ufficio che spedisce avvertirà di dirigere la merce alla dogana austriaca della sua destinazione con una licenza in cui richiamerà il permesso

accordato dal governo per l'introduzione, non che il numero e la data dell'originaria bolletta del dazio pagato. La detta licenza dovrà inoltre contenere un' esatta descrizione delle merci e scortarne la condotta.

II. COMMERCIO TRA LE ANTICHE E LE NUOVE PROVINCIE DELLO STATO PER TERRA.

4.° Nella spedizione di merci per le quali è concesso l'interno traffico esente da dazio, qualora essa abbia a farsi per terra da una per un'altra delle dette parti della monarchia senza toccare la linea doganale al confine ungherese, non potrà aver luogo alcuna operazione ossia disciplina doganale che non sia fondata sulle premesse determinazioni.

Non si dovranno quindi emettere, nè pretendere per siffatte spedizioni bollette o licenze di libera circolazione. All'arrivo delle merci al luogo della destinazione, si dovrà regolarsi giusta le prescrizioni ivi vigenti, senza far differenza fra gli oggetti che provengono dalle antiche provincie e quelli che provengono dalle altre provincie del regno lombardo-veneto.

5.° Per le merci che si spediscono dall'Ungheria e Transilvania al regno lombardo-veneto sarà pagato immediatamente all'uscire

dall' Ungheria il dazio d'uscita ungherese all' ufficio daziario d' Ungheria. Il dazio d' introduzione austriaco potrà essere pagato o immediatamente all'ufficio daziario d'ingresso tedesco situato sul confine ungherese, oppure verrà ivi la merce munita della bolletta di assegnamento per una dogana austriaca, onde soddisfare colà il dazio di entrata competente. I prodotti d'origine ungherese mediante l'effettuato pagamento di questo dazio d'entrata sono da considerarsi per nazionalizzati. Essi possono in conseguenza spedirsi franchi da dazio in tutte le provincie della stessa linea daziaria senza sottoporli ad ulteriore tributo, purchè sia giustificato colle bollette originali il pagamento del dazio d'entrata come sopra.

6.° Venendo spedite mercanzie dal regno lombardo-veneto all' Ungheria, è in facoltà della parte di soddisfare il dazio d'uscita fissato dalla tariffa per l'esportazione all'Ungheria o all'ufficio daziario del regno lombardo-veneto, o a qualunque dogana delle provincie antiche, o all'ufficio tedesco situato sul confine ungherese.

Se la parte preferisce di pagare il dazio d' uscita alle dogane del regno lombardo-veneto, essa è tenuta a sottoporsi al metodo di trattamento stabilito per le *merci assegnate per consumo ossia per entrata come segue:*

Le merci devono essere dirette ed assegnate in tal caso ad un ufficio daziario del Tirolo o dell' Illirio, il quale vidimerà la bolletta d' uscita italiana, aggiungendovi la traduzione in tedesco. Arrivando la merce colla vidimata bolletta ed appostavi traduzione al confine ungherese, non avrà ivi più luogo l' esazione del dazio, e soltanto visitando e trovando in regola la spedizione, vidimerà la traduzione della bolletta in tedesco ed assegnerà l' ulteriore trasporto all' ufficio daziario ungherese, al quale spetta di esigere il dazio d' entrata in Ungheria, facendosi carico della prescritta corrispondenza d' ufficio per assicurarne la percezione.

III. COMMERCIO FRA LE SINGOLE PARTI TERRITORIALI DELLA MONARCHIA PER MARE.

A. *Prescrizioni generali.*

7.° È permesso di far venire per mare franchi dal dazio da una per un' altra parte del territorio compreso nello stesso circolo daziario comune articoli di cui è libero il commercio interno esente dal dazio sotto le seguenti determinazioni.

8.° Questi oggetti possono essere spediti e ritirati per la via di mare passando da un

territorio all' altro sopra gli uffici daziarj comuni, quando si verifichi la duplice condizione che non ne sia proibita l'uscita all' estero e non ne sia pure vietata l'introduzione. S'intende cioè che le merci non siano di quella specie che cadono sotto divieto di esportazione o d' importazione.

9.° Le merci all' incontro, rispetto alle quali non concorrono questi due requisiti, possono venire spedite e ritirate da una parte territoriale all' altra per mare passando soltanto pei porti marittimi ne' quali esiste un emporio o un ufficio daziario commerciale, e nel regno lombardo-veneto una dogana.

10.° Quegli articoli che si vogliono mandare franchi dal dazio per mare da una parte territoriale all' altra, devono essere consegnati all'ufficio daziario esistente in quel luogo donde seguir deve la spedizione per mare.

11.° La parte deve rimettere a quell'ufficio daziario una relativa dichiarazione conforme alle leggi sui dazj, indicando in essa, oltre ai dati prescritti dalle disposizioni generali, anche in particolare il nome e la qualità del naviglio col quale deve aver luogo la spedizione, il proprietario del legno, il capitano rispettivo, ovvero il capo della ciurma ossia dei marinari.

12.° Chi spedisce è risponsabile della regolare consegna della merce entro il termine da prefiggersi, sott' obbligo, qualora non venga giustificata regolarmente una tale consegna, di dover egli pagare per gli articoli di permessa esportazione il rispettivo dazio d'uscita; per quelle all'incontro di non permessa esportazione le multe legalmente stabilite. Egli assume questa risponsabilità anche senza esprimerla positivamente coll'emettere la dichiarazione, mentre viene accordata la spedizione per mare colla franchigia del dazio unicamente sotto le quì determinate condizioni. Le parti che non sono conosciute o poco sicure, se l'esportazione delle merci all'estero sia proibita, dovranno assicurare il loro valore mediante il deposito in danaro o mediante cauzione accettabile, e se trattasi di altri oggetti, mediante il solo importo del dazio di uscita competente.

13.° L'ufficio daziario stabilirà un congruo *termine*, con riguardo alla distanza ed alle altre circostanze, entro il quale la prova del regolare arrivo della merce al luogo di sua destinazione dovrà essere presentata a quell'ufficio per mezzo del quale seguì la spedizione. Questo termine però non potrà in verun caso eccedere lo spazio di due mesi dal giorno in cui fu rilasciata la bolletta daziaria.

14.° L'ufficio daziario dovrà in oltre visitare accuratamente le merci che gli verranno esibite, farà applicare con accuratezza ai colli i cordoncini o funicella ed i suggelli daziarj in guisa da rendere impossibile l'apertura senza guastare i cordoncini ed i suggelli medesimi. Se gli articoli non fossero suscettivi nè dell'applicazione dei cordoncini, nè della suggellazione, dovranno venir descritti con precisione, onde non possa farsi luogo ad una surrogazione ossia scambio. Il carico sui navigli finalmente dovrà eseguirsi dal luogo immediatamente dell'ufficio daziario e sotto la sorveglianza del medesimo.

15.° Compiute le operazioni d'ufficio, verrà consegnata alla parte una bolletta d'assegnamento di consumo per quell'ufficio daziario presso il quale arrivar deve la merce, in cui, oltre ai prescritti requisiti generali ed alla circostanziata descrizione del carico, debbono essere espressi anche i dati voluti dal § 11.° per la dichiarazione, cioè il numero e la qualità degli apposti suggelli daziarj, e il periodo entro il quale deve prodursi la prova della eseguita consegna. La descrizione di quella mercanzia che non è capace dell'applicazione dei suggelli dovrà contenere il numero, la misura o il peso, e le marche di fabbrica o dell'artefice che per avventura vi fossero,

od altri contrassegni facili a distinguersi. Qualora la spedizione fosse destinata pel regno lombardo-veneto, l'ufficio daziario dovrà rilasciare la bolletta e descrizione in idioma italiano.

16.° L'ufficio daziario del luogo della partenza della spedizione dovrà porsi tosto in corrispondenza coll' ufficio presso cui la merce deve arrivare.

17.° Appena giunta la mercanzia al luogo di sua destinazione, dovrà essere scaricata di barca ed immediatamente rimessa all'ufficio daziario cui è diretta. Prima che abbia subíte le operazioni daziarie non potrà la merce venir deposta fuori dei magazzini dell'ufficio daziario.

18.° L'ufficio del dazio osserverà attentamente i cordoncini ed i suggelli, procedendo poi all' interna accurata visita e confrontando sopra tutto con attenzione il carico coi rispettivi ricapiti d' accompagnamento.

19.° Trovandosi i cordoncini ed i suggelli illesi, come pure tutto il restante in buon ordine ed armonia perfetta, l'ufficio daziario ritirando la bolletta d' assegnamento rilascerà alla parte una bolletta di libero consumo ed un particolare certificato, col quale la parte ha da giustificarsi presso l'ufficio, per mezzo del quale ebbe luogo la spedizione. Contemporaneamente il primo ufficio ne darà avviso a quest' ultimo.

20.° Nascendo degli ostacoli intorno alla regolarità e legalità della spedizione, si attiverà la procedura a norma delle prescrizioni.

21.° Non venendo nello stabilito periodo prodotta la prova dell' arrivo regolare della merce al luogo destinato all' ufficio daziario donde è partita, deve questo senza indugio esigere pel caso d' esportazione all' estero il dazio competente per le merci di permessa esportazione; ma se la merce appartenesse alla classe di quelle di proibita esportazione, s' infliggeranno le prescritte pene di contrabbando all' estero, prevalendosi, onde conseguirne il pagamento, della data cauzione. Se all' opposto la prova che la merce fu regolarmente deposta giunge entro il prefisso termine all' ufficio predetto, verrà sciolta la cauzione e restituita alla parte.

22.° Se la merce fosse perita per un avvenimento accidentale durante il viaggio di mare, entro il periodo fissato a produrre la prova dell' arrivo regolare, si potrà invocare il condono della corresponsione che potesse competere giusta il precedente paragrafo qualora sia stabilita la prova del sofferto danno e del grado di esso.

B. *Determinazioni particolari pel commercio sopra porti franchi.*

23.° Il commercio esente dal dazio fra le parti territoriali giacenti entro la linea daziaria comune può esercitarsi sopra i porti franchi di Trieste e Fiume. Per ora non può aver luogo per altri porti franchi. Le mercanzie per le quali si desiderasse profittare della facilitazione del commercio per la via di mare colla franchigia del dazio non potranno deporsi segnatamente nei magazzini del porto franco di S. Giorgio in Venezia.

24.° Le merci che sopra il territorio dei porti franchi di Trieste e Fiume prendono la direzione dalla parte di mare per un' altra parte della monarchia, dovranno dall' ufficio daziario o del *trentesimo* giacente al *punto esclusivo* del territorio del porto venir legate ossia racchiuse regolarmente e suggellate; e qualora non fossero capaci di questa precauzione saranno dirette con un' esatta descrizione alla dogana generale esistente nel porto e rimesse immediatamente alla medesima senza che si possa far luogo allo scarico nel territorio del porto franco fuori dei magazzini d' ufficio.

25.° L' ufficio generale ossia la dogana dovrà regolarsi in punto alla professione daziaria totalmente secondo le determinazioni generali premesse.

26.° Le mercanzie che arrivano per mare ond' essere spedite più oltre nell' interno della monarchia, saranno tosto rimesse alla dogana; ivi saranno sottoposte del pari alle operazioni d' ufficio prescritte nelle determinazioni generali, e sotto le stesse precauzioni che sono stabilite per l' invio della merce dal punto daziario esclusivo alla dogana generale verranno dirette al competente ufficio daziario o del *trentesimo* della linea esclusiva. Del resto si dovrà poi procurarsi la certezza dell' arrivo regolare all' ultimo predetto luogo.

27.° Le merci che si trovano giacenti nei magazzini d' ufficio potranno verso una nuova dichiarazione prendere una direzione diversa, quindi anche previa la visita essere rispedite al luogo donde sono provenute, laddove fa d' uopo osservare il processo stabilito nel presente regolamento pel commercio immune dal dazio.

28.° Gli oggetti che dai depositi d' ufficio furono consegnati a particolari potranno essere spediti franchi di dazio dal porto franco in una parte territoriale giacente entro la linea daziaria soltanto nel caso che siano state

adempiute le condizioni da osservarsi in forza del regolamento daziario e del *trentesimo* per la reimportazione delle merci esportate all'estero per commercio di ventura.

29.° S'intende da sè che se le merci le quali erano destinate ad essere spedite da una ad altra parte del territorio compreso nella linea daziaria, venissero di nuovo destinate al consumo entro il circondario del porto franco, o ad essere spedite all'estero, ciò potrà aver luogo (quando non ne sia proibita l'esportazione) verso il pagamento preventivo del dazio d'uscita competente.

C. *Determinazioni speciali pel commercio coll'Ungheria.*

30.° Le massime contenute nella prescrizione presente non sono rispetto al commercio immediato fra l'Ungheria e le altre provincie per mare applicabili fuori di Fiume agli altri punti del regno litorale ungherese.

31.° Le produzioni d'origine ungherese che furono trasportate in un'altra provincia dell'impero austriaco, ivi daziate e rilasciate alla parte, venendo spedite per mare, saranno parificate interamente alle proprie produzioni delle provincie tedesche e lombardo-venete;

ciò posto, si dovrà anche a senso delle premesse determinazioni esigere il dazio d'uscita; e qualora fosse vietata la loro esportazione all'estero, dovrà essere assicurato il loro valore.

32.° Rispetto poi a que' prodotti ungheresi che dal confine dell'Ungheria vengono diretti ad un ufficio daziario tedesco, e che non passano ancora in libera disposizione della parte, nel caso che il dazio d'uscita ungherese detto *trentesimo* e il dazio d'introduzione tedesca siano già stati soddisfatti, e che ambidue questi dazj superino il dazio d'esito fissato per l'esportazione all'estero, non avrà più luogo alcun vincolo ulteriore di deposito in danaro o cauzione, ma si osserveranno soltanto le rimanenti cautele prescritte per la spedizione: se all'opposto l'estero dazio di uscita è maggiore delle summentovate due competenze prese insieme, l'importo in più formerà la misura della cauzione da presentarsi; come pure dovrà eziandio dalle parti non conosciute o poco sicure per le produzioni di vietata esportazione venir sempre assicurato il loro valore senza verun riguardo alle competenze pagate nel commercio intermediario.

33.° Per quelle merci che dall'Ungheria prendono per mare la direzione verso il regno lombardo-veneto si osserverà la disposizione

portata dal § 5.°, e per conseguenza si esigerà dall' ufficio daziario tedesco il dazio d' entrata; ed in questa conformità dovranno regolarsi segnatamente le dogane di Trieste e di Fiume.

34.° Venendo spedita della mercanzia da una provincia tedesca o dal regno lombardo-veneto per la via di mare nell' Ungheria, si esigerà nel luogo della spedizione il dazio di uscita competente pel commercio coll' Ungheria, e la misura della cauzione si limiterà semplicemente alla somma della quale il dazio d' uscita stabilito per l' esportazione all' estero superasse il premesso dazio d' esportazione del commercio intermediario. Per gli articoli di proibita esportazione non ha luogo anche in questo caso verun diffalco del dazio d' uscita pagato dal valore della merce da cautarsi.

35.° Del resto le premesse massime generali valgono pienamente anche pel trattamento delle produzioni ungheresi nel loro commercio interno per mare.

Tali sono le precise norme pel regime doganale sulla circolazione interna tra le antiche provincie ed il regno lombardo-veneto; non che sul commercio coll' Ungheria ed altri paesi situati fuori della generale linea daziaria.

Si comprenderà facilmente che le variazioni essenziali all' attuale ordine di cose si riducono

1.° A dispensare dalla formalità delle bollette o licenze doganali i trasporti per *terra* delle merci nazionali, dovendo supplire al ricapito il bollo commerciale per quelle che ne sono munite e l'obbligo della giustificazione della provenienza, giustificazione che se può sempre richiedersi in caso di dubbio sulla legittima derivazione delle mercanzie, a termini dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1803, si rende indispensabile per le manifatture ivi specificate mediante il certificato o l'equivalente regolare fattura del fabbricatore corredata delle lettere di spedizioni stradali;

2.° Ad escludere dalla libera circolazione per mare le mercanzie di quelle specie che cadono sotto i divieti d' importazione o d' esportazione, quando il trasporto voglia farsi per la scala d' uffici daziarj di classe inferiore; restringendo questa facoltà pei soli porti marittimi ove esiste una dogana principale o emporio, come a Trieste, a Fiume e Venezia; escluso però il deposito nei magazzini privati del porto franco ossia del recinto o territorio compreso nella franchigia. ....

Debbono del resto gli uffici daziarj di Lombardia uniformarsi esattamente alle superiori prescrizioni per tutto ciò che concerne il ricevimento e la spedizione delle mercanzie di libero traffico interno tanto pei trasporti

di terra, quanto per quelli di mare, facendo particolare attenzione all' importanza di riconoscere pei trasporti di mare l' integrità e l' identità delle merci in base dei ricapiti e dei distintivi daziarj per emettere i certificati d' arrivo, ed all' obbligo altresì di curare la corrispondenza di controllo colle dogane marittime dalle quali si ricevono o alle quali si dirigono le spedizioni.

Per ordine espresso superiore le intendenze devono mettere in seria avvertenza gli uffici daziarj rispettivi, perchè nella compilazione dei ricapiti e della corrispondenza sia usata la maggiore diligenza e chiarezza e nitida scrittura; dovendo poi essi astenersi dal pretendere che loro si presentino le traduzioni delle bollette tedesche in que' casi nei quali ciò non sia positivamente ordinato.

Milano, il 10 febbrajo 1828.

IL F. F. DI DIRETTORE

PECORONI.

(N.° 10.) *Il capomastro sottoposto al pagamento del contributo arti e commercio qualora intraprenda opere di fabbrica resta dispensato dalla tassa imposta come appaltatore.*

11 febbrajo 1828.

N.° 2947-147. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito stato proposto a cotesta delegazione provinciale col dispaccio 18 agosto 1827, n.° 24330-1227, cioè se un capomastro sottoposto come tale al pagamento del contributo arti e commercio dovesse essere aggravato anche di un' altra tassa qualora nella qualità di appaltatore intraprendesse opere di fabbrica, il governo, sul riflesso che il capomastro dirigente una fabbrica presa in appalto per la costruzione non può essere qualificato per un esercente arte diversa da quella per cui paga già il contributo, ha dichiarato in questo caso che non si abbia ad aggravare della seconda tassa.

Tanto si partecipa alla delegazione provinciale per di lei norma e direzione all'evenienza de' consimili futuri casi.

Milano, l'11 febbrajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 11.) *È stabilita l'età dai 20 sino di 30 anni anche a quegl' individui arrolati forzatamente al servizio militare.*

16 febbrajo 1828.

N.° 4035-545 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 24 gennajo prossimo passato, n.° 1081-108 si è degnata di partecipare che, a scioglimento di un dubbio promosso dal governo di Venezia per riguardo all' età di quegl' individui che possono essere forzatamente arrolati al servigio militare, è stato dalla stessa cancelleria di concerto col regio consiglio aulico di guerra deciso che possano venire assoggettati all'arrolamento forzato tutti coloro che per la loro età possono entrare volontarj al servigio militare, applicando sì agli uni che agli altri il § 45 della patente di coscrizione dell'anno 1820, con cui viene stabilita l' età dai venti sino ai trent' anni.

Tanto si comunica a cotesta regia delegazione provinciale per successiva sua norma.

Milano, il 16 febbrajo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 12.) *Pel rilascio delle licenze pel semplice porto d'armi resta circoscritta la spesa a centesimi novanta per la carta bollata, venendo nel resto accordata gratuitamente.*

1.° marzo 1828.

N.° 38068-6160. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

È venuto in cognizione il governo che la pratica vigente nelle diverse provincie relativamente al rilascio delle licenze pel semplice porto d'armi non è uniforme nelle provincie medesime, lo che non deve sussistere trattandosi di una prescrizione comune, e che vuol essere di conseguenza ovunque osservata con norme eguali.

E poichè vuolsi quanto ai ricapiti da prodursi dai petenti simili licenze a corredo della relativa loro istanza che non si esiga che il semplice certificato di buona condotta prescritto dalla sovrana patente 8 gennajo 1818, e quanto alla spesa che questa non oltrepassi il limite strettamente necessario per conseguire le licenze medesime, giacchè altrimenti si opererebbe in opposizione allo spirito della succitata sovrana patente ed allo scopo cui è

diretta, il governo, ritenuto che all' uopo premesso sono sufficienti tre fogli di carta col bollo da trenta centesimi cadauno, cioè uno per l' istanza, l' altro pel certificato predetto, ed il terzo pel decreto portante la licenza, che a termini della sovrana patente dev' essere accordata gratuitamente, mentre ha date coerenti disposizioni perchè si osservi ovunque questa norma, circoscrivendo la spesa predetta complessivamente a centesimi novanta, ne fa corrispondente partecipazione a codesta imperiale regia delegazione provinciale pel caso che in cotesta provincia si osservi attualmente in proposito una norma differente dalla preaccennata.

Milano, il 1.° marzo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 13.) *Gli aspiranti ad impieghi di concetto e di contabilità presso le congregazioni municipali debbono previamente sottoporsi ad un regolare esame.*

15 marzo 1828.

N.° 7111-991. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 6 corr., n.° 2180-212 si è degnata di dichiarare, sopra proposizione del governo, che da quì innanzi coloro i quali aspirano ad impieghi di concetto o di contabilità presso le congregazioni municipali debbano previamente sottoporsi presso la rispettiva delegazione provinciale ad un regolare esame sopra tutte le materie comunali e riportare da essa un certificato di corrispondente idoneità.

Se ne rendono consapevoli le imp. regie delegazioni pel corrispondente adempimento.

Milano, il 15 marzo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 14.) *È accordato indistintamente a tutti gl' impiegati anche di bassa categoria, che dopo il riacquisto di queste provincie hanno servito con fedeltà per dieci anni non interrotti, d'invocare il trattamento normale austriaco.*

27 marzo 1828.

N.° 3819-1414 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali, ecc.

L'imperiale regia camera aulica generale mediante dispaccio 31 gennajo prossimo passato, n.° 3250-313 ha partecipato che S. M. con sovrana veneratissima risoluzione 13 gennajo suddetto si degnò di accordare che, sotto le condizioni volute dall' altra sovrana risoluzione 12 settembre 1824 stata diramata colla governativa circolare 9 novembre 1824, n.° 12756-4740 C. per gl' impiegati che dopo il riacquisto di queste provincie vi servirono provvisoriamente il governo austriaco con diligenza, fedeltà ed onoratezza per dieci anni non interrotti, possa essere ne' singoli casi invocato il trattamento normale misurato sulle direttive austriache anco a favore degl' individui del personale di sorveglianza (custodi,

guardie, ecc.) e degl' inservienti di bassa categoria, non che delle vedove e degli orfani de' medesimi.

Si reca ciò a notizia di codest' imperiale regia . . . . per sua intelligenza e per opportuna sua norma ne' casi analoghi, come anche per l' ulteriore occorrente comunicazione agli uffici dipendenti.

Milano, il 27 marzo 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 15.) *Avviso portante le tariffe pei viaggiatori, pel porto delle merci e del danaro col mezzo della diligenza erariale fra Milano e Sesto Calende.*

31 marzo 1828.

N.° 902.

Imperiale regia Direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

Sabato giorno 15 del corrente mese la diligenza erariale ha ripreso le sue corse accelerate fra Milano e Sesto Calende in corrispondenza colle corse del battello a vapore il *Verbano* ogni giorno in andata e ritorno, meno la domenica, partendo da Milano alle ore sei della mattina, e da Sesto ad un' ora pomeridiana.

Si avverte che tali corse avranno luogo anche il 25 di maggio ed il 7 di settembre, quantunque siano giornate di domenica.

Milano, il 31 marzo 1828.

I. *TARIFFA pei posti dei viaggiatori.*

	INTERNO.				ESTERNO.			
	In fiorini.		In lire austr.		In fiorini.		In lire austr.	
	Fiorini.	*Carant.*	*Lire.*	*Cent.*	*Fiorini.*	*Carant.*	*Lire.*	*Cent.*
Da Milano a Rhò	—	40	2	—	—	30	1	50
Da Milano a Gallarate	1	30	4	50	1	10	3	50
Da Milano a Sesto Calende	2	10	6	50	1	30	4	50
Da Sesto Calende a Gallarate	—	40	2	—	—	30	1	50
Da Sesto Calende a Rhò	1	30	4	50	1	10	3	50
Da Sesto Calende a Milano	2	10	6	50	1	30	4	50

AVVERTENZE.

1.° Le persone che prenderanno il posto pagheranno inoltre la tassa di prenotazione nella misura di cent. 50, verso la quale tassa verrà rilasciato dall' ufficio il viglietto di prenotazione.

2.° Ai postiglioni non sarà corrisposta alcuna mancia.

II. *TARIFFA per le spedizioni delle merci.*

PESO DI VIENNA.	Peso metrico.			In fiorini.		In lire austriache.	
	Libb.	*O.*	*Gr.*	*Fior.*	*Car.*	*Lire.*	*Cent*
Sino a libb. inclusive 1	»	5	6	»	7	»	35
Da 1 sino a 2	1	1	2	»	8	»	40
» 2 » 3	1	6	8	»	10	»	50
» 3 » 4	2	2	4	»	13	»	65
» 4 » 5	2	8	0	»	17	»	85
» 5 » 6	3	3	6	»	21	1	05
» 6 » 7	3	9	2	»	25	1	25
» 7 » 8	4	4	8	»	29	1	45
» 8 » 9	5	0	4	»	33	1	65
» 9 » 10	5	6	0	»	37	1	35
» 10 » 12	6	7	2	»	42	2	10
» 12 » 14	7	8	4	»	47	2	35
» 14 » 16	8	9	6	»	52	2	60
» 16 » 18	10	0	8	»	57	2	85
» 18 » 20	11	2	0	1	2	3	10
» 20 » 25	14	0	0	1	8	3	40
» 25 » 30	16	8	0	1	14	3	70
» 30 » 35	19	6	0	1	20	4	00
» 35 » 40	22	4	0	1	26	4	30
» 40 » 50	28	0	0	1	39	4	95
» 50 » 60	33	6	0	1	49	5	45
» 60 » 70	39	2	0	2	—	6	00
» 70 » 80	44	8	0	2	12	6	60
» 80 » 90	50	4	0	2	25	7	25
» 90 » 100	56	0	0	2	38	7	90

AVVERTENZE.

1.° Pei colli di gran volume e poco peso s' accresce la tassa d' un quarto.

2.° Le carte, le quali non vengono ammesse alle impostazioni in meno del peso di una libbra, pagano il doppio sino inclusivamente a libbre cinque. Sorpassando poi tale peso, non pagano di più della tariffa suddetta.

III. *TARIFFA per le spedizioni del danaro.*

IMPORTO.										F.	C.	L.	C.
Da fior.	—	sino a fior.	10	o sieno lir.		30	aust.			»	3	»	15
»	»	10	»	»	25	»	»	75	»	»	5	»	25
»	»	25	»	»	50	»	»	150	»	»	9	»	45
»	»	50	»	»	75	»	»	225	»	»	14	»	70
»	»	75	»	»	100	»	»	300	»	»	18	»	90

AVVERTENZE.

1.° Per la spedizione d' oltre cento fiorini sino inclusivamente a fiorini 1000 aumenta la tassa sull' istessa base della tariffa quì sopra.
2.° Sorpassando l' importo della somma impostata dei fiorini 1000, è da abbonarsi alla parte sul più di fiorini 1000 un sesto della suddetta tariffa.
3.° I rotti d'un carantano sono da calcolarsi per un carantano intero.
4.° Oltre la suddetta tassa, sarà pure per ogni spedizione da esigersi il porto di una lettera semplice, e ciò senza riguardo se vi fosse o no annessa una lettera; se però vi si trovasse una lettera che sorpassasse il peso di mezzo lotto, allora si dovrà esigere la tassa per questa lettera a norma della tariffa vigente per le tasse delle lettere.
(*a*) Per danaro in argento resta stabilita in pieno vigore la suddetta tariffa.
(*b*) Per danaro in rame vale lo stesso inclusivamente sino a fiorini 12. Sorpassando quest' importo, sarà da applicarsi la tassa della tariffa per le merci.
(*c*) Per oro monetato sarà da esigersi . . . . la metà
(*d*) Per cedole di banco (Banknoten) . . . . un quarto
(*e*) Per valuta di Vienna (Einlös. und Anticip. Scheine) un sesto
(*f*) Per obbligazioni e cambiali secondo il valore manifes. un dodic.
} della tariffa per danaro in argento.
(*g*) Pietre preziose, perle, *bijouterie* e verghe d' oro sono da considerarsi per l' applicazione della tassa come oro monetato.
(*h*) Per altri oggetti e merci di valore, come sarebbe argento in verghe o lavorato, galloni o stoffe d' oro o d' argento, coralli, indaco, zafferano, quadri ed incisioni di valore, sarà da applicarsi la tassa sulla stessa base dell' argento monetato. Se però dietro il peso e la tariffa per le merci risultasse una tassa maggiore, allora sarà da esigersi quest' ultima.

(N.° 16.) *Regolamento per l' impiego delle rendite de' beneficj vacanti.*

14 aprile 1828.

N.° 2974-417 P.

REGOLAMENTO

per la ripartizione e per l' applicazione ovvero impiego delle rendite de' beneficj vacanti.

Inteso il governo a procurare la speditezza combinata coll' esattezza nelle operazioni conseguenti alle amministrazioni di beneficj vacanti assunte dai subeconomi colle norme segnate dalle *istruzioni generali* 14 settembre 1819 e dagli analoghi veglianti regolamenti quando al cadere dell' anno economico vengano a chiudersi, onde le parti private ottengano al più presto e con regolarità quanto è ad esse dovuto, e sia egualmente guarentito l' interesse de' beneficj stessi, ha determinato come segue:

1.° La ripartizione delle rendite intercalari de' beneficj giorno per giorno colla deduzione de' pesi in proporzione fra l' antecessore beneficiato o chi lo rappresenta, il nuovo provvisto ed il beneficio secondo la massima prescritta nell' *appendice* alla *norma provvisoria* in data 4 agosto 1818 è commessa d' ora in avanti ai subeconomi sulla base del conto d' amministrazione, riservatane soltanto la revisione alla direzione generale di contabilità.

2.° In conseguenza si faranno essi solleciti di compiere le riscossioni e di realizzare i generi raccolti o riscossi di ragione de' beneficj conferiti nel corso dell'anno, o di equivalentemente calcolarne il prezzo secondo le norme pratiche, onde si possa formare il conto dell'attività nitida della rendita e compilarsi quindi il progetto di ripartizione da comunicarsi alle parti interessate.

3.° La compilazione e comunicazione alle parti di questo progetto colle opportune dimostrazioni dovrà effettuarsi colla maggior sollecitudine dentro il dicembre seguente al S. Martino, od al più tardi dentro il seguente mese di gennajo.

4.° Disposti gli elementi dell'operazione suddetta, le parti interessate ne dovranno essere avvertite, onde recandosi presso il subeconomo possano farvi le loro osservazioni.

5.° Se le parti ne convengano, ne sarà steso processo verbale in loro concorso, nel quale sarà segnata la loro accettazione. Se non ne convengano, si farà processo verbale egualmente, nel quale saranno segnate le eccezioni ed osservazioni delle parti stesse.

6.° Se nell'anno nel quale accade la vacanza di un qualunque beneficio non venga esso conferito, non dovendosi per ciò ritardare l'assegno della propria competenza sulla

rendita dell' anno stesso in proporzione del periodo di godimento all' antecessore od a chi lo rappresenta, ne sarà trattato con essi entro il termine e nel modo stabilito agli articoli precedenti. Quindi conferendosi successivamente il beneficio, si fa luogo a trattare separatamente della stessa maniera col nuovo provvisto. Che se il beneficio venga conferito nell' anno stesso della vacanza, ne sarà trattato egualmente con tutte le parti interessate, rappresentandosi dal subeconomo la parte del beneficio condividente. Nel caso però che le parti private non si possano comodamente riunire in congresso comune, potrà trattarsi con ciascuna separatamente. A queste trattative sarà posto per base il conto d' amministrazione dell' anno sulla rendita della quale deve cadere la ripartizione, onde assegnare a ciascuna delle parti condividenti la propria loro competenza.

7.° Se le parti convengano, si corrisponde a ciascuna quanto è ad esse dovuto rispettivamente secondo la ripartizione accettata, facendosi però sconto di quanto ciascuna debba al beneficio od all' altra parte per qualsivoglia titolo. Che se le parti non ne convengano, si terrà in sospeso ogni pagamento fino alla superiore decisione. E poichè la ripartizione, sebbene accettata dalle parti in concorso

del subeconomo rappresentante le ragioni del beneficio, dovendosi sottoporre alla revisione della direzione centrale di contabilità, potrebb' essere notata di qualche irregolarità, e doversi quindi modificare, si farà sul totale della rendita netta la ritenuta di un *decimo* finchè non sia conosciuto il risultato della revisione, dopo la quale si fa luogo al definitivo conguaglio fra le parti condividenti.

8.° Se le circostanze importino di fare qualche abbonamento ai coloni od affittuarj per infortunj celesti o per impotenza de' medesimi al pagamento, se ne farà proposizione alle parti private, le quali se ne convengano, i subeconomi potranno convenirne per la parte del vacante e farne deduzione colla riserva alle determinazioni delle imperiali regie delegazioni, alle quali si concede l' autorità di approvare l' abbonamento.

9.° Quindi i subeconomi colla maggior sollecitudine dentro il gennajo stesso presenteranno alle imperiali regie delegazioni il conto dell' amministrazione nelle forme consuete, e col conto trasmetteranno il risultato delle trattative colle parti.

10.° Le imperiali regie delegazioni trasmettono il risultato di queste operazioni alla direzione generale di contabilità per l' opportuna revisione: quindi la direzione generale se le

trovi in ogni rapporto esatte, le dichiara regolari; e se vi trovi delle inesattezze, vi segna le correzioni; e se prima le occorra di avere delle notizie o degli schiarimenti, ne fa richiesta. La direzione generale per questi oggetti corrisponde colle regie delegazioni, dalle quali i subeconomi ricevono le relative comunicazioni.

11.° Dovendo nella ripartizione assegnarsi al beneficio la quota che gli appartiene da applicarsi od impiegarsi a profitto del beneficio stesso, così dovranno i subeconomi nel rassegnare i conti come sopra suggerirne contemporaneamente con apposito separato rapporto gli oggetti nei quali si possa la detta quota utilmente applicare, ovvero il modo col quale convenga meglio impiegarsi con frutto.

12.° Se la quota degl'intercalari non oltrepassi la somma di lire 400, e se la proposizione de' subeconomi abbia per oggetto particolari e provati bisogni de' beneficj o degli stabilimenti annessi, chiese e simili, le imperiali regie delegazioni sono autorizzate a determinarne immediatamente l'applicazione; avvertiti però i subeconomi di non corrispondere le somme assegnate senza prima assicurare che sieno realmente convertite nell'oggetto pel quale è stata permessa l'erogazione; di che dovranno essi colla ricevuta delle parti

offerire la relativa giustificazione. Delle relative disposizioni date dovranno di mano in mano le imperiali regie delegazioni colla trasmissione del conto e del riparto informarne la direzione generale di contabilità.

13.° Quando si tratti di somma maggiore delle lire 400, le proposizioni si dovranno rassegnare dagl' imperiali regj delegati al governo, al quale è riservato di determinarne l' applicazione colla stessa avvertenza quanto al dovere di assicurarne e di giustificarne l' adempimento della condizione posta all' assegno. Della stessa maniera ed a più forte ragione è riservato al governo il determinare e decidere sopra di qualunque altra domanda o quistione incidente che si riferisca ad altro qualsivoglia soggetto di provvedimento.

14.° Se non venga proposta applicazione della quota d' intercalari riferibile al beneficio ad alcun bisogno particolare del beneficio stesso o degli annessi stabilimenti, le imperiali regie delegazioni ne dovranno ordinare il deposito o l' impiego secondo l' entità della somma, e ne dirigeranno all' uopo i subeconomi vegliando per l' adempimento dell' ordine: quindi ne informeranno delle disposizioni date la direzione generale di contabilità.

15.° Si fa luogo ad ordinare il deposito interinale delle rendite intercalari prima eziandio

della verificazione e ripartizione delle rendite dell' anno, quando, continuando la vacanza de' beneficj oltre l'anno, ne debba continuare l'amministrazione presso i subeconomi. Si avverte però doversi permettere ai subeconomi di ritenerne quanto è necessario per le spese occorrenti prima della maturanza dei frutti e dell' esazione delle rendite dell' anno seguente, o per altre circostanze che le imperiali regie delegazioni siano per riconoscere legittime.

16.° Le imperiali regie delegazioni potranno determinare i casi ne' quali il deposito debba farsi alla cassa di risparmio piuttosto, ovvero alle casse provinciali. Che se altra cassa qualunque fosse in appresso autorizzata a ricevere depositi con frutto, dovrà il deposito farsi a quella cassa.

17.° Ciò che è detto de' depositi interinali da ordinarsi durante la vacanza e l' amministrazione de' subeconomi conviene tanto meglio ai depositi delle somme che nella ripartizione approvata saranno state assegnate ai beneficj conferiti se non ne venga fatta applicazione a particolare bisogno.

18.° Il ritardo per parte de' subeconomi alla presentazione de' conti tanto delle amministrazioni chiuse, quanto delle continuate se sia protratto oltre l' aprile dell' anno seguente,

quando non venga autorizzato per giusti motivi con positivo assenso delle imperiali regie delegazioni, importa che non si debba sopra di essa amministrazione imputare a credito del subeconomo l'onorario d'amministrazione.

19.° Se mai accadesse contro ogni aspettazione che alcun subeconomo ritardasse nondimeno oltre questo termine la presentazione del conto, e se per la natura del beneficio o per altra circostanza fosse indispensabile di ottenerlo prontamente, gl' imperiali regj delegati ne prescriveranno un nuovo termine perentorio non più lungo di un mese, con diffidazione che, trascorso senza effetto quel termine, sarà spedito presso il subeconomo posto in ritardo un ragioniere a sua spesa per riassumere i conti invano richiesti, a che sono essi autorizzati.

20.° Quando per parte de' subeconomi venga adempito alle superiori prescrizioni relative all'erogazione ed applicazione, ovvero al deposito ed impiego del fondo intercalare di ciascun beneficio, ne rassegneranno essi colla citazione delle relative ordinanze le regolari giustificazioni alle imperiali regie delegazioni, che le trasmetteranno all' imperiale regia direzione generale di contabilità, la quale, se nulla emerga da osservare, dichiara di averle trovate regolari; altrimenti ne riferisce al governo.

21.° Di tutte poi le amministrazioni chiuse e delle ripartizioni ed applicazioni eseguite regolarmente nel corso dell' anno la direzione generale tenendone registro, ne presenta in fine d' anno un elenco al governo, che si riserva di pronunciare l' assolutoria per tutte le amministrazioni chiuse riconosciute regolari. Inoltre la direzione generale ritenendo presso di sè l' elenco di tutti i beneficj od equivalenti patrimonj amministrati dai subeconomi, sarà attenta a cancellare i titoli sopra i quali l' amministrazione è stata chiusa, e vi riporterà di mano in mano i titoli assunti in amministrazione di nuovo, onde sia presente a tutte le amministrazioni, e colle opportune contrapposizioni de' conti resi possa conoscere i conti non renduti ed insistere pel richiamo.

22.° Quanto ai beneficj parrocchiali sussidiati dal regio erario a compimento di rendita sino alla misura minima di lire 574 si ritiene, secondo le superiori disposizioni, che pagato l'economo spirituale ed adempiti i pesi d' ogni genere, si debba riversare il sopravanzo sull' assegno di supplimento alla cassa delle intendenze; onde tacitate le parti private, non sarà d' uopo di presentarne il conto alla direzione generale di contabilità. Dovranno però i subeconomi presentare ai regj delegati

alla fine di ciascun anno l'indicazione precisa degli avanzi rifusi sopra ciascuno di simili beneficj, ed i regj delegati ne faranno trasmissione alla direzione generale di contabilità.

23.° Gli atti coi quali i subeconomi assumono l'amministrazione de' vacanti patrimonj secondo i veglianti regolamenti si continuano a trasmettere dalle regie delegazioni al governo, onde possa conoscere le vacanze che avvengano e ritenerne annotazione. In vece gli atti d' investimento ai nuovi provvisti si rimettono direttamente dai regj delegati alla direzione generale.

24.° Questo regolamento è sostituito agli articoli 11, 12 e 14 della norma provvisoria 31 maggio 1816 ed alle ordinanze circolari 29 marzo 1817, 13 gennajo 1818, 14 gennajo 1825, 20 settembre 1826 e 28 marzo 1827.

Milano, il 14 aprile 1828.

(N.° 17.) *Scioglimento del dubbio, se per l'applicazione della tassa arti e commercio si dovesse anche attualmente aver riguardo alle variazioni del 10.mo in più od in meno nella popolazione dei comuni.*

19 aprile 1828.

N.° 10945-577. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

È stato proposto al governo il dubbio, se per l'applicazione della tassa arti e commercio si dovesse anche attualmente aver riguardo alle variazioni del 10.mo in più od in meno nella popolazione dei comuni di prima, seconda o terza classe, giusta il prescritto dal decreto 14 luglio 1807, o se piuttosto l'anzidetta variazione del 10.mo in più od in meno del *maximum* stabilito per la popolazione delle tre classi dei comuni dovesse considerarsi abolita dalla successiva notificazione governativa 7 luglio 1820.

Fatto riflesso che il citato decreto 14 luglio 1807 non fu mai abrogato, e che si debbono per conseguenza considerare di prima classe i comuni che oltrepassano i 10000 abitanti, di seconda classe quelli che oltrepassano i 3000, e di terza tutti gli altri d'inferiore popolazione,

così succedendo il caso che la popolazione di un comune si aumentasse o diminuisse di $\frac{1}{10}$, ch'è appunto l'estremo voluto dal decreto 14 luglio 1807, si dovrà nell'applicazione della tassa osservare il disposto dal decreto medesimo.

Si partecipa la premessa dichiarazione a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per norma e corrispondente osservanza.

Milano, il 19 aprile 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 18.) *INTERDETTO ai professori di pubblica istruzione di coprire simultaneamente altri impieghi privati.*

28 aprile 1828.

N.° 12130-2109 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio in data del 5 corrente, n.° 1829-421 ha partecipato al governo quanto segue:

« S. M. con venerata risoluzione del 26
» p.° p.° marzo si è degnata di ordinare che
» i professori impiegati nel ramo di pubblica
» istruzione non abbiano da coprire simulta-
» neamente altri impieghi privati, come pure
» da non esercire le funzioni d'un avvocato;
» ma questa sovrana determinazione non ha
» forza retroattiva. »

Tanto il governo si affretta di comunicarle, in esecuzione degli ordini superiormente ricevuti, onde abbia a servirle di opportuna norma ed intelligenza.

Milano, il 28 aprile 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 19.) *Norme da osservarsi nella compilazione delle tabelle mercuriali.*

9 maggio 1828.

N.° 12500-1808 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Onde evitare gl' inconvenienti che sogliono nascere per l'inesattezza con cui vengono talora compilate le tabelle mercuriali, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 4 aprile p.° p.°, n.° 7826-707 ha prescritto le seguenti norme, onde siano possibilmente osservate nella compilazione di dette tabelle; al quale scopo ha ordinato di dare le opportune istruzioni e gli ordini relativi alle delegazioni provinciali.

Si faranno tenere i protocolli mercuriali sotto la sorveglianza e risponsabilità delle autorità locali, in cui dovrà essere riportata non solo la quantità d' ogni genere che fu condotta nel giorno del mercato, e dove non esiste alcuna piazza apposita di mercato quella quantità che giornalmente vi si conduce, che fu acquistata per lo stesso prezzo, ma altresì dovranno essere nei medesimi riportati regolarmente quegli acquisti che furono stabiliti dietro i soli campioni portati al mercato dai venditori, e

nel prezzo contrattato comprese le spese di condotta e di dazio.

Sopra questa prenotazione è basato l'andamento del mercato e la validità legale dei certificati dei prezzi mercuriali, i quali nei luoghi in cui vi sono giornate fisse di mercato vengono estesi nel giorno seguente; colà poi dove il trasporto e vendita fansi ogni giorno, estendonsi nell' ultimo giorno di settimana, coll' osservazione che calcolata in danaro la venduta quantità, vien chiuso il registro, calcolato il prezzo approssimativo, e questo certificato come vero valore di mercato.

A tenore di ciò in quei luoghi ove settimanalmente fansi due mercati dovrannosi inviare le conferme dei prezzi di mercato dopo d' ogni mercato da quelli all' incontro in cui settimanalmente ha luogo solo un giorno di mercato; ad una giornaliera vendita, solo dopo d'ogni settimana.

Cotesta imperiale regia delegazione resta avvertita di conformità coll' incarico di dare le corrispondenti disposizioni alle autorità comunali per l' esatta osservanza delle surriferite superiori prescrizioni.

Milano, il 9 maggio 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 20.) *DISCIPLINE da praticarsi nel concedere il permesso di trasporto di cadaveri umani da seppellirsi altrove.*

17 maggio 1828.

N.° 14925-680 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Siccome non infrequenti sono le domande pel trasporto di cadaveri umani all' oggetto di seppellirli altrove, così, perchè le imperiali regie delegazioni abbiano una norma uniforme onde regolarsi in simili casi, si trova conveniente di prescrivere quanto segue:

1.° La licenza pel trasporto de' cadaveri da un comune all'altro della stessa provincia può essere accordata dalla rispettiva delegazione. Ella può egualmente permettere un tale trasporto anche ad un comune di altra provincia dipendente da questo governo, presi in tale caso gli opportuni concerti colla delegazione della provincia vicina.

2.° Tanto in un caso, quanto nell'altro saranno da osservarsi rigorosamente le disposizioni del regolamento 3 gennajo 1821, sia riguardo al tempo che dovrà trascorrere dalla morte al seppellimento, sia riguardo al luogo

in cui questo dee eseguirsi, qual debb'essere un pubblico cimitero regolare.

Saranno inoltre da stabilirsi a norma delle circostanze e della distanza le cautele da usarsi nel trasporto, ed in ispecie che il cadavere sia chiuso in cassa ben chiusa ed incatramata o foderata di piombo, perchè non possa tramandare esalazione nociva o pericolosa alle persone che dovranno scortare il convoglio.

3.° Non sarà mai permesso il trasporto altrove dei cadaveri d'individui morti di malattia contagiosa, dovendo questi essere sepolti nel cimitero del comune cui appartengono nel modo prescritto all'art. 6 del su citato decreto.

4.° Trattandosi del trasporto di un cadavere fuori delle provincie dipendenti da questo governo o da seppellirsi in luogo privato, dovrà sempre farsene rapporto al governo stesso, che si riserva nell'accordare la relativa licenza di stabilire quelle discipline e precauzioni che a norma dei casi potranno risultare convenienti.

Milano, il 17 maggio 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 21.) *Incaricate le delegazioni d'ingiungere agli albergatori e proprietarj di stalle, nelle quali si dà pubblico alloggio a cavalli ed altri animali, di tenerle ben custodite e preservate da infezione contagiosa.*

20 maggio 1828.

N.° 14282-653. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Nei trasporti militari che si eseguiscono pel Tirolo essendo occorso che diversi cavalli conosciuti sani prima della partenza furono trovati al ritorno ammalati con glandole sospette, l' imperiale regio comando generale militare supponendo che i detti animali abbiano contratta tale malattia nelle stalle in cui si fermarono di passaggio, si è rivolto al governo domandando che sieno dati i provvedimenti opportuni ad impedire simili inconvenienti.

Se in mancanza di più positive e precise notizie in proposito il governo crede di dover prescindere da speciali indagini per la verificazione del fatto, ciò non pertanto essendo in qualunque modo di tutta l'importanza che si provveda e si prevengano gl'inconvenienti che

ben facilmente derivar potrebbero dalla poca diligenza che si ponesse dagli albergatori e proprietarj di stalle, nelle quali si dà pubblico alloggio a cavalli od a qualunque altro animale, nel tenere ben custodite e nel preservare le stalle medesime dall'infezione di malattie contagiose, s' incaricano le imperiali regie delegazioni di dare i provvedimenti che possono essere opportuni a questo riguardo, ordinando segnatamente che non si ricevano nelle stalle nelle quali si dà pubblico alloggio a cavalli, buoi ed altri animali di simili specie individui ammalati o sospetti di malattie contagiose, ed occorrendo che ciò accada inavvedutamente, o che si manifesti malattia di tal sorta in qualche animale dopo la sua accettazione, debba questo essere immediatamente e con ogni precauzione isolato e posto sotto sequestro, spurgando poi diligentemente ne' modi regolari la stalla, perchè il contagio non possa comunicarsi ad altri animali, ed in ispecialità il muccio dei cavalli, ossia cimurro.

Milano, il 20 maggio 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 22.) *È ordinato che non venga impiegato in alcun istituto di pubblica istruzione nessun forestiero come professore o maestro.*

28 maggio 1828.

N.° 15399-2704. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio del 3 andante, n.° 2418-570 ha partecipato al governo, con incarico di attenervisi esattamente sotto propria risponsabilità, che S. M. si è degnata di emanare il seguente foglio di gabinetto in data del 24 p.° p.° aprile:

« Ordino che ne' miei stati senza il mio » consenso non venga impiegato in alcun isti» tuto di pubblica istruzione nessun forestiere » come professore o maestro di qualunque » siasi materia, nemmeno in via provvisoria. »

Tanto si comunica a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma, e perchè ne renda analogamente intesi i capi di tutti gl' istituti di pubblica istruzione esistenti in cotesta provincia per la corrispondente esatta osservanza ne' contingibili casi avvenire, e con avvertenza

ai medesimi che dovranno riferire se mai pendesse tuttora qualche nomina di un individuo contemplato dalla suddetta sovrana determinazione, nel qual caso ciascuno di essi dovrà contemporaneamente sottoporre quelle proposizioni che potessero rendersi necessarie.

Milano, il 28 maggio 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 23.) *Determinazioni sul modo di regolare le riviste trimestrali delle guardie comunali.*

30 maggio 1828.

N.° 15621-2409. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendo stato promosso da alcune regie delegazioni provinciali il dubbio, se pel caso delle riviste trimestrali delle guardie comunali a termini del § 13 del piano 21 luglio 1825 possa competere alle guardie medesime la mercede giornaliera statuita al successivo § 14, e nel caso affermativo, se questa debba stare a carico del regio erario o dei rispettivi comuni, il governo ha dichiarato che sebbene

il piano predetto prescriva agl' ispettori delle guardie comunali di procedere almeno una volta ogni trimestre alla rivista delle armi e dei segnali delle guardie medesime; questa prescrizione però non importa che tale rivista debba eseguirsi radunando tutte le guardie del distretto in un giorno determinato, per lo che potendo la rivista medesima aver effetto a misura che se ne presenterà l' occasione all' ispettore anche parzialmente senza chiamare per l' oggetto stesso le guardie al capoluogo del distretto, non si rende necessario di accordare alle guardie medesime alcun compenso pel caso delle riviste preaccennate, ad eccezione di quelle guardie che per avventura avessero un salario annuo a carico dei comuni, alle quali non competerebbe per questa causa alcun parziale compenso quand' anche venissero chiamate al capoluogo del distretto all' unico scopo della rivista delle armi.

Tale dichiarazione si partecipa a codesta imperiale regia delegazione per propria norma e perchè possa istruirne di conformità gli ispettori delle guardie comunali.

Milano, il 30 maggio 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 24.) *Scioglimento del dubbio sulle procure che si emettono dagli estimati per l' intervento alle convocazioni comunali.*

30 maggio 1828.

N.° 15197-2114 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio insorto quanto alle procure che si emettono dagli estimati per l' intervento alle convocazioni comunali, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 9 corrente, n.° 10656-1108, conformemente al voto del governo, ha dichiarato « non essere, secondo il verbale e vero senso della venerata sovrana risoluzione 28 novembre 1820 (circolare del governo 11 gennajo 1821, n.° 107-30), indispensabile alla validità della mentovata procura che essa sia scritta di propria mano da un mandante che sapesse scrivere, nel qual caso però dovrà essere da lui sottoscritta e controfirmata da due testimonj. »

Ciò si partecipa ad opportuna norma della imperiale regia delegazione e per la corrispondente comunicazione ai commissarj distrettuali.

Milano, il 30 maggio 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 25.) *Resta abrogata la normale di sostituzione pubblicata in queste provincie il 21 ottobre 1816, e vengono esposte le nuove prescrizioni per l'esatta osservanza.*

N.° $\frac{3331}{P.}$ 7 giugno 1828.

CIRCOLARE.

S. M. con venerata risoluzione 24 marzo 1828, comunicata dalla presidenza dell' imp. regia camera aulica generale con dispaccio 11 aprile p.° p.°, n.° 14819-1306, ha abrogata la normale di sostituzione posta in attività nelle provincie tedesche fino dal 18 dicembre 1812, e pubblicata in queste provincie colla circolare a stampa 21 ottobre 1816, n.° 10127-2322.

Si è degnata soltanto S. M. di concedere che quegl' impiegati i quali vengono spediti fuori del sito di residenza del loro ufficio per l'interinale disimpegno di un impiego vacante abbiano a ricevere, oltre all' abbonamento prescritto delle spese di viaggio per andata e ritorno corrispondente al loro proprio rango di servizio, non che dei viaggi eventuali inerenti ai doveri dell' impiego sostituito, anche le diete che loro competono a seconda della

classe del loro proprio impiego; prescrivendo all' incontro che debbano ritenersi a favore dell' erario il trattamento annesso all' impiego sostituito, non che le competenze accessorie e gli emolumenti relativi.

Qualora vengano sostituiti in un impiego individui che non sono della classe degl' impiegati, si dovranno ai medesimi corrispondere gli emolumenti che sono annessi per sistema a tale impiego, ed in caso di sostituzione fuori del sito di loro dimora dovranno loro abbonarsi le spese di viaggio, e quindi durante il viaggio le diete analogamente al loro rango personale o dell' impiego sostituito quando essi non ne avessero uno proprio.

Se finalmente venissero destinati a sostituzioni fuori del sito di loro dimora quiescenti o pensionati, dovranno essi trattarsi siccome impiegati in attività. Nel caso di sostituzione nel sito di loro dimora entra nei loro doveri l' adoperarsi nel servizio a misura delle loro forze. Tuttavia in tali casi, quando la sostituzione sia stata ben adempiuta, potrà accordarsi o proporsi una proporzionata rimunerazione secondo la sfera degli attributi delle autorità rispettive.

Fuori dei casi di sopra indicati, nessun impiegato ha diritto a speciali competenze per la sostituzione ad un impiego che gli venga

demandata. In occasione di straordinarie circostanze soltanto che un impiegato sostituto con lunghi e particolari sforzi si distinguesse in un modo vantaggioso pel servizio, S. M. si è degnata di concedere che possa accordarsi o proporsi una proporzionata rimunerazione secondo la sfera degli attributi delle autorità rispettive.

Questa sovrana risoluzione non è applicabile ai casi nei quali si abbiano già dei diritti fondati od acquisiti al trattamento regolato sulla normale di sostituzione già vigente, nè per ora al personale della pubblica istruzione.

Queste stesse sovrane prescrizioni, che dovranno avere pieno vigore dalla data della presente, vengono rese note a tutte le autorità politiche, camerali e di finanza pel relativo esatto adempimento ed intelligenza.

Milano, il 7 giugno 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Il rango di servizio di ciascun impiegato si deve contare non già dalla data del decreto di nomina, ma dal giorno in cui fu presa la determinazione.*

10 giugno 1828.

N.° 6965-2043 C.

CIRCOLARE.

S. M. con veneratissima sovrana risoluzione in data 1.° febbrajo corrente anno, stata al governo partecipata con ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 17 aprile p.° p.°, n.° 6002-490, si è degnata di ordinare che il vero rango di servizio di ciascun impiegato debba contarsi non già dalla data del decreto di nomina che gli viene consegnato, ma dal giorno in cui fu presa la determinazione colla quale è stato nominato, e che dovrà sempre essere indicato nello stesso decreto; e che quando più impiegati siano nominati nel medesimo giorno ad un impiego di eguale categoria, debba prendere nella nuova categoria il rango avanti dell' altro quello che nell' anteriore impiego era il più anziano.

Tanto si partecipa a tutte le autorità ed uffici per loro norma e per l' ulteriore comunicazione a chi spetta.

Milano, il 10 giugno 1828.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Norme relative alla sospensione degl' impiegati dall' ufficio e dal soldo, ed intorno alla loro alimentazione.*

18 giugno 1828.

N.° 17043-2375 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette in copia un dispaccio dell' eccelsa aulica cancelleria in cui sono riportate alcune norme stabilite da S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 16 febbrajo p.° p.° relativa alla sospensione degl' impiegati dall' ufficio e dal soldo, ed intorno alla loro alimentazione.

Milano, il 18 giugno 1828.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
BROGLIO.

N.° 11757-1333. *Lombardia.*

S. M. I. e R. si è degnata con venerata risoluzione 16 febbrajo di quest' anno di prescrivere quanto segue in proposito della sospensione degli impiegati dall' ufficio e dal soldo, ed intorno alla loro alimentazione.

La sospensione d' un impiegato dall' ufficio deve seguire immediatamente in tutti i casi ove la sicurezza del servizio e il decoro dell' ufficio lo esigono, ovvero quando viene incamminata contro il medesimo la procedura legale per imputazione di colpa tale che possa derivarne la dimissione.

Alla sospensione dall' ufficio, qualora essa succeda per sospetto o per realtà di colpa, va sempre annessa la sospensione dal soldo, e se l' autorità

che sospende l' impiegato non è al tempo stesso quella a cui compete la dimissione o la nomina ai posti della categoria a cui apparteneva, deve contemporaneamente darne notizia con rapporto all' autorità rispettiva.

Nei casi nei quali deve aver luogo a beneficio dell' impiegato sospeso l' alimentazione, si deve regolarmente prendere per base nel determinarla la competenza di quiescenza però fino all' importare di due terzi dello stipendio, e se l' impiegato non contasse il numero d' anni prescritto per poter aver diritto al soldo di quiescenza se gli corrisponderà per alimentazione il *minimum* della quiescenza medesima.

Il determinare questi alimenti nei limiti dei suddetti due estremi è rimesso alle autorità competenti, le quali dovranno aver riguardo a tutte le circostanze.

Si deve parimente aver cura che le inquisizioni di questo genere siano ultimate colla possibile sollecitudine, e che quindi sia deciso senza ritardo sulla sorte dell' impiegato.

Qualora poi la sospensione non colpisse che il salario, sia come mezzo coattivo che come punizione disciplinale, continueranno ad osservare le prescrizioni vigenti, e le autorità del pari che le presidenze continueranno a procedere secondo le loro attribuzioni.

Questa sovrana risoluzione viene comunicata al governo per sua notizia e per la relativa osservanza, ed affinchè sia comunicata per l' oggetto medesimo alle autorità ed agli uffici subalterni, dovendo essa applicarsi anche agl' impiegati addetti all' amministrazione dei pubblici fondi ove ve ne sono, e agl' impiegati comunali delle regie città.

Vienna, il 17 maggio 1828.

Firmat. SAURAU.

(N.° 28.) *Ordinanza tendente ad impedire che dalle pubbliche casse vengano eseguiti incompetentemente dei pagamenti dopo la morte d'un impiegato, pensionista, ecc.*

19 giugno 1828.

N.° 7632-1736. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Direzioni, ecc.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale di concerto col supremo tribunale di giustizia ha trovato di prescrivere alcune norme all'effetto d'impedire che dopo la morte di un impiegato, pensionista od altro individuo assistito da provvisione o da assegno di grazia vengano dalle pubbliche casse eseguiti incompetentemente de' pagamenti per competenze arretrate.

Si comunica quindi a codesta . . . . copia del relativo aulico dispaccio in data 25 aprile p.° p.°, n.° 16510-1706 per norma e per l'esatta osservanza all'evenienza de' casi delle prescrizioni nello stesso dedotte.

Milano, il 19 giugno 1828.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
TORDORO'.

N.° 16510-1706.

La Camera aulica generale di finanza al Governo di Lombardia.

Onde impedire che l'erario e le casse dopo la morte d'impiegati, pensionisti, provvisionisti

o di altri individui assistiti da assegni di grazia eseguiscano de' pagamenti incompetenti per arretrati di soldo, pensione, provvisione, assegni di grazia o d'altre competenze erariali, si è divisato di concerto col supremo tribunale di giustizia d'emanare la seguente ordinazione:

1.° Che qualora gli arretrati di soldo, pensione, provvisione o d'assegni di grazia dovuti ad individui defunti

a. Vengano liquidati ancor prima che sia terminata la ventilazione della loro eredità e siano disponibili pel pagamento presso le casse, e contemporaneamente

b. Che se l'autorità ventilatrice è nazionale, abbiansi da pagare le rispettive somme contro regolare quitanza di quella persona che fu a ciò espressamente autorizzata da parte dell'autorità incaricata della ventilazione medesima, e che nel caso

2.° In cui la succennata liquidazione

a. Venisse compiuta soltanto dopo esaurita la ventilazione della sostanza lasciata dai defunti creditori erariali, oppure

b. Che la loro morte fosse avvenuta nelle riacquistate provincie d'Illiria o d'Italia in un tempo in cui non era colà in vigore peranco il codice generale civile austriaco, cosicchè dovevasi allora rilasciare agli eredi *ipso jure* la sostanza lasciata dal defunto; e finalmente

c. Che se l'autorità ventilatrice fosse estera, bastar possa agli eredi per riscuotere la produzione d'un documento legittimativo emesso in valida forma dalla respettiva autorità ventilatrice nazionale od estera, o da altra autorità competente, semprechè però un tale documento, se fu emesso all'estero, sia corroborato e confermato per iscritto, in punto alla sua autenticità e regolarità, da

parte d'una imperiale regia legazione o d'un console austriaco.

Si partecipa a codesto governo una tale prescrizione per sua notizia e perchè debba farla conoscere alle casse subalterne per loro norma e per l'esatta osservanza.

Vienna, il 25 aprile 1828.

Firmat. PURKART.

(N.° 29.) *Norme uniformi nei depositi per le aste e nelle fidejussioni a cauzione dei contratti.*

24 giugno 1828.

N.° 17570-2696 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa cancelleria aulica unita, all'intento di stabilire nel regno lombardo-veneto una uniformità nei depositi per le aste e nelle fidejussioni a cauzione dei contratti relativi, si è compiaciuta con suo dispaccio in data 30 maggio p.° p.°, n.° 11763-1227 di ordinare quanto segue:

1.° I depositi a cauzione delle aste restano fissati in ragione del 10 per 100 del prezzo di stima.

2.° Le fidejussioni a cauzione dei contratti, quando si tratti di opere di nuova costruzione, si proporranno di volta in volta dall'ingegnere

autore del progetto nella misura richiesta dalla natura ed importanza dell' opera e dalle circostanze, sulla quale proposizione dovrà decidere l' ufficio cui spetta l' approvazione del progetto e del contratto.

3.° Le cauzioni pei contratti di manutenzione dovranno consistere nell' importo di un' annata del canone.

Tanto le si partecipa per opportuna intelligenza e norma nei casi contingibili.

Milano, il 24 giugno 1828.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 30.) *La franchigia del dazio di transito concessa al porto franco di San Giorgio è applicata per tutte le mercanzie provenienti dall' estero che passano per le provincie del regno lombardo-veneto.*

25 giugno 1828.

N.° 7986-1237 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo all' imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

L' imperiale regia camera aulica generale avendo presa ad esame la questione, se il beneficio dell' esenzione dal dazio portato dal

decreto del governo italiano 7 dicembre 1807 per le merci di transito che passano pel porto franco di S. Giorgio abbiasi ad estendere unicamente al territorio delle provincie venete, oppure a tutto il circondario componente il regno lombardo-veneto, ha con ossequiato dispaccio 18 maggio prossimo scorso, n.° 1697-123 dichiarato che questa franchigia del dazio di transito concessa al porto franco di S. Giorgio debba essere applicata a favore di tutte le mercanzie di transito che toccano quel porto, sia che provengano dall' estero, passando per le provincie venete, od anche contemporaneamente per quelle di Lombardia, o che transitando per essa passano all' estero.

Si comunica questa superiore dichiarazione all' imperiale regia direzione in risposta a' suoi rapporti 19 novembre 1824, n.° 16258-8287, 23 ottobre 1825, n.° 16914-8401 e successivi 10 e 23 gennajo a. c., n.i 181-93 = 1099-579, e la s' incarica di dare agli uffici doganali da lei dipendenti le opportune istruzioni di esecuzione.

Milano, il 25 giugno 1828.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 31.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1828, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 39702–2041.

Schöpfer Antonio e *Pelican Federico:* rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni due decorribili dal 16 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio 3 dicembre 1827 n.° 30949–2675, per l'invenzione « del- » l'acqua artefatta minerale di Karlstadt. »

N.° 2. N.° 39702–2041.

Böhm Giuseppe: rinuncia spontanea al privilegio di anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1825, come dal dispaccio aulico 3 dicembre 1827 n.° 30949–2675, pel miglioramento « dell'apparato da distillare l'acquavite. »

N.° 3. N.° 406–22.

A *Lahner Giuseppe* e *Machts Francesco* fabbricatori di merci di rame argentato (*plaqué*) in Vienna; proroga di anni tre ad essi accordata il 22 novembre 1827 per l'esercizio del privilegio duraturo anni cinque decorribili dal 28 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio 19 dicembre 1827 n.° 32129–2757, per la scoperta « di fabbricare » in un modo migliore e più sollecito diverse manifat- » ture di rame e tombacco *plaqué* all'inglese. »

N.° 4. N.° 1091-53.

Streicher Anna ed il di lei figlio: rinuncia al privilegio esclusivo di un anno ad essi concesso il 1.° novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 22 dicembre detto n.° 32310-2773, per l'invenzione « di applicare delle » tavole armoniche di metallo ai pianoforti. »

N.° 5. N.° 1416-72.

A *Kalsner Antonio:* cessione fattagli da *Lunger Emanuele* del privilegio esclusivo accordatogli il 7 novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 12 dicembre detto n.° 50698-3492, pel miglioramento « nella fabbrica- » zione dell'acquavite, del rosolio e dell'aceto. »

N.° 6. N.° 1588-90.

Weinberger Adamo: rinuncia spontanea al privilegio di dieci anni accordatogli il 13 ottobre 1824, come dal dispaccio aulico 24 dicembre 1827 n.° 32843-2813, per l'invenzione « di un apparato a vapore ad uso di cu- » cina. »

N.° 7. N.° 2031-109.

Dischon Giacomo: annullamento, per mancanza di chiarezza nella descrizione suggellata, del privilegio esclusivo di anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1826, come dal dispaccio aulico 27 dicembre 1827 n.° 33279-2856, per l'invenzione ed il miglioramento « dell'acconciatura » de' panni e di tutte le sorte di stoffe di lana. »

N.° 8. N.° 2954–148.

Ehlens Gioachimo: rinuncia spontanea al privilegio di tre anni accordatogli il 20 gennajo 1824 e prorogato per altri tre anni l' 11 febbrajo 1827, come dall' aulico dispaccio 9 gennajo 1828 n.° 525-52, pel miglioramento « nei clavicembali consistente nell' applicare al di » sopra dell' arco armonico del cembalo un ponticello » doppio di metallo, ferro, ottone o legno. »

N.° 9. N.° 3172–162.

Di Lerchenthal Renato figlio ed erede di *Benedetto di Lerchenthal:* rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni cinque decorribili dal 26 giugno 1826, come dall'aulico dispaccio 15 gennajo 1828 n.° 1072-84, per l' invenzione « di un così detto *jeu d'esprit* con» sistente nel formare i più bei disegni a guisa di mo» saico di tutti i colori con inesauribile ed arbitraria » variazione. »

N.° 10. N.° 37444–1917.

A *Selka Giacomo Vincenzo* ed alla di lui consorte dimoranti in Vienna per anni due decorribili dal 12 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio 10 novembre detto n.° 29425–2568, pel miglioramento « della cal» zatura degli uomini e delle donne. Le calze e gli » scappini da essi fabbricati non cagionano alcuna com» pressione o fregamento, nè producono calli o sudore. » Essi adattansi bene alla forma del piede senz' alcuna » legatura. Gl' inventori per mezzo di particolare ap» parecchio sanno assicurare le scarpe e gli scappini » dalla penetrazione di qualunque umidità e renderli » più durevoli. »

N.° 11. N.° 37444-1917.

A *Selka Francesco* e *Giuseppe* dimoranti in Vienna per anni due decorribili dal 12 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 10 novembre detto n.° 29425-2568, pel miglioramento « delle teste e canne da pipa, per » cui il fumare riesce più gradito. Queste canne non » producono cattivo odore, ed introducendole nell' aper- » tura della testa non la spaccano. »

N.° 12. N.° 37444-1917.

A *Stenko Procopio* dimorante in Vienna per anni tre decorribili dal 12 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio 10 novembre detto n.° 29425-2568, per l' invenzione « di fabbricare da diversi oggetti vegetabili » una tinta nera sotto il nome di nero di Vienna, che » supera tutte le tinte nere finora conosciute. Dal corpo » morto si ricava ancora una sostanza particolare da » applicarsi vantaggiosamente ai finimenti dei cavalli, » alle scarpe ed alle pelli delle carrozze. »

N.° 13. N.° 37444-1917.

A *Demuth Carlo* lattoniere a Funfhaus per due anni decorribili dal 12 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio 10 novembre detto n.° 29425-2568, 1.° per l' invenzione « di fabbricare dei lumi da notte senza stoppini, i » quali danno una fiamma chiarissima e consumano » soltanto un *loth* d' olio in dodici ore. Questo metodo » è applicabile a tutte le specie di lampade »; 2.° pel miglioramento « di tutte le specie di lampade, che » somministrano una fiamma chiarissima e consumano » poco olio. »

N.° 14. N.° 37444-1917.

A *Seussen Giovanni* fabbricatore d'olio a Sischowitz in Moravia per anni cinque decorribili dal 12 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 10 novembre detto n.° 29425-2568, per l'invenzione « di una macchina » di ferro fuso e battuto che rimpiazza le pietre ed i » cilindri coi quali si frantumano i semi d'olio. I van- » taggi di essa macchina consistono in ciò, che i semi » contenenti dell'olio non abbisognano di essere ba- » gnati; che i medesimi per mezzo di un solo strettojo » a mano lasciano in una sola volta tutto l'olio più » puro; che la macchina è semplice, occupa poco spa- » zio, non costa tanto quanto un mulino da olio, e che » colla forza di un cavallo somministra in ventiquattro » ore il seme sufficiente per cinque centinaja d'olio. » La medesima può essere collocata a fianco od al di- » sopra di qualunque mulino od ordigno di ruote. »

N.° 15. N.° 37444-1917.

Ad *Oudart Angelo Antonio* domestico in Vienna per cinque anni decorribili dal 12 ottobre 1827, come dal dispaccio aulico 10 novembre detto n.° 29425-2568, per l'invenzione « di una tromba idraulica per con- » durre l'acqua dai pozzi od i liquidi dalle botti nei » piani superiori sino all'altezza di 30 a 32 piedi. I » vantaggi di questa macchina consistono in ciò, che » la quantità delle bevande non occorrente può essere » repressa, e che i fluidi essendo torbidi si chiari- » scono assai. Qualora la cantina sia distante dal luogo » della vendita della bevanda, si può far uso di tubi » intermedj. »

N.° 16. N.° 37444–1917.

A *Selka Vincenzo Giacomo* dimorante in Vienna per anni due decorribili dal 12 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio 10 novembre detto n.° 29425–2568, per l' invenzione « di sciogliere la neve mediante una mac» china e di condurre l' acqua di neve per mezzo di » condotti nei canali. Quest' operazione è meno costosa » del solito processo, giacchè si risparmiano le spese » di trasporto della neve e dei consueti utensili. »

N.° 17. N.° 37444–1917.

A *Millien Giacomo Filippo Celestino* chimico dimorante in Milano nella contrada del Foppone al n.° 5472 per anni cinque decorribili dal 12 ottobre 1827, come dal dispaccio aulico 10 novembre detto n.° 29425–2568, pel ritrovato « di completi bagni portatili consistenti » nella bagnaruola, nell' acqua calda e fredda e nella » necessaria biancheria calda. Questi bagni arrecano » inoltre il vantaggio che si può dare ai medesimi qua» lunque temperatura a piacere. »

N.° 18. N.° 38566–1969.

A *Streicher Anna* e figlio fabbricatori di clavicembali in Vienna per un anno decorribile dal 1.° novembre 1827, come dall' aulico dispaccio 24 detto n.° 30527–2642, pel miglioramento « introdotto nei fortepiani di qualsi» voglia forma, applicandovi la cassa armonica di me» tallo in vece del legno, cioè di acciajo, di rame o di » ottone, secondo il metodo usato in Inghilterra, per » cui l' istromento riesce più solido ed acquista un » tuono migliore. »

N.° 19. N.° 38566–1969.

A *Chowanek Francesco* alunno presso l' ufficio delle foreste ed a *Barth Giovanni* cinturajo a Teschen per anni cinque decorribili dal 1.° novembre 1827, come dall' aulico dispaccio 24 detto n.° 30527–2642, per l' invenzione « di una nuova specie di capsole per le armi » da fuoco della forma e grandezza di un oriuolo da » tasca, il di cui interno debb' essere costruito in guisa » che possano starvi 66 capsolette di rame. Una di » queste, mettendo l' apertura sopra un pistone, resta » sul medesimo, ed un' altra capsoletta rimpiazza il » luogo della precedente, e così di mano in mano sino » all' ultima. Siffatto metodo può essere applicato a tutti » i fucili da caccia e da guerra muniti di pistoni, » senza perdere o guastare una capsola, come ebbe » luogo di frequente con quelle finora usate. »

N.° 20. N.° 38566–1969.

A *Wiesenburg Antonio* fabbricatore di nastri in Vienna per due anni decorribili dal 1.° novembre 1827, come dall' aulico dispaccio 24 detto n.° 30527–2642, per l' invenzione « di applicare, mediante un cilindro ed » un apparecchio apposito, diversi disegni eguali alle » cinture di seta o di cuojo usate dalle signore, per » cui le cinture medesime riescono più durevoli e co- » stano meno. »

N.° 21. N.° 38566–1969.

A *Rietter Michele* fabbricatore di cappelli di seta in Vienna per anni cinque decorribili dal 1.° novembre

1827, come dall'aulico dispaccio 24 detto n.° 30527-2642, per l'invenzione « di apprettare i cappelli di seta e di » feltro, imbevendoli di una nuova massa composta » totalmente di oggetti vegetabili, per cui ricevono una » specie d'inverniciatura che li rende più solidi, elastici » ed impenetrabili all'acqua. I cappelli di questa spe- » cie sono più leggieri e non si rompono. Anche i cap- » pelli vecchi possono essere rimodernati con tale me- » todo. »

N.° 22. N.° 38566-1969.

A *Gemperle Giovanni Battista* in Vienna per anni due decorribili dal 1.° novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 24 detto n.° 30527-2642, pel miglioramento « del surrogato di caffè, che non nuoce in alcun » modo alla salute, è del tutto simile al caffè naturale » ed ha un sapore assai più grato. Esso è più a buon » prezzo del surrogato finora conosciuto. »

N.° 23. N.° 39399-2014.

Ad *Harsch Antonio Giorgio* fabbricatore di ceralacca in Vienna per un anno decorribile dal 28 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 1.° dicembre detto n.° 31225-2688, pel miglioramento « 1.° di fondere in » forme di metallo una qualità di cera di Spagna mar- » morizzata di tre o quattro colori; 2.° di ottenere con » siffatta fusione la cera più bella e più fina che per » lo passato, e migliore di quella proveniente dall'estero, » senza alterazione del prezzo della medesima. »

N.° 24. N.° 39399-2014.

A *Krebel Anna* cavamacchie in Vienna per due anni, decorribili dal 28 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio 1.° dicembre detto n.° 31225-2688, pel ritrovato « di rendere impenetrabili all' acqua gli scappini » di qualsivoglia stoffa sì da uomo che da donna, per » cui i piedi restano sempre asciutti e caldi. »

N.° 25. N.° 39399-2014.

Ad *Haber Vincenzo* e *Schatel Enrico* svizzeri domiciliati in Milano per anni cinque decorribili dal 28 ottobre 1827, come dal dispaccio aulico 1.° dicembre detto, n.° 31225-2688, per l' invenzione ed il miglioramento « 1.° di preparare diverse qualità di materie naturali » ed artifiziali di fermentazione, le quali si conservano » molto tempo e possono essere trasportate in qualun» que stagione dell' anno. Uno di questi mezzi, serve » per la fermentazione d' ingredienti spiritosi e degli » aciduli, e per ischiarire l' aceto; 2.° di scolorire » e render bianche mediante il carbone animale le » bevande di natura dolce e spiritosa, come il vino e » l' aceto, senza alterare la loro qualità intrinseca. »

N.° 26. N.° 39399-2014.

A *Braun Carlo* intendente di economia in Vienna ed a *Wägner Francesco* tecnico a Neuhof per anni cinque, decorribili dal 28 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio 1.° dicembre detto n.° 31225-2688, per l' invenzione « 1.° di fabbricare da tutti i generi di grani,

» come anche dai pomi di terra, mediante l'estrazione
» ed il sollecito modo di raffreddamento del materiale,
» una maggiore quantità di spirito d'acquavite e di ro-
» solio; 2.° di cavare, mediante un nuovo apparecchio
» da acquavite e spirito combinato con una macchina
» atta a schiarir il vapore, un fluido spiritoso netto e
» separato da tutte le parti empireumatiche, dal che si
» ottengono varj vantaggi e risparmj. »

N.° 27. N.° 39399–2014.

A *Redingson Tobia* in Vienna per anni cinque decorribili dal 28 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 1.° dicembre detto n.° 31225–2688, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare, mediante l'applicazione » di cilindri radicali nuovamente ritrovati, gli apparec- » chi d'illuminazione in guisa che essi col mezzo di » un doppio passaggio d'aria e senza cagionare nè odore, » nè vapore spandono la maggiore quantità di luce pos- » sibile. Si distinguono dalla solita costruzione pel mi- » glioramento di essere fabbricati di metallo ed inver- » niciati col vero bronzo inglese. »

N.° 28. N.° 39400–2015.

A *Schultus Francesco* macchinista a Wiener-Neustadt per anni cinque decorribili dal 23 ottobre 1827, come dal dispaccio aulico 1.° dicembre detto n.° 30838–2671, per l'invenzione « di una cerniera e di un congegno da » compressione con leve applicato ai filatoi da cotone » grosso e fino, ed agli ordigni per istendere il cotone

» giusta il sistema di due, tre e quattro cilindri, dal che
» risulta il vantaggio 1.° che esso serve per le sud-
» dette macchine come ordigno di compressione in luogo
» delle selle finora usate; 2.° che con tale mezzo si
» ottiene una compressione eguale, e la merce riesce
» migliore; 3.° che le parti consistenti di siffatto con-
» gegno di compressione formano un insieme forte e
» durevole. A ciò si aggiunge ancora che cangiandosi
» la macchina, o essendo il cotone più corto o più lungo,
» il congegno si compone da sè, per cui può facilmente
» essere maneggiato dai lavoratori nel filatojo. »

N.° 29. N.° 39400-2015.

A *Riehm Guglielmo* lavoratore in oggetti laminati in Vienna per un anno decorribile dal 23 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio 1.° dicembre detto n.° 30838-2671 pel miglioramento « delle lampade da notte senza stop-
» pini consistente in ciò, 1.° che il guscio galleggiante
» sull' olio è munito di un margine alto e concavo,
» per cui l' olio non passa al disopra del margine stesso,
» e nel fondo trovasi un tubetto nel quale è introdotto
» un piccolo turacciolo; 2.° che il tubetto di vetro è
» ficcato entro un piccolo turacciolo, per cui rompendosi
» il tubetto, facilmente se ne introduce un altro e si
» può accrescere o diminuire la fiamma del lume. »

N.° 30. N.° 39400-2015.

A *Reimpacher Enrico* stagnajo a Grätz per anni tre decorribili dal 23 ottobre 1827, come dall' aulico dispaccio

1.° dicembre detto n.° 30838–2671, per l'invenzione „ di dare il getto ai coperchi dei bicchieri da birra in „ guisa che non abbisognano d'altro apparecchio e che „ non ostante sono più belli, più solidi e più a buon „ prezzo de' soliti. „

N.° 31. N.° 39400–2015.

A *Leitenberger Odoardo* direttore di fabbrica a Neu-reichstadt in Boemia per anni dieci decorribili dal 23 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 1.° dicembre detto n.° 30838–2671, per l'invenzione « 1.° di un „ nuovo metodo di fabbricare de' cilindri metallici onde „ stampare le tele di cotone con disegni finora quasi „ inarrivabili; 2.° di una nuova macchina per mettere „ questo nuovo metodo in esecuzione, denominata *ca-* „ *laydografo meccanico* per incisioni e disegni, la quale „ si distingue per la novità del principio e del macchi- „ nismo e pe' variati disegni che se ne possono ottenere, „ come circoli, ovali, forme a chiocciola, tutte le fi- „ gure ad angoli, rosette, intrusi, fiori e foglie, ecc. La „ macchina li trasporta e gl'incide in varj modi ed in „ grande quantità sul cilindro al pari del *caleidoscopio.* „

N.° 32. N.° 39400–2015.

A *Goldmann Matteo* in Vienna per un anno decorribile dal 23 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 1.° dicembre detto n.° 30838–2671, per l'invenzione « di „ fabbricare talloni per gli stivali degli uomini e delle „ donne, i quali superano in eleganza quelli di corame „ ed hanno maggiore resistenza. „

N.° 33. N.° 39589-2030.

A *Demuth Carlo* lattoniere a Fünfhaus per anni due decorribili dal 22 novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 9 dicembre detto n.° 31801-2724, pel ritrovato « di fabbricare diversi oggetti dal filo di metallo, dallo » zinco e da altre lastre di metallo, cioè 1.° dal filo » intrecciato diversi cesti per contener frutta, serbatoi » per porvi le carni ed altri cibi, coperchi, visiere, » maschere, ecc.; 2.° dallo zinco e da altre lastre di » metallo, lampade di varie forme tanto lisce quanto » inverniciate, come ornamenti in oro, *cabarè*, can- » dellieri, smoccolatoi, catinelle, calamai, zuccheriere » e macchine da caffè, i quali oggetti sono stagnati in- » ternamente alla foggia inglese. »

N.° 34. N.° 39589-2030.

A *Ram Raimondo* in Vienna per anni tre decorribili dal 22 novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 9 dicembre detto n.° 31801-2724, pel miglioramento « di » fabbricare il surrogato di caffè tedesco in guisa che » acquista un miglior sapore dei soliti surrogati di caffè » e non vi occorre tanto zucchero per dolcificarlo. »

N.° 35. N.° 39589-2030.

A *Kähler Federico* in Vienna per anni due decorribili dal 22 novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 9 dicembre detto n.° 31801-2724, pel miglioramento « in- » trodotto nella fabbricazione del pan pepato e per la » composizione d'una qualità di canditi ambidue all'uso » di Berlino. »

N.° 36. N.° 39589-2030.

A *Roebke Giovanni* sarto in Vienna per anni tre decorribili dal 22 novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 9 dicembre detto n.° 31801-2724, per l'invenzione « di fare tutte le specie di abiti da uomo secondo le » regole dell'ottica e giusta i calcoli matematici, per » cui riesce affatto superfluo il prendere la misura, e » da ciò deriva il vantaggio 1.° che si risparmia molto » nella compera della stoffa occorrente per gli abiti; » 2.° che gli abiti stessi ricevono una migliore appa- » renza e si adattano più al corpo umano. »

N.° 37. N.° 52-3.

A *Kreuterer Carlo* in Vienna per un anno decorribile dal 2 dicembre 1827, come dall'aulico dispaccio 16 detto n.° 32367-2778, per l'invenzione « di una nuova » macchina da trasporto, della quale si può far uso » col mezzo di un piano di ferro o senza il medesimo, » risparmiando la metà della forza da tiro. Questa mac- » china con eguale proporzione del peso deve costare » due terzi meno dei soliti carri. Essa non pregiudica » le strade, giacchè non ha luogo l'inconveniente che » le ruote vi producano dei tagli. »

N.° 38. N.° 52-3.

A *Steiner Ernesto Francesco* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1827, come dall'aulico dispaccio 16 detto n.° 32367-2778, per l'invenzione ed

il miglioramento « dell' inchiostro nero e rosso e di
» un'altra qualità d'inchiostro nero stabile per marcare
» la biancheria, non che delle punte da pastello. L'inven-
» tore secondo un nuovo processo dà il colore bleu alla
» lana e fabbrica una materia impenetrabile all'acqua
» da applicarsi alle pelli, agli stivali, ecc. »

N.° 39. N.° 52-3.

A *Rabe Enrico* fabbricatore di oggetti di terra di grès a Znaim in Moravia per anni otto decorribili dal 2 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 16 detto n.° 32367-2778, pel miglioramento « dei vasi fabbricati
» colla terra di grès, non che del vasellame bruno e
» nero da cucina. I primi sono più confacenti alla sa-
» lute, si distinguono pel color bianco ed assomigliano
» in bontà alla porcellana. Il secondo in confronto del
» solito vasellame da cucina è rimarchevole per la
» bellezza e la durata, ed è egualmente migliore ri-
» guardo alla salute. »

N.° 40. N.° 52-3.

A *Reich Carlo* e *Ferdinando* dimoranti in Vienna per anni tre decorribili dal 2 dicembre 1827, come dall'aulico dispaccio 16 detto n.° 32367-2778, per l'invenzione
« di costruire i pozzi senza legno ed in guisa che le
» parti principali di essi sono composte parte di ferro
» fuso, parte di ferro battuto e parte di un poco di
» ottone; questi pozzi acquistano perciò grande dure-
» volezza e rare volte abbisognano di essere riparati. »

N.° 41. N.° 2243-118.

A *Dimand Simone* e *Kan Simone* negozianti a Pesth per anni cinque decorribili dal 12 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 25 detto n.° 32975-2827, pel miglioramento « 1.° di purgare mediante una macchina nuovamente inventata tutte le granaglie dalla sabbia, dalla polvere e da altre immondizie; 2.° di ricavare con poca fatica una più bella, più pura ed abbondante qualità di farina da tutte le specie di granaglia. »

N.° 42. N.° 2243-118.

Ad *Haas Filippo* tessitore in Vienna per anni due decorribili dal 12 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 25 detto n.° 32975-2827, per l' invenzione « di fabbricare sul solito telajo in una volta sola nastri di tutte le specie e colori, di qualsivoglia numero e larghezza non solamente di seta, ma anche di cotone. »

N.° 43. N.° 2243-118.

A *Vallet Giuseppe* di Genova, dimorante in Milano nella contrada di S. Paolo al n.° 947, per anni cinque decorribili dal 12 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 25 detto n.° 32975-2827, pel miglioramento « della sua macchina atta a fabbricare in un modo migliore i denti de' pettini d' avorio, di bosso, di corno e d' altro materiale, per cui l' inventore ottiene la doppia quantità di pettini nel medesimo tempo, senz' aumentare il numero dei lavoratori. »

N.° 44. N.° 2243-118.

A *Mayer Matteo* lavoratore di piombo a Bleyberg per anni cinque decorribili dal 12 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 25 detto n.° 32975-2827, per l' invenzione « di far saltare, mediante un processo par- » ticolare, nelle miniere, negli scavi e nelle cave per- » pendicolari le parti del minerale, con un sesto della » polvere finora necessaria ed in uno spazio di tempo » più breve il doppio ed anche secondo le circostanze » il quadruplo, senza far uso di polvere. »

N.° 45. N.° 2243-118.

A *Lafite Federico* ed a *Weber Francesco* dimoranti in Grätz per anni cinque decorribili dal 12 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 25 detto n.° 32975-2827, per l' invenzione « 1.° di fabbricare mobili, pa- » vimenti, porte e parapetti in modo che non si pie- » gano, nè si spaccano; 2.° d' asciugare presto e con » sicurezza tutte le qualità di legno in guisa che i mo- » bili fabbricatine possono trovarsi in luoghi umidi e » secchi senza cangiar forma, e che i mobili stessi » diventano perciò più compatti e più durevoli. »

N.° 46. N.° 2243-118.

A *Weichsel Antonio* cancellista presso la direzione provinciale delle costruzioni in Grätz per anni cinque decorribili dal 12 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 25 detto n.° 32975-2827, pel miglioramento

» 1.° di purgare o d'indurire il sego per candele di
» tavola in guisa che ardono più chiare e per mag-
» gior tempo delle solite senza scolare; 2.° di fab-
» bricare gli stoppini concavi in modo che ardono con
» una fiamma più viva e più eguale, ed impediscono
» lo scolo delle candele. »

N.° 47. N.° 32975-2828.

Ad *Hubineck Matteo* falegname in Vienna per anni due decorribili dal 12 dicembre 1827, come dall'aulico dispaccio 25 detto n.° 32975-2827, pel miglioramento « delle macchine destinate a tagliare il tabacco, le
» quali, mediante la costruzione circolare del coltello
» e di una ruota a slancio, vengono combinate in gui-
» sa che una persona in una giornata può tagliare
» facilmente varie centinaja di tabacco dalla qualità
» più grossa alla più fina. »

N.° 48. N.° 3192-164.

A *Cirzik Pietro Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 dicembre 1827, come dall'aulico dispaccio 14 gennajo 1828 n.° 801-71, pel ritrovato « di una composizione di cemento, il quale dev'essere
» preferito al cemento romano, che si ritiene perduto,
» e si vuole che sia superiore al medesimo. Le qualità
» essenziali di tale cemento consistono in ciò, 1.° che
» in poco tempo forma una massa dura tanto all'aria,
» quanto nell'acqua; 2.° che impedisce la penetrazione
» dell'acqua; 3.° che si può farne uso per diversi la-
» vori. Col mezzo del cemento suddetto si costruiscono

» terrazzi e fontane in guisa che per molto tempo non
» abbisognano di riparazioni, e si rendono asciutti con
» esso i muri umidi, le abitazioni, i magazzini e le can-
» tine. Se ne può costruire anche dei tetti senza tegole
» ed assicelle, assicurandoli al di fuori contro qualun-
» que pericolo d'incendio, e si rendono pure con esso
» gli utensili di legno impenetrabili all'acqua. Questo
» cemento è ugualmente utile per intonacare le case e
» per fabbricare diversi oggetti, come finestre, imposte
» delle porte, figure, ecc.; ed essendo composto di una
» polvere può essere trasportato nei paesi più remoti. »

N.° 49. N.° 3192-164.

A *Böhm Vincenzo* fabbricatore di sapone a Nikolsdorf per anni cinque decorribili dal 26 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 14 gennajo 1828 n.° 801-71, pel miglioramento « di fondere secondo il suo metodo pri-
» vilegiato più presto e più puro il sego e tutti i
» grassi animali mediante un nuovo apparecchio ap-
» plicato al vaso di fusione, e di fabbricare candele di
» sego d'ogni specie che ardono più chiaramente, come
» pure il sapone della migliore qualità mediante l'ap-
» plicazione dei vapori d'acqua. »

N.° 50. N.° 3192-164.

A *Campana Pietro* e *Girardelli Marco* fabbricatori di oggetti di lana a Gandino, provincia di Bergamo, per anni cinque decorribili dal 26 dicembre 1827, come dall' aulico dispaccio 14 gennajo 1828 n.° 801-71, per l'invenzione e pel miglioramento « di fabbricare coperte
» di lana fina secondo il metodo francese. »

N.° 51. N.° 3192–164.

A *Davis Guglielmo* dimorante in Vienna per anni sette decorribili dal 26 dicembre 1827, come dall'aulico dispaccio 14 gennajo 1828 n.° 801–71, per l'invenzione « di separare con una macchina semplicissima » le pietre nobili, l'oro, l'argento ed altri metalli dalle » parti eterogenee di pietre o di terra. Questo processo » è totalmente diverso da quello usitato nell'Austria. »

N.° 52. N.° 3192–164.

Ad *Albert Carlo* e per esso al di lui procuratore *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 dicembre 1827, come dall'aulico dispaccio 14 gennajo 1828 n.° 801–71, pel miglioramento « del meccanismo che serve alla fab» bricazione dei panni e d'altre stoffe di lana, per » cui l'operazione dello spazzettare e del cardeggiare » dei panni medesimi viene effettuata in modo più » economico ed all'intento di dare ad essi una lucen» tezza più durevole. Si ottiene principalmente da ciò » 1.° di sottoporre i panni alle macchine da spazzettare » e cardeggiare tosto che vengono dal telajo; 2.° di » esporre i panni all'effetto del vapore o dell'acqua; » 3.° di applicare l'effetto della macchina, non che del » vapore e dell'acqua ad ambedue le parti della stoffa; » 4.° di costruire la macchina onde servirsene come » macchina da spazzettare o da cardeggiare; 5.° di vol» tare per mezzo della macchina le stoffe sopra un ci» lindro indipendente; 6.° di riscaldare i panni e le » stoffe in un modo economico, e migliorare per ciò la

» qualità dei medesimi; 7.° di nettarli per mezzo di
» una nuova macchina da spazzetta prima che passino
» sotto il cilindro. »

N.° 53. N.° 3410–177.

Ad *Abadon* e *Schächter Emanuele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 3 gennajo 1828 n.° 33278–2855, per l'invenzione « di fabbricare dal rhum fabbricato alla » *Bergamenter* e dall'acquavite di susini, d'anici e di » segale dei rosolj ed altri liquori. »

NB. *Sono state ingiunte ai suddetti privilegiati le seguenti condizioni: 1.° che alla soprascritta della descrizione suggellata debba essere posto in vece di* bevande conformi al rhum, avanzi della loro preparazione di rhum, *ed in vece di* spirito d'anice e segale, *semplicemente* spirito d'anice; *2.° che la proporzione superiormente placitata di quattro loth di ossi persico o di mandorle amare per un boccale (misura di Vienna) di spirito di vino nella fabbricazione del rosolio di persico e dell'acquavite purificata di susini di seconda e terza sorta non venga in qualsivoglia caso oltrepassata; 3.° che sia rigorosamente proibito di dare il colore ai rosolj coll'indaco, con del solatro e dello strigio.*

N.° 54. N.° 3587–189.

A *Starkloff Odoardo* orefice ed argentiere in Vienna: proroga di altri due anni accordatagli il 31 dicembre 1827 per l'esercizio del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo concessogli il 30 gennajo 1826, come dall'aulico dispaccio 19 gennajo 1828 n.° 1449–120,

per l' invenzione « di dare all' oro, all' argento e ad
» altri metalli l' apparenza del mosaico, di produrre sui
» medesimi diversi disegni e di coprirli con una ver-
» nice lucida. »

N.° 55. N.° 4362–225.

Uffenheimer Giovanni Gabriele: rinuncia spontanea al privilegio di anni cinque concessogli il 21 marzo 1824, come dall'aulico dispaccio 25 gennajo 1828 n.° 1955-170, per l' invenzione « di una nuova macchina da tagliare » gli stracci. »

N.° 56. N.° 4363–226.

A *De Miesel Maria* e *De Periboni Giuseppina*: proroga di altri tre anni ad esse concessa il 27 dicembre 1827 del privilegio esclusivo duraturo anni due decorribili dal 13 gennajo 1826, come dall' aulico dispaccio 23 gennajo 1828 n.° 1779–162, pel miglioramento « nella fab-
» bricazione dei cappelli di paglia ad uso di Firenze. »

N.° 57. N.° 4364–227.

Alla ditta *Fratelli Barbante e comp.* fabbricatori di pane di lusso in Vienna: proroga di nove anni ad essa accordata il 26 dicembre 1827 per l' esercizio del privilegio duraturo anni sei decorribili dal 9 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio 23 gennajo 1828 n.° 1074–85, pel miglioramento « di fare il pane di lusso mediante
» un lievito particolare senza ricorrere ad alcuna so-
» stanza acida, cioè nè fondo di birra, nè lievito co-
» mune; ritenuto però l' esatto adempimento per parte
» de' privilegiati di tutte le condizioni legali. »

N.° 58. N.° 5313–275.

Seufert Michele: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni cinque concessogli il 2 gennajo 1824, come dall'aulico dispaccio 31 gennajo 1828 n.° 2577-224, pel miglioramento « d'impiegare la lacca coppale onde » dare il lucido ai lavori di legno. »

N.° 59. N.° 5765–295.

A *Kuhn Giuseppe* orefice ed argentiere in Vienna: proroga di tre anni concessagli il 23 gennajo 1828 per l'esercizio del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo statogli accordato il 29 dicembre 1824, come dal dispaccio aulico 8 febbrajo 1828 n.° 3259–290, per diversi miglioramenti « ai candellieri a molla di qua» lunque metallo. »

N.° 60. N.° 5766–296.

Sartori Luigi Giuseppe: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo di anni sei concessogli il 13 marzo 1826, come dall'aulico dispaccio 4 febbrajo 1828 n.° 1954-169, per l'invenzione « di costruire i forni di fonderia in » modo che col mezzo del fuoco de' medesimi si pos» sano mettere in movimento anche le macchine a va» pore. »

N.° 61. N.° 5268–272.

A *Liebelt Michele* sellajo in Vienna per un anno, decorribile dal 5 gennajo 1828, come dall'aulico dispaccio

29 detto n.° 1919-165, pel miglioramento « delle car-
» rozze consistente in ciò, che il viaggiatore, spaven-
» tandosi i cavalli, può preservarsi dal pericolo 1.° collo
» staccarne due, quattro o sei senza che nulla strasci-
» nino seco della carrozza stessa, la quale si ferma
» subito anche sopra la più alta montagna; le ruote
» restano immobili, e per impedire che i cerchj non
» si consumino vi si pone immediatamente una specie
» di scarpa; le portiere si aprono mediante una com-
» pressione, e gli sgabelli cadono. Tutto ciò può essere
» operato dalle persone poste nella carrozza suddetta,
» o da chi trovasi sulla cassetta del cocchio; 2.° per
» iscorgere da lontano ogni oggetto o luogo pericoloso
» e giudicare se sia necessario di staccare i cavalli,
» oppure di abbassare soltanto gli sgabelli o fermare
» le ruote, le gelosie gotiche e le cassette meccaniche
» sono costruite in modo che la persona la quale trovasi
» nella carrozza può prevedere ogni pericolo. Questo
» apparecchio può essere applicato tanto alle carrozze
» nuove, quanto alle vecchie, purchè sieno solide ed
» a ciò suscettibili per la loro costruzione. »

N.° 62. N.° 5268-272.

A *Cavazzi Pietro* negoziante di seta a Valmadrera, provincia di Como, per anni dieci decorribili dal 5 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 29 detto n.° 1919-165, per l' invenzione e pel miglioramento intorno alla lavoratura della seta, cioè 1.° per l' invenzione « di una macchina, mediante la quale i bozzoli
» vengono spazzettati senza il concorso di una lavora-
» trice; 2.° per la scoperta pure di un' altra macchina

» onde impedire l'inviluppamento dei fili tra di loro;
» 3.° pel miglioramento della macchina con cui si fila
» la seta, per cui si ottiene con minore fatica un mo-
» vimento più veloce del naspo; 4.° pel miglioramento
» delle chiavette e dei tubi, mediante i quali si condu-
» cono i vapori nelle caldaje in modo che questi vapori
» facilmente si dividono e si riscalda l'acqua con mag-
» gior vantaggio. »

N.° 63. N.° 5268–272.

A *Böhm Vincenzo* fabbricatore di sapone a Nikolsdorf nella Bassa Austria per anni cinque decorribili dal 5 gennajo 1828, come dall' aulico dispaccio 29 detto n.° 1919–165, per l' invenzione « 1.° di estrarre tanto » colla macchina a vapore, quanto per mezzo del fuoco » aperto l' olio dal sego e dal grasso di porco, il quale » può essere impiegato più vantaggiosamente per ardere » di qualunque altra qualità di olio; 2.° di fabbricare » dal corpo morto candele di sego simili a quelle di » cera, le quali ardono ancora più chiare; 3.° final- » mente di fondere mediante il vapore dell'acqua il » grasso greggio di porco. »

N.° 64. N.° 5268–272.

A *Szabò Paolo* ed ai di lui figli *Paolo* e *Giovanni* dimoranti in Vienna per cinque anni decorribili dal 5 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 29 detto n.° 1919–165, pel miglioramento « delle loro trombe » da fuoco fornite di uno stantuffo che opera doppia- » mente, per cui 1.° lo stantuffo che corre per l' intiera

» lunghezza da un luogo all'altro è stato dilatato in
» ambi i luoghi ove sono applicati i tubi di condotto,
» e la dilatazione è stata egualmente allungata, per cui
» la parte media dello stantuffo trovasi perfettamente
» in relazione coi tubi di condotto, quindi le macchine
» idrauliche, e particolarmente le trombe a fuoco ven-
» gono poste in movimento con maggiore facilità, e
» l'acqua sale più in alto; 2.° il manubrio è stato
» rinforzato con degli appoggi, per cui tutta l'opera
» riesce più solida; 3.° la cassa d'aria può mediante una
» vite essere alzata ed abbassata; 4.° tutta l'opera di
» queste trombe è costruita in modo che ciascuno può
» facilmente disfarle e metterle nuovamente insieme
» per pulirle. »

N.° 65. N.° 5764-294.

Ad *Otto Giovanni Gottelfo* in Vienna per anni due decorribili dal 23 gennajo 1828, come dall'aulico dispaccio 8 febbrajo detto n.° 3194-280, per l'invenzione « 1.° di fabbricare da tutte le specie di malto senza il » concorso d'acidi uno sciroppo che riguardo alla dol-
» cezza ed al sapore piacevole è simile allo zucchero,
» lo rimpiazza in tutte le occasioni ed è meno costoso;
» 2.° di fabbricare egualmente un'acquavite pura dal
» corpo morto dello sciroppo, le di cui spese di fabbri-
» cazione vengono compensate da quanto rimane per
» nutrirne gli animali. Ogni acquavite raddolcita collo
» sciroppo somministra una buona qualità di rosolio, e
» se ne fabbrica anche l'aceto; 3.° di fabbricare dallo
» sciroppo di malto combinato col luppolo una buona
» bevanda a guisa di birra denominata essenza di frutta,
» che non pesa sullo stomaco e si conserva per molti

» anni. Una caldaja di 20 *eimer* basta per preparare
» in 24 ore 150 *eimer* di detta bevanda sino alla fer-
» mentazione. »

N.° 66. N.° 5764-294.

A *Tunner Pietro* amministratore montanistico a Turnach nella Stiria per dieci anni decorribili dal 23 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 8 febbrajo detto n.° 3194-280, per l'invenzione « di un nuovo apparecchio onde carbonizzare la legna, per cui 1.° si ot-
» tiene in poco tempo una buona qualità di carbone ed
» in maggiore quantità; 2.° questa carbonizzazione non
» può andar fallita, e qualunque individuo è capace di
» effettuarla; 3.° per riempiere il mucchio può servire
» qualunque combustibile, giacchè nè il fuoco, nè il
» vapore vengono in contatto col carbone di legna;
» 4.° il mucchio può raffreddarsi senza gettarvi sopra
» l'acqua; 5.° la distruzione del mucchio s'effettua
» senza danno e con poca spesa; 6.° la carbonizzazione
» può aver luogo anche durante l'inverno; 7.° l'ap-
» parecchio può essere trasportato a piacere; 8.° l'ope-
» razione è assai economica anche riguardo ai boschi. »

N.° 67. N.° 5764-294.

A *Höcht Giuseppe* fabbricatore di birra a Grätz per cinque anni decorribili dal 23 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 8 febbrajo detto n.° 3194-280, pel miglioramento « del metodo di fabbricare la birra 1.° con
» risparmio della metà degli operai e del lavoro mec-
» canico; 2.° con grande diminuzione del combustibile;
» 3.° con maggior velocità e minor locale. »

N.° 68. N.° 5764–294.

A *Kraus Giuseppe* in Vienna per cinque anni decorribili dal 23 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 8 febbrajo detto n.° 3194–280, pel miglioramento « della » fabbricazione delle offelle, delle focacce di zucchero » di Francoforte senza farina, del biscotto nero d'Olan- » da, servendosi perciò di una feccia saporita composta » di luppoli, farina ed acqua. »

N.° 69. N.° 5764–294.

A *Weydinger Giuseppe* falegname ed a *Röhn Alberto* fabbricatore di strumenti manuali, ambidue dimoranti in Vienna, per anni cinque decorribili dal 23 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 8 febbrajo detto n.° 3194–280, pel miglioramento « de' macinatoi da » caffè: 1.° il macinatojo trovasi entro una cassetta qua- » drata composta d'una macchina appositamente fatta, » per cui acquista maggiore solidità; 2.° vi è levata la » cassa superiore; 3.° il caffè custodito nella medesima » non perde della sua forza, nè del suo aroma; 4.° il » coperchio superiore compresso da una molla impedisce » che nulla si perda qualora il macinatojo venisse ro- » vesciato. »

N.° 70. N.° 5764–294.

A *Pfendler Giorgio* dottore di chimica, a nome della società austriaca per l'illuminazione col gas portatile, dimorante in Vienna, per anni due decorribili dal 23 gennajo 1828, come dall'aulico dispaccio 8 febbrajo

detto n.° 2194-280, pel miglioramento « del gas por-
» tatile ad uso dell'illuminazione, cioè 1.° pel ritrovato
» e pel miglioramento di diverse specie di produzioni
» e composizioni di gas utili per l'illuminazione, appro-
» fittando anche di prodotti secondarj; 2.° pel miglio-
» ramento degli apparecchi finora usitati in Inghilterra
» per la produzione del gas; 3.° per l'invenzione e il
» miglioramento di varj apparecchi di purgazione; 4.° per
» l'invenzione e il miglioramento di varj gasometri por-
» tatili grandi e piccoli che si regolano da sè e che
» sono riempiti di una o più atmosfere, ai quali gli
» illuminatoi possono essere applicati direttamente o
» col mezzo de' tubi; 5.° pel miglioramento di appli-
» care un regolatore al gasometro portatile, e per l'in-
» venzione d'un regolatore della massima perfezione,
» ignoto perfino in Inghilterra, onde mantenere la fiam-
» ma sempre uniforme, il quale somministra la migliore
» illuminazione a gas finora conosciuta; 6.° per l'in-
» venzione di apparecchi onde far entrare e sortire il
» gas; 7.° pel miglioramento del compressore del gas;
» 8.° pel miglioramento degl'illuminatoi a fine di far
» ardere la fiamma sotto diverse figure, come stelle,
» soli, foglie, fiori, ecc., in parte con colori naturali
» e con odori a piacere, non che per l'invenzione di
» un apparecchio nell'illuminatojo, onde evitare che
» la fiamma si spenga; 9.° per l'invenzione di un
» apparecchio gasometro che in ogni tempo indica e
» controlla esattamente la quantità del gas ottenuto. »

N.° 71. N.° 6109-307.

Gradner Francesco e *Michele* fratelli; rinuncia al privilegio di cinque anni ad essi concesso il 15 giugno 1824,

come dal dispaccio aulico 4 febbrajo 1828 n.° 2578-225, per l'invenzione « di una macchina atta alla filatura » del cotone. »

N.° 72. N.° 6390-317.

A *Buschann Andrea* tornitore e meccanico a Grätz: cessione fattagli dall'ingegnere del circolo *Posener Gian Paolo* del privilegio a lui accordato per cinque anni decorribili dal 2 marzo 1823, come dal dispaccio aulico 1.° febbrajo 1828 n.° 4856-354, pel miglioramento « degli apparecchi di calcolo riguardo alle mappe geo- » metriche. »

N.° 73. N.° 6632-329.

A *Reimann Evaristo:* cessione fattagli da *Goll Giacomo* del privilegio a lui accordato il 23 giugno 1822 per cinque anni, e prorogato il 30 settembre 1823 per altri dieci anni, come dall'aulico dispaccio 4 febbrajo 1828 n.° 5439-389, per l'invenzione « di fabbricare clavicembali di » nuovo genere. »

N.° 74. N.° 8020-402.

Valmagini Francesco: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni due concessogli il 17 maggio 1827, come dall'aulico dispaccio 26 febbrajo 1828 n.° 4119-357, per l'invenzione « di un carro a tre » ruote da muoversi col mezzo di un meccanismo e » colla compressione delle mani e dei piedi, denominato » *armathion*, col quale si possono livellare le strade, » indicarne la lunghezza e gli angoli, e rilevar vedute » senza bussola ed istromenti geometrici. »

N.° 75. N.° 8231-409.

Ad *Ebert Carlo Federico:* proroga di altri tre anni concessagli il 14 febbrajo 1828 per l'esercizio del privilegio esclusivo duraturo anni due da lui ottenuto il 21 gennajo 1826, come dal dispaccio aulico 2 marzo 1828 n.° 5086-430, pel miglioramento « nella fabbri- » cazione dei cappelli di feltro. »

N.° 76. N.° 8372-418.

A *Fischer Federico:* cessione fattagli da *Heikler Cristoforo* della sua parte del privilegio ottenuto per tre anni il 17 maggio 1827 unitamente a *Thaler Francesco,* come dal dispaccio aulico 24 febbrajo 1828 n.° 5432-382, « per la fabbricazione delle focacce di papavero e per » altri oggetti di offelleria. »

N.° 77. N.° 8373-419.

A *Colloredo* conte *Giovanni* imperiale regio ciambellano e consigliere aulico: cessione a lui fatta dal dott. *Mosing* della sua parte del privilegio ottenuto in compagnia del barone di *Konigsbrunn* il 29 dicembre 1824, come dal dispaccio aulico 24 febbrajo 1828 n.° 6502-445, pel miglioramento « del metodo di fabbricare la birra col » mezzo del vapore. »

N.° 78. N.° 8374-420.

Flutscher Matteo ha assunto come solo proprietario il privilegio accordato il 13 agosto 1827 per dieci anni per l'invenzione « di una macchina da pettini », e le

ha nuovamente diviso con *Anstoss Lorenzo* raffinatore di zucchero a Klosterneuburg, come dall'aulico dispaccio 24 febbrajo 1828 n.° 6376-436.

N.° 79. N.° 8625-433.

Ad *Haim Marco* in Temeswar: cessione fattagli da *Schächter Abadon* della parte di privilegio accordato a lui unitamente a suo figlio il 29 dicembre 1824, come dal dispaccio aulico 26 febbrajo 1828 n.° 6503-446, per la fabbricazione « dello spirito d'anici, dell'acqua» vite e dei liquori. »

N.° 80. N.° 8626-434.

Hofmann Ignazio: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo di tre anni concessogli il 14 aprile 1826, come dall'aulico dispaccio 7 marzo 1828 n.° 5583-466, per un miglioramento « nella fabbricazione del taffettà di » lana. »

N.° 81. N.° 9123-463.

Leixner Michele: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo di tre anni concessogli il 28 settembre 1827, come dall'aulico dispaccio 13 marzo 1828 n.° 5584-467, per l'invenzione « di una particolare qualità di spazzole » atte a pulire i pavimenti. »

N.° 82. N.° 9192-465.

A *Strnadt Vincenzo* in Vienna: cessione a lui fatta da *Knezaureck Giuseppe* e *Steiner Ernesto Francesco* del privilegio di cinque anni loro accordato il 6 aprile 1823,

come dall'aulico dispaccio 4 marzo 1828 n.° 8369-569, il cui vero oggetto, giusta una disamina praticata, riguarda soltanto un miglioramento « per ottenere un vacuo » nell'apparecchio di distillazione. »

N.° 83. N.° 6675-332.

Ad *Aldini* cavaliere *Giovanni* membro dell'istituto di scienze ed arti in Milano, dimorante in detta città al n.° 3925 per tre anni decorribili dal 31 gennajo 1828, come dall'aulico dispaccio 17 febbrajo detto n.° 3862-331, pel ritrovato e pel miglioramento « d'intrecciare reti di » fili metallici, colle quali si coprono le lanterne di » sicurezza (diverse però da quelle per le miniere) a » fine di procurare ai pompieri un nuovo mezzo di » sicurezza nelle loro operazioni. »

N.° 84. N.° 6675-332.

A *Rademacher Cristiano* tornitore in Vienna per anni due decorribili dal 31 gennajo 1828, come dall'aulico dispaccio 17 febbrajo detto n.° 3862-331, per diversi miglioramenti « alle canne da pipa: 1.° esse acquistano » maggior lucido; 2.° prima di coprirle di seta, d'ar- » gento o d'oro vi si applica una materia che non » danneggia la parte di cui la canna è coperta; 3.° fab- » bricasi inoltre dal vetro, dal metallo, dal legno o dal » corno una nuova specie di rinfrescatoi del fumo del » tabacco senza che si abbia bisogno di riempirli di » acqua, non che una qualità di canne somiglianti ad » animali, come pesci, serpenti, ecc. »

N.° 85. N.° 6675-332.

A *Tosi Gio. Battista* negoziante di Milano, domiciliato in Vienna per anni dieci decorribili dal 31 gennajo 1828, come dall'aulico dispaccio 17 febbrajo detto n.° 3862-331, pel miglioramento « consistente nell'estendere la di lui » invenzione privilegiata per la fabbricazione delle ser- » rature segrete in modo che sarà possibile di applicare » qualunque cambiamento alle serrature medesime. »

N.° 86. N.° 6675-332.

A *Weber Francesco* negoziante in Vienna per anni tre decorribili dal 31 gennajo 1828, come dall'aulico dispaccio 17 febbrajo detto n.° 3862-331, per l'invenzione « di fabbricare in poco tempo, mediante un man- » gano meccanico ed una macchina per torcere il filo, » tutte le specie di refe per cucire e far calze, tele » di lino e di cotone, come anche tutte le specie di » lana per far similmente calze, riescendone il refe più » lucido, più piatto e più arrendevole. Il lavoratore » può fabbricarne da 600 a 700 matasse al giorno; è » superfluo di lavare il refe col sapone per renderlo » più bianco. La lana essendo lavorata in tal modo è » più propria per le manifatture a maglia. Sulla pre- » detta macchina possono ricevere il lucido in grande » quantità tutte le specie di nastri. »

N.° 87. N.° 9751-501.

Volk Giovanni: rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni concessogli il 30 agosto 1826, come dal dispaccio aulico 17 marzo 1828 n.° 6014-505, per un miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli di seta. »

N.° 88. N.° 10057-528.

Rademacher Cristiano: annullamento, per mancanza di novità dell'oggetto privilegiato, del privilegio esclusivo di anni tre concessogli il 13 agosto 1826, come dal dispaccio aulico 20 marzo 1828 n.° 6025-507, per la scoperta ed il miglioramento « d'avvolgere con trecciature diversi oggetti, e segnatamente le canne da » pipa. »

N.° 89. N.° 10177-529.

A *Sandhaas Giovanni*: rinuncia fattagli dal di lui socio barone *Antonio di Sonnenthal* della sua parte di privilegio ad essi accordato il 29 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 6 marzo 1828 n.° 7287-494, per l'invenzione « di un pendolo di compensazione negli » oriuoli. »

N.° 90. N.° 10308-540.

A *Mittrenga Antonio*: proroga di cinque anni concessagli il 29 febbrajo 1828 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo a lui accordato il 27 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio 26 marzo 1828 n.° 7188-606, per l'invenzione « di un nuovo » distillato così detto *acqua aromatica di Vienna.* »

N.° 91. N.° 10361-547.

A *Bollman Odoardo* apprettatore di panni in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1828, come

dall' aulico dispaccio 24 detto n.° 6948–588, pel miglioramento « 1.° di apprettare i panni e tutti i tessuti
» di lana in guisa che acquistano un buon lucido, re-
» sistono all'impressione dell'aria e guadagnano in mor-
» bidezza, bellezza e durata; 2.° di assicurare i panni
» mediante un apparecchio particolare contro l'abbru-
» ciatura e la dissoluzione de' colori; 3.° di apprettare
» con un apparecchio applicato al mangano 400 brac-
» cia di panno al giorno senza piega, servendosi sol-
» tanto di due persone per l'opportuno lavoro; 4.° di
» rimodernare il vestiario già portato come se fosse
» nuovo. »

N.° 92. N.° 10361–547.

A *Gestakenbauer Giovanni* offellajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1828, come dall' aulico dispaccio 24 detto n.° 6948–588, per l' invenzione « di
» fabbricare dello zucchero cristallizzato che non solo
» rimpiazza gl' ingredienti delle solite acque zuccherine,
» ma comunica alle acque stesse il richiesto sapore, co-
» me di limone, d'aranci, di berberi, di frutta, ed
» anche l' odore. Le acque fatte con questo zucchero
» costano due terzi di meno delle solite, e lo zucchero
» offre il vantaggio che si può provvederne in viaggio
» onde preparare le vivande ovunque piacesse. »

N.° 93. N.° 10361–547.

A *Wünsche Francesco* e *compagni* fabbricatori di cotonerie in Boemia, dimoranti in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1828, come dall' aulico dispaccio 24 detto n.° 6948–588, per l' invenzione introdotta

» nella stamperia de' cotoni a foggia d'iride; cioè 1.° di
» collocare i colori in un modo più semplice e più co-
» modo, in vece di effettuar ciò mediante la spazzola;
» 2.° d'impiegare dei prodotti indigeni in vece della
» gomma, per cui la merce è meno costosa; 3.° di ri-
» durre per mezzo di un apparecchio a vapore i colori
» ad iride ed altri pochi resistenti in guisa che diven-
» tano più forti e che molti riescono affatto solidi. »

N.° 94. N.° 10361–547.

Ad *Escher di Felsenhof Gio. Gaspare* ed *Escher G. Alberto* negozianti e fabbricatori a Zurigo per anni quindici decorribili dal 1 marzo 1828, come dall'aulico dispaccio 24 detto n.° 6948–588, per l'invenzione ed il miglioramento « delle macchine destinate a purgare,
» preparare e filare in fino il cotone, producendone il
» filato simile al migliore dell'Inghilterra e meno costo-
» so, lo che potrà promuovere assai l'industria interna.
» La costruzione delle macchine assicura i lavoratori
» contro i danni derivanti dalla polvere del cotone e
» contro l'avviluppamento nei canaletti d'impulso e nelle
» corde, e permette che anche persone giovani possano
» effettuare un lavoro che finora fu eseguito da uomini
» robusti. »

N.° 95. N.° 10790–566.

A *Nicolson L.* e per esso al di lui procuratore l'agente aulico *Giuseppe Sonnleithner* dimorante in Vienna per anni due decorribili dal 27 febbrajo 1828, come dal dispaccio aulico 31 marzo detto n.° 6947–587, pel miglioramento « delle macchine di preparazione e filatura,

» mediante il quale si dà in un modo particolarmente » vantaggioso il necessario movimento ai cannelli, ai » tubi ed alle altre parti destinate ad innaspare i nastri » o fili. »

N.° 96. N.° 10790-566.

A *Abbiati Francesco* fabbricatore di mobili a Mandello, provincia di Como, per anni cinque decorribili dal 27 febbrajo 1828, come dall'aulico dispaccio 31 marzo detto n.° 6947-587, per l'invenzione « di trasportare » sopra qualunque sorta di legno tutte le specie d'in» cisioni in rame, sieno esse colorate o no, all'oggetto » di dare una migliore apparenza ai mobili stessi. »

N.° 97. N.° 10790-566.

A *Jetter Lodovico* già fabbricatore di birra in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 febbrajo 1828, come dall'aulico dispaccio 31 marzo detto n.° 6947-587, pel miglioramento « delle padelle nelle quali si cuoce la » birra, per cui col risparmio della metà del materiale » e senza aumentare nè spese, nè lavoratori si esegui» scono due cotture in vece di una fatta nelle solite » padelle. »

N.° 98. N.° 10790-566.

A *Baldè Gio. Pietro* possidente nell'Istria, domiciliato in Vienna per un anno decorribile dal 27 febbrajo 1828, come dall'aulico dispaccio 31 marzo detto n.° 6947-587, per l'invenzione « di fabbricare mediante una macchina

» a vapore ed in modo più esatto, più sollecito e
» meno costoso le lastre idonee per la litografia, ser-
» vendosi di una pietra dell'Istria, le quali lastre non
» solo suppliscono a quelle già conosciute di Sollenhof
» in quanto alla bontà, ma le superano anche per al-
» cuni riguardi. »

N.° 99. N.° 10790-566.

A *Hincke Carlo Teodoro* speziale a Bömisch Kamnitz per anni cinque decorribili dal 27 febbrajo 1828, come dall'aulico dispaccio 31 marzo detto n.° 6947-587, pel miglioramento « di fabbricare col cartone ed in un
» modo meno costoso del solito le scatole pei medici-
» nali e le bomboniere di qualsivoglia forma ed ele-
» ganza. »

N.° 100. N.° 10791-567.

A *Wünsche Francesco e compagnia* proprietarj della fabbrica di cotonerie a Hirschberg in Boemia, dimoranti in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1828, come dall'aulico dispaccio 29 detto n.° 6949-589, per l'invenzione « di un nuovo apparecchio particolarmente
» atto a produrre coi colori l'effetto d'iride tanto
» col mezzo di cilindri, quanto col consueto lavoro di
» stampare a mano, per cui 1.° si risparmiano molti
» colori, giacchè non possono essere versati, nè spre-
» cati; 2.° trattandosi della stamperia a mano i colori
» sono portati egualmente sul crivello, e lo stampatore
» non dipende più dall'arbitrio e dall'eguale o disuguale
» portata dello strisciatore, e quindi la fabbricazione

» riesce più netta; 3.° tutta l'operazione è più sem-
» plice e meno costosa; 4.° finalmente il suddetto ap-
» parecchio serve a dare un impulso alla stamperia
» a mano ed a procurare il pane a molti stampatori
» ed incisori di forme. »

N.° 101. N.° 10791-567.

A *Mack Luigi* chimico in Vienna per un anno decorribile dal 2 marzo 1828, come dall'aulico dispaccio 29 detto n.° 6949-589, per l'invenzione « di fabbricare » 1.° scappini e calze di pelle per tener lontano l'umi-
» dità; 2.° scappini di pelliccia. L'inventore ha inoltre
» migliorato il metodo di nettare i suespressi oggetti,
» non che i guanti lucidi. Gli scappini sono utilissimi
» nell'inverno ed hanno bella forma. Quelli fatti con
» pelliccia, non che le calze simili hanno una sola cu-
» citura. I predetti scappini non impediscono in alcun
» modo la calzatura, nè guastano la forma del piede.
» Nettandoli acquistano l'apparenza come se fossero
» nuovi, e particolarmente i guanti, che conservano
» un certo odore piacevole. »

N.° 102. N.° 10791-567.

A *Lebeda Antonio* armajuolo in Praga per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1828, come dall'aulico dispaccio 29 detto n.° 6949-589, per l'invenzione « di una nuo-
» va molla a capsola pei fucili chimici, per cui 1.° si
» applica una sola molla ad un fucile a due canne;
» che gli procura maggior solidità, lo assicura contro

„ l' influenza dell' aria e rende la costruzione interna
„ di esso più semplice; 2.° la cassa riesce più elegante
„ e meno fragile, non si può eccedere la tensione della
„ molla, che facilmente si disfà e si ricompone, ed è
„ applicabile a qualunque fucile. »

N.° 103. N.° 10791–567.

A *Falkbeer Antonio* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1828, come dall' aulico dispaccio 29 detto n.° 6949–589, per l' invenzione « di „ una macchina atta a formare e stampare tutte le „ specie di latta, per cui in modo facile si fabbricano „ oggetti in grande di tutte le specie di metalli mal„ leabili. »

N.° 104. N.° 12028–643.

Fröhlich Antonio: rinuncia spontanea al privilegio duraturo anni cinque concessogli il 13 gennajo 1826, come dall' aulico dispaccio 5 aprile 1828 n.° 7049–597, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare „ dai pomi di terra dell' amido, dello zucchero, del „ rum, ecc. »

N.° 105. N.° 12034–644.

A *Königshofer Carlo:* proroga di altri tre anni concessagli il 16 marzo 1828 per l' esercizio del privilegio di anni cinque ad esso, unitamente a *Lafitte Federico*, accordato il 17 febbrajo 1823, del quale il *Königshofer* divenne unico proprietario per la cessione fattagli nel 1824 dal *Lafitte*, come dal dispaccio aulico 7 aprile 1828 n.° 8110–681, per l' invenzione « di estrarre ogni sorta „ d' aceto da materiali indigeni. »

N.° 106. N.° 12035-645.

Boden Andrea: estinzione del privilegio duraturo anni cinque concessogli il 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 1.° aprile 1828 n.° 7187-605, per un miglioramento « nella fabbricazione dell'acquavite, dei liquori, » del rosolio e dell' aceto. »

N.° 107. N.° 12429-668.

A *Caregetti Francesco* pittore in Vienna: cessione fattagli da *Francesco Antonio* nobile *di Emperger* del privilegio a lui accordato il 15 giugno 1824 per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 4 aprile 1828 n.° 13718-918, per l' invenzione « di rendere impenetrabili all' acqua » tutte le stoffe di seta, lino e cotone. »

N.° 108. N.° 13153-694.

A *Gindorf Francesco* tornitore in Vienna per tre anni decorribili dal 28 marzo 1828, come dal dispaccio aulico 18 aprile detto n.° 9216-780, pel miglioramento « nella » fabbricazione in tondo d'oro, d'argento e d'altri me- » talli duttili mediante una macchina apposita di nuova » invenzione. Con tale operazione si guadagna molto » tempo e si risparmiano delle spese. »

N.° 109. N.° 13153-694.

A *Bauer Matteo* confetturiere a Vienna per cinque anni decorribili dal 28 marzo 1828, come dall' aulico

dispaccio 18 aprile detto n.° 9216–780, pel miglioramento « nella fabbricazione di tutte le specie di con-
» fetture, frutta candite, ecc. senza servirsi dei vasi di
» rame, per cui non v'ha pericolo che in tali prepa-
» razioni possa svilupparsi il verderame tanto nocivo
» alla salute. Anche il prezzo per la fabbricazione dei
» succennati oggetti è minore di quello in corso, ser-
» vendosi del processo conosciuto. »

N.° 110. N.° 13153–694.

A *Princeps Pietro* (detto *Fürst*) fabbricatore di cordoncini in Vienna per anni tre decorribili dal 28 marzo 1828, come dal dispaccio aulico 18 aprile detto n.° 9216–780, per l'invenzione « di una macchina d'ossa
» di merletti, sulla quale si può lavorare un cordone di
» dieci fili di qualunque stoffa in guisa che non perde
» più la sua forma quantunque venga bagnato con
» acqua calda o fredda, o venga steso, ed indi asciu-
» gato. Fabbricatosi il cordone, non si può più esten-
» derlo, lo che non ha luogo secondo il processo con-
» sueto. Applicando questa invenzione ad una macchina
» di *Suitach*, si risparmiano 25 per % di oro o d'ar-
» gento, ed i cordoncini diventano più solidi e più
» vaghi. »

N.° 111. N.° 13153–694.

A *Winter Giuseppe* fabbricatore di cotonerie e negoziante in Vienna per un anno decorribile dal 28 marzo 1828, come dall' aulico dispaccio 18 aprile detto n.° 9216–780, pel ritrovato « di fabbricare dalle co-
» nosciute stoffe di cotone lisce, rigate, quadrettate e

» a disegni tessute sul telajo comune senza concorso di
» altro apparecchio delle strisce di qualunque lunghezza
» sì bianche che colorate, onde servire di fodera agli
» abiti, di bordura, di guarnizione o per altri fini se-
» condo il piacere del compratore. Queste strisce sono
» assai a buon prezzo. »

N.° 112. N.° 13153–694.

A *Werner Nicola* cappellajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 28 marzo 1828, come dal dispaccio aulico 18 aprile detto n.° 9216-780, pel miglioramento « nella
» fabbricazione dei cappelli di seta e di feltro, per cui
» 1.° i cappelli di feltro si fabbricano meglio secondo
» un metodo particolare, e vengono tinti più presto e
» più facilmente con risparmio di combustibile, otten-
» gono un colore più bello e sono più durevoli; 2.° i
» feltri impenetrabili all' acqua servendo di coltrice,
» vengono con questo metodo fabbricati più facilmente
» e sono più durevoli; 3.° i cappelli di seta vengono
» fabbricati mediante una macchina, di modo che pren-
» dono bene la forma della testa ed acquistano una
» migliore apparenza. In generale tutti questi cappelli
» sono resi impenetrabili all'acqua, vengono apprettati
» alla maniera francese e resistono alla pioggia. »

N.° 113. N.° 13154–695.

Kropacek Antonio: rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni concessogli il 21 gennajo 1826, come dal dispaccio aulico 15 aprile 1828 n.° 8975–754, per l'invenzione « di ruote alate a sei braccia mosse dal vento. »

N.° 114. N.° 13368-706.

Hochecker Carlo e *Greinitz Carlo*: annullamento, per mancanza di chiarezza nelle relative descrizioni, dei privilegi duraturi cinque anni ad essi accordati il 26 ottobre 1823 ed il 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 22 aprile 1828 n.° 9530-804, per la fabbricazione « di chiodi col mezzo di macchine. »

N.° 115. N.° 14633-785.

Ad *Albert Carlo* e per esso al di lui procuratore *Hamberger Giacomo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 ottobre 1827, come dal dispaccio aulico 26 aprile 1828 n.° 8976-755, per un miglioramento « da lui » introdotto nella bollitura del sale. »

NB. *È stata ingiunta al privilegiato la condizione che nell'esercizio del privilegio suddetto non venga in conto alcuno pregiudicato all'imperiale regia regalia de' sali, e che in conseguenza possa egli prevalersene solo in un modo combinabile colle prescrizioni in proposito vigenti, sulla quale condizione il sunnominato procuratore Hamberger ha dichiarato di voler curarne l'esatto adempimento e che è intenzionato di entrare in trattativa coll'imperiale regia camera aulica per la cessione del relativo apparato ad uso della predetta imperiale regia regalia de' sali.*

N.° 116. N.° 14634-786.

Girardoni Giovanni: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo di cinque anni concessogli il 14 aprile 1826, come dal dispaccio aulico 28 aprile 1828 n.° 9285-781, per un miglioramento « ai bischeri da violino, basso, » violoncello e chitarra. »

N.° 117. N.° 14635-787.

Müller Matteo ed il di lui figlio: rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni ad essi accordato il 14 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 27 aprile 1828 n.° 9289-785, per un miglioramento introdotto « nella » tastatura dei pianoforti. »

N.° 118. N.° 15001-818.

A *Walz Rodolfo* negoziante di Lipsia dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 5 aprile 1828, come dal dispaccio aulico 5 maggio detto n.° 10078-847, per l' invenzione « di un bagno portatile a pioggia ed a doccia, » i di cui vantaggi consistono in ciò, che si consuma » una piccolissima quantità d' acqua, giacchè occorrono » soltanto otto sino a dieci *quart* d' acqua per un bagno » di 15 o 20 minuti; che tali bagni esigono poca fa- » tica e tenui spese; che l' apparecchio, oltre l' essere di » bella apparenza, occupa poco locale, per cui può es- » sere collocato in qualunque stanza, tanto più svi- » luppandosi pochi vapori a pregiudizio dei mobili; che » l' appartamento non viene imbrattato, poichè il bagno » vi si porta e si riprende; finalmente che siffatto ap- » parecchio può anche servire a purgar l' aria, spe- » cialmente nell' estate, e moderarne la temperatura. » Alcune parti del corpo dell' ammalato possono essere » bagnate coll' acqua fredda o calda. Gli ammalati pos- » sono in un piccolo intervallo di tempo prendere il » bagno freddo e caldo, e conservare la temperatura » dell' aria. È molto atto alla guarigione di varie ma- » lattie mediante l' eccitamento dolce prodotto dal pio- » vigginare dell' acqua calda, tiepida o freddissima sulla

» ente, come nei reumatismi, catarri, diarree, ecc. Si
» ottiene anche il grande vantaggio che ad ogni mo-
» mento l'acqua cade sul corpo e scorre subito via. Il
» bagno con ingredienti può diventare più efficace,
» giacchè si possono usare di quelli che pel loro prezzo
» non vennero finora impiegati. Il ripetuto apparecchio
» serve anche a rinfrescare l'aria nella stanza degli am-
» malati. Facendo piovigginare l'acqua sulle ferite in-
» cancherite e sulle ulceri potrebbe apportare grandi
» vantaggi. Col mezzo dello stesso apparecchio si è pie-
» namente realizzata l'idea di poter influire sull'am-
» malato facendo uso di una pioggia elettrica, quindi
» si apre un campo vasto per la medicina, onde im-
» piegare l'elettricità della vegetazione tanto negli ospe-
» dali, quanto nelle serre. »

N.° 119. N.° 15001-818.

A *Matschiner Carlo* fabbricatore di acquavite, rosolio ed aceto in Vienna per un anno decorribile dal 5 aprile 1828, come dall'aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 10078-847, pel miglioramento « nella fabbricazione
» dell'acquavite e dell'aceto, che riescono più puri di
» prima, ed importano minori spese, servendosi, in vece
» dei soliti piattelli di rame, di piattelli di terra con co-
» perchj di rame stagnati, onde allontanare lo sviluppo
» del verderame. Il *flemma* che vi rimane e che si
» ottiene più puro può essere impiegato per la fabbri-
» cazione dell'aceto, e la quantità d'acqua calda può
» servire per la distillazione. Anche il modo di riscalda-
» mento rende il locale idoneo per un bagno russo a
» sudore e per bagni caldi da lavarsi. »

N.° 120. N.° 15001–818.

A *Ritter Giovanni Cristiano* ed *Ettore Guglielmo* negozianti e proprietarj di una fabbrica di zucchero per dieci anni decorribili dal 5 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 10078–847, pel ritrovato e miglioramento « di ottenere col mezzo di » un nuovo apparecchio ed in miglior modo che per » lo passato lo schiarimento, la filtrazione, la conden- » sazione e l' asciugamento dello zucchero, diminuendo » con ciò il pericolo dell' incendio, risparmiando gran » parte del combustibile, e fabbricando una migliore e » più bella qualità di zucchero raffinato ed in copia » maggiore. »

N.° 121. N.° 15001–818.

A *Buchmüller Giuseppe* calzolajo in Vienna per un anno decorribile dal 5 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 10078–847, pel miglioramento « di » fabbricare stivali e scarpe con talloni d'acciajo e di » ferro, che per la poca spesa e la leggerezza supe- » rano tutti gli altri finora usitati. »

N.° 122. N.° 15005–820.

A *Landesmann Beniamino* negoziante in Vienna: proroga di altri cinque anni accordatagli il 9 aprile 1828 per l' esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 10 marzo 1823, come dal dispaccio aulico 7 maggio 1828 n.° 10873–902, per l'invenzione « di una nuova sorta di pipe che hanno la » particolarità di raffreddare il fumo del tabacco, pas- » sando per le medesime. »

N.° 123. N.° 15006-821.

Werner Sebastiano: rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni concessogli il 26 ottobre 1826, come dall' aulico dispaccio 7 maggio 1828 n.° 10875-904, per un miglioramento « nella fabbricazione de' cappelli di » feltro e di felpa di seta, servendosi di una concia » particolare. »

N.° 124. N.° 15057-825.

Ad *Ancillo Giuseppe* farmacista in Venezia: proroga di altri cinque anni a lui concessa il 9 aprile 1828 per l' esercizio del privilegio esclusivo durature lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 2 settembre 1823, come dal dispaccio aulico 7 maggio 1828 n.° 10877-906, per la scoperta « d' associare l' osmazome (aroma ani» male) al cacao, componendone un cioccolato vegeto» animale od osmazomico. »

N.° 125. N.° 15721-868.

Spitzer B.: rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni statogli concesso il 30 settembre 1824, come dal dispaccio aulico 13 maggio 1828 n.° 10824-901, pel ritrovato « di preparare tutte le tele stampate, tinte o » non tinte in guisa che esse quantunque depositate per » molti anni in un luogo secco od umido si preservano » contro le tarme e la putrefazione e non perdono il » colore. »

N.° 126. N.° 15725-856.

A *Streicher Giovanni*: proroga di cinque anni a lui accordata il 17 aprile 1828 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo concessogli il 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 31 maggio 1828 n.° 10944-915, per diversi miglioramenti « introdotti nella fabbricazione dei fortepiani. »

N.° 127. N.° 15726-861.

Pouchin barone *de la Roche* fratelli *Giuseppe* ed *Achille*: estinzione, per non averli i privilegiati posti in pratica, dei privilegi di cinque anni ad essi concessi il 16 luglio 1825, come dall'aulico dispaccio 13 maggio 1828 n.° 11376-956, l'uno per l'introduzione « di una maciulla meccanica atta a rompere il lino e la canapa in via secca »; l'altro per la fabbricazione « di una qualità di carta simile a quella detta velina » dalle parti legnose dei succennati oggetti. »

N.° 128. N.° 15000-817.

A *Finazzi Giovanni* medico d'Omegna, stato sardo, domiciliato in Milano nella contrada di S. Maurilio al n.° 3420 per due anni decorribili dal 17 aprile 1828, come dall'aulico dispaccio 7 maggio detto anno n.° 10818-900, per l'invenzione « di un meccanismo atto a produrre una forza motrice, che, applicata ai bastimenti » ed alle barche di qualsivoglia grandezza, col mezzo » di ruote a palette, le quali conservano sott' acqua

„ la posizione verticale, spinge innanzi i suddetti ba-
„ stimenti e le barche con minor dispendio di forza e
„ più velocemente che coi soliti remi. „

N.° 129. N.° 15000-817.

A *Pohl Federico Guglielmo* sellajo in Vienna per anni due decorribili dal 17 aprile 1828, come dal dispaccio aulico 7 maggio detto n.° 10818-900, pel miglioramento « dei cappelli di seta elastici ed impenetrabili
„ all'acqua, per cui questi cappelli si distinguono dagli
„ altri in commercio, essendo tanto la testa, quanto
„ l'ala egualmente elastiche. I vantaggi di tale miglio-
„ ramento sono, 1.° che i suddetti cappelli non si ba-
„ gnano; 2.° che non si rompono, nè si distruggono
„ qualora cadano o sieno schiacciati; 3.° che non com-
„ primono la testa, ed essendo soltanto del peso di 6
„ *loth* riescono assai leggieri; 4.° che si assomigliano
„ ai cappelli di feltro, e che le ale non sono formate
„ di cartone, per cui le medesime diventano più co-
„ mode. „

N.° 130. N.° 15000-817.

A *Schmidt Carlo* e *Schuller Francesco* tornitori in Vienna per anni due decorribili dal 17 aprile 1828, come dall'aulico dispaccio 7 maggio detto n.° 10818-900, pel miglioramento « di una macchina atta a fabbricare
„ ed a formare sotto lo strettojo qualunque oggetto di
„ metallo, per cui applicandovi la forza del cavallo,
„ il tornio e l'ordigno ovale sono più facilmente messi
„ in moto, ed i lavori d'argento, di bronzo e d'altri
„ metalli riescono più precisi, più netti e si eseguiscono

„ con maggiore prestezza. Si vuole che questa macchina
„ sia utile per fabbricare e comprimere i cerchj degli
„ oriuoli, i ditali e le guarnizioni di pipe. „

N.° 131. N.° 15000-817.

Ad *Andrews Giovanni* e *Prischard Giuseppe*, inglesi, costruttori di bastimenti a Venezia per tre anni decorribili dal 17 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 7 maggio detto n.° 10818-900, pel miglioramento „ nella
„ costruzione de' bastimenti in generale, e specialmente
„ di quelli a vapore, consistente come segue: 1.° nel legare
„ le singole parti con chiavi di legno, per cui si ottiene
„ maggiore solidità, leggerezza ed economia nei basti-
„ menti stessi; 2.° nell' applicazione di travi orizzontali,
„ nelle quali i membri del fondo dei bastimenti e delle
„ pareti laterali vengono dentati, dal che si ottiene
„ maggiore solidità ed una forma più idonea per ve-
„ leggiare più celeremente; 3.° nell' uso di combinazioni
„ diagonali con legname coperto di ferro per le pareti
„ interne dei bastimenti a vapore a fine d' impedire la
„ curvatura del legname; 4.° nella nuova costruzione
„ del remo da quella parte ove giunge il gambo del
„ bastimento, all' oggetto d' eseguire più sollecitamente
„ l' evoluzione; 5.° nell' applicazione di una caldaja a
„ vapore, mediante la quale il legname senza l' uso
„ del fuoco può colla massima facilità essere piegato
„ in qualunque forma. „

N.° 132. N.° 16074-885.

A *De Assecki Adolfo* firmatario della ditta Hengelmüller a Vienna per cinque anni decorribili dal 17 aprile 1828,

come dall' aulico dispaccio 14 maggio detto n.° 11131-939, per l'invenzione « di separare con una macchina » i metalli nobili, come oro ed argento, il primo non » solo dalla sabbia dei fiumi, ma anche dalle zolle » frantumate delle miniere, ed il secondo perfino dalle » zolle ridotte in polvere e convertite in mucilagine, » eseguendo l'operazione in un modo assai economico, » pronto e con molto profitto. »

N.° 133. N.° 16074-885.

A *Rietter Michele* cappellajo in Vienna per anni due decorribili dal 17 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 14 maggio detto n.° 11131-939, per l'invenzione « di » fabbricare dalla seta, dal cotone, dalla lana, dal » lino, dalla carta e dalla paglia cappelli da donna e » coperte da tavola e per mobili, che hanno una vaga » apparenza, imprimendovi perfino l'oro e l'argento » battuto unitamente ai colori. »

N.° 134. N.° 16074-885.

A *Balling Agostino* e *Michele* ed a *De Flick Eleonora* domiciliati in Praga per anni cinque decorribili dal 17 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 14 maggio detto n.° 11131-939, pel ritrovato « di fabbricare un fluido » denominato surrogato del sale di saturno, onde comporre varj corrosivi occorrenti alla stamperia dei cotoni e » nelle tintorie, il quale può in qualunque caso essere » vantaggiosamente impiegato in vece del sale di saturno » e del sale viennese. »

N.° 135. N.° 16074-885.

A *Schmid Antonio* calderajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 17 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 14 maggio detto n.° 11131-939, per l' invenzione « di » un apparecchio atto a distillare, per cui 1.° la di- » stillazione incamminata continua senza interruzione; » giacchè la caldaja si vuota da sè a misura della di- » stillazione e si riempie anche da sè; 2.° resta super- » flua l'acqua per levare la flemma e per raffreddare la » parte distillata. Non ostante si ottiene col medesimo » grado uno spirito di vino assai puro e della forza » richiesta; 3.° questo apparecchio è meno dispendioso » di qualunque altro, e facilmente si può scomporlo, » onde pulirlo e ripararlo; 4.° il medesimo può essere » adoperato con poca variazione anche per la distilla- » zione cavata dai pomi di terra e dalle granaglie. »

N.° 136. N.° 16074-885.

A *Stolz Francesco* agente in Vienna per anni cinque decorribili dal 17 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 14 maggio detto n.° 11131-939, per l' invenzione ed il miglioramento « delle carrozze; cioè 1.° i timoni » sono arcuati in alto, per cui la parte anteriore della » carrozza è collocata in modo che i cavalli possono » tirare orizzontalmente, quindi con minore fatica e » senza essere danneggiati dai fmimenti; 2.° tutte le » carrozze sono inverniciate, per cui si possono pulire » più facilmente e non occorre che si dia loro il nero; » 3.° il coperchio del cassetto e le ale sono di stoffa » di seta, di cotone o di tela impenetrabile all'acqua, » oppure inverniciata; 4.° le ombrelle delle carrozze,

» sieno di pelle, o egualmente di stoffa di seta, cotone
» o tela, oppure rese impenetrabili all' acqua, o in-
» verniciate, possono in pochi minuti essere collocate
» sopra il cocchio per riparare il sole o la pioggia;
» 8.° le lanterne fornite di specchi recentemente inven-
» tati producono una luce sì forte che il cocchiere
» può scorgere la via alla distanza di 20 *klafter* innanzi
» a sè. Questi specchi possono essere adoperati anche
» in viaggio, sui bastimenti, sui telegrafi e sui fari. »

N.° 137. N.° 16075–886.

A *Schwarte Corrado* sarto prussiano dimorante in Vienna per anni tre decorribili dal 17 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 15 maggio detto n.° 10816–899, per l' invenzione « di fare gli abiti da uomo per » un prezzo equo, assai presto e con esattezza, ser- » vendosi del calcolo matematico, misurando con un » nastro diviso in pollici soltanto la circonferenza su- » periore del corpo e l' intiera altezza di esso, e fa- » cendo uso di disegni, il che giova anche pel maneggio » economico delle stoffe. »

N.° 138. N.° 16075–886.

A *Baumann Ignazio* dimorante in Vienna per anni due decorribili dal 17 aprile 1828, come dal dispaccio aulico 15 maggio detto n.° 10816–899, pel ritrovato « di fare gli abiti all' uso orientale, in guisa che pos- » sono servire per camera ed in viaggio. L' abito più » grande non pesa più di due libbre e 15 *loth*. Le re- » lative cinture sono elastiche e non producono il me- » nomo incomodo. »

N.° 139. N.° 16075-886.

Ad *Öfferl Giorgio* pentolajo a S. Pölten nella Bassa Austria per quindici anni decorribili dal 17 aprile 1828, come dall'aulico dispaccio 15 maggio detto n.° 10816-899, pel miglioramento « di preparare un' argilla fina e pura » col mezzo di un ordigno a guisa di mulino, riducen» dola con migliore processo in polvere tanto in istato » umido, quanto in quello secco, per cui l'oggetto fab» bricatone riesce più solido. »

N.° 140. N.° 16075-886.

A *Müller Carlo Lodovico* dimorante in Vienna per cinque anni decorribili dal 17 aprile 1828; come dal dispaccio aulico 15 maggio detto n.° 10816-899, pel miglioramento « di fabbricare le candele anche senza » stoppini, le quali sono da preferirsi ai lumi ad olio. » I vantaggi che si ottengono da siffatto miglioramento » vengono indicati come segue: 1.° può essere impiegata » a tal uopo qualunque qualità di grasso, perfino il grasso » fluido; 2.° non occorre di smoccolare la candela; 3.° si » possono introdurvi più fiocchi per aumentare la fiamma » o diminuirla al pari di quella del lume da notte; » 4.° l'involto delle candele è di una materia del regno » minerale, vegetabile ed animale, già accennato pel » precedente privilegio accordato allo stesso *Müller*, im» pedisce che esse non iscolino, e serve per gettarvi » del grasso sino alla quantità di alcune libbre onde » alimentare la fiamma. I fiocchi producenti la luce e » formati di sostanze minerali, vegetabili od animali » possono in varie forme essere posti in comunicazione

„ colle candele suddette, sia per mezzo di un apparec-
„ chio intorno al candelliere, sia per mezzo di fili di
„ metallo, ed essere applicati ad un lato delle candele
„ medesime. „

N.° 141. N.° 16682-900.

Ad *Angeli Antonio* e *Pfiindmayer Serafino*: proroga di due anni ad essi accordata il 9 aprile 1828 per l'esercizio del privilegio esclusivo di cinque anni stato loro concesso il 2 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio 10 maggio 1828 n.° 10874-903, pel miglioramento „ consistente nel tessere, come la tela, sopra i soliti „ telai qualunque specie di filo metallico. „

N.° 142. N.° 16533-916.

Wingat Giuseppe e *Stummvoll Giuseppe*: rinuncia al privilegio di cinque anni ad essi concesso il 1.° novembre 1826, come dall'aulico dispaccio 18 maggio 1828 n.° 10876-905, per l'invenzione „ di stampare le pezze „ di cotone col mezzo di cilindri e di colori minerali. „

N.° 143. N.° 16726-923.

Meyer Giovanni Crisostomo: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni due decorribili dal 19 agosto 1826, come dall'aulico dispaccio 21 maggio 1828 n.° 12184-1016, per l'invenzione „ di fabbricare dal „ carbon fossile diversi oggetti di chincaglieria e d'arte, „ pe' quali si era finora adoperato legno d'ebano, le- „ gno macerato in nero, vetro nero, elettro, ecc. „

N.° 144. N.° 17445-961.

Ad *Herz Lazzaro* negoziante in Trieste per anni cinque decorribili dal 12 maggio 1828, come dal dispaccio aulico 27 detto n.° 12496-1051, pel miglioramento « di » un mulino a sega, facendo uso di due seghe a ruote » che s' incontrano nel mezzo, dal che si ottiene il » vantaggio 1.° che ognuna delle suddette ruote, della » metà del diametro delle consuete, basta per tagliare » dei tronchi di eguale grandezza; 2.° le lamine non » vacillano, per cui le ruote possono essere più sot» tili; 3.° che per la suespressa ragione minore quan» tità di legna si riduce in segatura, e vi occorre mi» nor forza per tagliarla. »

N.° 145. N.° 17445-961.

A *Molina Paolo Andrea* fabbricatore di carta in Milano per due anni decorribili dal 12 maggio 1828, come dal dispaccio aulico 27 detto n.° 12496-1051, pel ritrovato « di fabbricare della carta onde dilucidare i disegni, la » quale si faceva venire dalla Francia, ma non fu finora » fabbricata negl' imperiali regi stati austriaci. »

N.° 146. N.° 17445-961.

A *Stubenrauch Pietro* dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 12 maggio 1828, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 12496-1051, per l' invenzione « di una macchina atta a fabbricare, stringere e sten» dere oggetti d' oro e d' argento di qualsivoglia forza » e grossezza, per cui gli ornamenti acquistano un » aspetto più vago e più netto. »

N.° 147. N.° 17445-961.

A Dotz Ignazio oriolajo a Langelois per due anni decorribili dall'11 maggio 1828, come dal dispaccio aulico 27 detto n.° 12496-1051, pel miglioramento « degli » oriuoli da tasca, i quali si caricano senza il concorso » della chiave, ed anche la lancetta può essere regolata » senza aprire la cassa. Tali oriuoli battono da sè » le ore ed i quarti d'ora, ed in fine d'ogni quarto » replicano l'ora trascorsa. Essi sono composti soltanto » di due congegni aventi una o due molle. »

N.° 148. N.° 17445-961.

A Kuhn Giuseppe orefice in Vienna per anni due decorribili dal 12 maggio 1828, come dal dispaccio aulico 27 detto n.° 12496-1051, pel miglioramento « del me» todo di montare in argento od altro metallo idoneo » riccamente e con semplicità oggetti da tavola, chin» caglierie e vasi di cristallo, i quali per ciò acquistano » un aspetto del tutto nuovo e bello. »

N.° 149. N.° 17538-967.

A Ressel Giuseppe, impiegato presso l'ispezione demaniale in Trieste, proroga di altri quattordici anni concessagli il 9 maggio 1828 per l'esercizio del privilegio esclusivo duraturo un anno a lui accordato il 9 luglio 1827, come dal dispaccio aulico 27 maggio 1828 n.° 12183-1015, per l'invenzione « di un mulino a » cilindro. »

N.° 150. N.° 17774–979.

Kronacher Giovanni Roberto e la di lui moglie *Anna*: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio esclusivo di sette anni decorribili dal 6 aprile 1823, come dal dispaccio aulico 29 maggio 1828 n.° 12985–1017, per la « scoperta » di nuovi apparecchi applicati ai torchi da stampa. »

N.° 151. N.° 17851–982.

Estler Antonio e *Haumer Giuseppe*: annullamento, per mancanza di novità dell' oggetto privilegiato, dell' esclusivo privilegio duraturo cinque anni statogli concesso il 16 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 30 maggio 1828 n.° 12885–1680, pel miglioramento « della birra » non ancora fermentata. »

N.° 152. N.° 18150–1001.

Schmidt Andrea e *Stubenrauch Pietro*: annullamento del privilegio, per non averlo i nominati individui posto in pratica e per non essersi da essi eseguito il pagamento delle tasse nel termine prescritto, ad essi accordato il 30 maggio 1826 per anni cinque, come dal dispaccio aulico 2 giugno 1828 n.° 13148–1100, per l'invenzione » di una macchina atta a fabbricare i » cucchiai d'argento e di un metodo più vantaggioso » per cavare l'argento dalla terra degli orefici. »

N.° 153. N.° 18949–1046.

A *Tuskany Giuseppe Francesco*: cessione fattagli da *Hundrich Giuseppe* di Praga del privilegio esclusivo a lui accordato il 25 settembre 1827, come dall' aulico dispaccio 31 maggio 1828 n.° 11404–1406, pel miglioramento « delle capsole per arme di percossione. »

N.° 154. N.° 19141–1056.

Weiss Giacomo: rinuncia spontanea al privilegio di anni cinque concessogli il 13 marzo 1826, come dal dispaccio aulico 3 giugno 1828 n.° 12910–1089, per un miglioramento « nella fabbricazione delle candele di » sego e di cera. »

N.° 155. N.° 19098–1059.

Ehrenfeld Antonio: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio esclusivo duraturo anni cinque ad esso accordato unitamente al di lui figlio il 23 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 6 giugno 1828 n.° 12851–1079, per l' invenzione « di un nuovo ap» parato atto a distillare l' acquavite. »

N.° 156. N.° 19429–1076.

De Stibolt Gaspare Enrico tenente–colonnello danese: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle prescritte tasse, dei privilegi esclusivi concessigli

il 4 ottobre 1823 ed il 26 agosto 1824, come dal dispaccio aulico 13 giugno 1828 n.° 14140–1178, per le invenzioni « 1.° di una predisposizione, col mezzo della » quale gli operai nello spingere le barche, sono posti » in istato d'impiegarvi una forza tre volte maggiore » di quella che si ottiene colle altre predisposizioni; » 2.° di una macchina di compressione. »

N.° 157. N.° 19441–1078.

A D.r Emperger *Francesco Sigismondo* cessionario di *Cereghetti Francesco*: proroga di due anni accordatagli il 22 maggio 1828 per l'esercizio del privilegio esclusivo di anni cinque concesso il 18 marzo 1828 al *Cereghetti*, come dall'aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 14138–1176, per l'invenzione « di rendere impenetrabili all'acqua » mediante una vernice tutte le sorte di secchie e di » otri fatti con traliccio forte di canapa. »

N.° 158. N.° 19441–1078.

A D.r *Emperger Francesco Sigismondo*: cessione fattagli da *Cereghetti Francesco* del privilegio duraturo anni cinque accordato a quest'ultimo il 30 agosto 1826, come dal dispaccio aulico 14 giugno 1828 n.° 14138–1176, per la scoperta « di una nuova tinta per le case, per le » mura, ecc. »

(N.° 32.) *Descrizione dell'essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del* § 23 *della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820, *in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi*,

N.° 1. N.° 39856-2058.

Henkel fratelli *Federico* e' *Carlo*: fabbricazione di una nuova specie di cappelli da uomo privilegiata il 14 maggio 1824.

I suddetti cappelli si distinguono da quelli fabbricati dal puro osso di balena e da altri oggetti. I fabbricatori si servono di penne di pavone preparate, mediante un coltello come la paglia spaccata, aggiungendovi poi dell'osso di balena ed altre materie idonee. Dall'impiego di dette penne risulta il vantaggio che tali cappelli riescono più leggieri, e quindi più comodi in tempo d'estate.

(Dispaccio aulico 17 dicembre 1827, n.° 32398-2782.)

N.° 2. N.° 39856-2058.

Rothenader Leopoldo: invenzione di cavare un olio fino dal grasso animale privilegiata il 28 settembre 1825.

Si versa sopra un centinajo di grasso animale una mistura di tre quarti di libbra di acido nitroso allungato, di un quarto di libbra di acido solforico, agitando il tutto per otto giorni due volte al giorno; indi vi si versa sopra un *eimer* di acqua, e si pone il tutto al

sole; allora si separa la sostanza oleosa che galleggia sopra l'acqua; essa non abbisogna d'altra purgazione, se non se di filtrarla per la carta onde renderla più idonea a farla ardere.

(Dispaccio aulico 17 dicembre 1827, n.° 32398-2782.)

N.° 3. N.° 39857-2059.

Hansch Antonio Giorgio: fabbricazione della ceralacca privilegiata per anni due il 13 aprile 1827.

Tale metodo di fabbricazione della ceralacca, sia più grossa o più fina, consiste in ciò: *a*) che l'inventore si serve di uno strettojo a manicciola, col quale dà il lucido, la forma e l'impronto alle verghette di cera di Spagna stata collocata entro apposite forme d'ottone o d'acciajo; *b*) che egli invece della creta di Colonia o di Verona impiegata per la fabbricazione di detta cera si serve di un composto di una parte di bianco di Vienna, di una parte di polvere di alabastro e di una parte di madreperla, i quali ultimi cascami facilmente si acquistano; *c*) e che per dare un buon odore alla sua cera l'inventore medesimo vi aggiunge del muschio e dell'olio etereo.

(Dispaccio aulico 24 dicembre 1827, n.° 32279-2766.)

N.° 4. N.° 641-34.

Beyl Giuseppe, passamanajo in Vienna: fabbricazione di galloni a foggia di bretelle privilegiata il 13 gennajo 1822 per anni cinque.

L'essenziale del relativo processo consiste nell'applicazione del telajo a mano dei nastri munito di un

tamburo alla *Jacquart* e di due alberi da trama. Questi ultimi sono necessarj, consistendo le trame di questo fabbricato in seta e lino, giacchè passando i fili sopra un albero solo, ne deriverebbe gran danno.

Volendosi poi rendere più dure siffatte bretelle, si passa il filo nell' acqua di colla fina ed indi vi si dà sopra una mano di cera.

(Dispaccio aulico 18 dicembre 1827, n.° 32278-2765.)

N.° 5. N.° 1589-91.

Bullmann Enrico: scoperta e miglioramento di fabbricare sui telai da passamano delle cravatte elastiche da uomo, non che braccialetti e cinture simili da donna, privilegiati per anni tre il 23 agosto 1826.

Pel tessuto delle sovraccennate manifatture si adoperano in qualità di trame i crini da cavallo o le setole, sottoponendole però prima di farne uso ad una preparazione speciale chiamata dall' inventore *conciatura*, affinchè i suddetti oggetti animali acquistino maggiore durevolezza ed elasticità. Questa preparazione consiste in ciò, che i crini o le setole secondo la loro qualità vengono posti per tre giorni in un' acqua debole di calce, e dopo essere stati accuratamente puliti in una concia acida, nella quale rimangono sino a tanto che vengono nel debito modo preparati.

(Dispaccio aulico 20 dicembre 1827, n.° 32781-2810.)

N.° 6. N.° 3586-188.

Kohn Isacco: apparato di distillazione privilegiato per anni cinque il 30 gennajo 1826.

Questo apparecchio ha fra la caldaja e il vaso di raffreddamento due recipienti doppj a foggia di cilindro che hanno comunicazione fra di loro e colle altre parti dell' apparecchio medesimo. Lo spazio intermedio formato dalle pareti cilindriche dei succennati recipienti è ripieno d' acqua, per cui si ottiene in una sola distillazione l' acquavite pura e lo spirito di vino forte.

(Dispaccio aulico 21 gennajo 1828, n.° 1556–132.)

N.° 7. N.° 4361–224.

Kremp Enrico: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di felpa impenetrabili all' acqua privilegiato il 18 aprile 1825 per anni due.

Tale miglioramento risguarda il corpo del cappello che serve quasi base della felpa di seta. Le due parti del corpo medesimo, invece di essere incollate insieme, vengono unite per mezzo di cuciture incrocicchiate.

(Dispaccio aulico 25 gennajo 1828, n.° 1990–166.)

N.° 8. N.° [illegible]62–[illegible]9[illegible].

Spetesbergen Giuseppe: invenzione di una macchina atta a fabbricare galloni d' ogni sorta di seta, lana, crine, ecc. privilegiata l' 11 febbrajo 1827 per cinque anni.

Nelle solite macchine di questa specie i cannelli verticali si muovono sul disco orizzontale, in cui trovasi un intaglio a foggia del numero 8, di modo che l' andamento di tutti i cannelli è uniforme, e da ciò proviene l' intreccio pure uniforme di tutti i fili che si svolgono da essi.

Nella macchina dello *Spenesberger*, che ha dodici cannelli, l'andamento differisce da quello della macchina conosciuta, in guisa che sei cannelli servono per formare la parte media del gallone e restano sempre in mezzo. Gli altri sei si dividono in modo che tre si muovono da un lato, e tre da un altro, e finiscono le due estremità del lavoro senza intrecciarsi co' fili dei cannelli di mezzo.

Questo diverso andamento dei cannelli si effettua per mezzo d'un giro cambiato sul disco, non che mediante altri ordigni e cambiamenti delle parti di tal macchina. Il vantaggio che ne risulta si è quello che in siffatto modo si possono fabbricare galloni a colori ombrati; innaspando i fili di varj colori sui cannelli di mezzo e laterali.

(Dispaccio aulico 6 febbrajo 1822, n.° 2902–258.)

N.° 9. N.° 5763–293.

Di Leitner cavaliere Cristiano e Sartori Francesco: miglioramento della macchina di *Schafzahl* atta alla fabbricazione di chiodi privilegiata per nove anni il 4 giugno 1821.

Questo miglioramento consiste essenzialmente in ciò, 1.° che le verghe di ferro dalle quali si tagliano i chiodi in via fredda sono di taglio doppio, per cui ne risulta il vantaggio che non occorrendo più la macchina per appuntarli, e non avendo più luogo il cascame che succede nelle solite verghe, i chiodi abbisognano di qualche cura per formare più diligentemente la testa; 2.° che le macchine non sono messe in moto col mezzo del perno, come quelle di *Schafzahl*, ma col

mezzo della leva; 3.° che vennero fatti de' cambiamenti essenziali nell' operazione meccanica per mettere in moto le macchine col mezzo dell'acqua.

(Dispaccio aulico 2 febbrajo 1828, n.° 1684-235.)

N.° 10. N.° 6674-331.

Weinberger Adamo: invenzione di un apparato a vapore da cuocere i cibi privilegiata per dieci anni il 15 ottobre 1824.

In quest'apparecchio si sviluppano i vapori d'acqua per l'uso suddetto, e le parti che lo costituiscono sono 1.° un forno di latta di ferro che comprende la caldaja a vapore ed un tubo saliente, ed aperto in cima, nel quale si pongono i carboni, come pure un tubo più corto per far uscire il vapore superfluo; 2.° un recipiente di legno col coperchio, ove stanno i vasellami di stagno per cuocervi il cibo, nei quali montano i vapori dalla caldaja per mezzo di un tubo verticale; 3.° una botticella collocata lateralmente, nella quale possono essere condotti i vapori per mezzo di un tubo di comunicazione. Essendo questa botticella riempiuta d'acqua quando l'apparecchio è in attività, ed avendo un tubo di scarico verso la caldaja d'acqua, giunge per la soverchia quantità dei vapori l'acqua calda nella caldaja. I predetti tubi sono forniti di pipe.

(Dispaccio aulico 16 febbrajo 1828, n.° 2901-237.)

N.° 11. N.° 8621-431.

Garnier Andrea: nuovo metodo di levare il pelo alle pelli di lepre privilegiato per cinque anni il 21 ottobre 1822.

La relativa operazione si effettua coll'applicare un corrosivo sulla pelle: questo corrosivo, ove ne occorra per cento pelli, è composto come segue:

Di due libbre di calce;

Di mezza libbra di cali acido carbonizzato;

Di una libbra e mezza di sale marino da sciogliersi in tre misure d'acqua bollente.

Passandolo sulle pelli di lepre, deve la temperatura essere soltanto di 18 gradi di Réaumur.

(Dispaccio aulico 6 marzo 1828, n.° 5468–458.)

N.° 12. N.° 9122–462.

Ehlers Gioachimo: miglioramento ai clavicembali privilegiato il 20 gennajo 1824 per tre anni.

Sul ponte dell'accordatura del clavicembalo trovasi all'ingiù un ponticello doppio in guisa che la battuta dei martelli si effettua contro il ponticello medesimo. Esso è organizzato in modo che per mezzo di viti può essere fermato, alto o basso, innanzi od indietro.

Perciò si può accorciare ed allungare la misura, ed accordare l'istromento a piacere più alto o più basso, lo che riesce particolarmente vantaggioso e non cagiona alcuna perdita di tempo quando si vuole accordarlo cogli altri istromenti.

(Dispaccio aulico 15 marzo 1828, n.° 6239–530.)

N.° 13. N.° 9385–477.

Reali Maria Giuseppe di Venezia: metodo di preparare lo zucchero privilegiato il 12 agosto 1822 per cinque anni.

Dopo che la farina di zucchero (*moscovada*) è stata passata per un graticcio all'oggetto d'impiccolire in modo eguale i pezzi più grandi, vi si aggiunge piccola quantità d'acqua per formare entro una caldaja di stagno una specie di pasta, restando dodici ore nel calore digestivo. Simile pasta viene poi lentamente compressa entro un sacco di tela grossa e forte, intorno al quale v'ha un altro sacco di corda; con questo mezzo separandosi in parte lo zucchero glutinoso dalla purgazione e dall'ulteriore raffinamento, si viene ad ottenere un risultato più sollecito e più vantaggioso. La compiuta purgazione si effettua aggiungendovi con calore temperato sangue, carbon animale e cali acido carbonizzato, ed in seguito ha luogo la filtrazione nel modo consueto.

L'applicazione del cali acido carbonizzato deve produrre il vantaggio, che il fluido non si aumenta come avviene facendo uso del latte di calce nella purgazione. L'inventore per evaporare più facilmente il fluido con un grado di temperatura alquanto al di sotto del punto di bollire (egli indica come più vantaggioso quello coi 40 e 50 gradi di Réaumur, perchè allora svanisce il timore del cangiamento delle parti zuccherine in glutine) propone l'applicazione d'un ventilatore nella caldaja di forma semicircolare, dalla quale pel mezzo di un tubo la massa di zucchero passa nel raffreddatojo.

L'ultima operazione consiste in una replicata compressione dello zucchero raffinato prima che si cristallizzi.

Lo zucchero raffinato con questo metodo riesce assai puro, specificamente più leggiero dello zucchero solido, scevro d'ogni sapore secondario e resistente all'impressione dell'aria.

(Dispaccio aulico 9 marzo 1828, n.° 5467-457.)

N.° 14. N.° 10304–537.

Seufert Michele: miglioramento della vernice di copale ad uso dei falegnami privilegiato il 2 gennajo 1824.

Si fonde il copale in un tegame ben coperto, facendo attenzione che non abbruci, indi vi si aggiunge in piccola quantità ed ancor calda una vernice di olio di lino puro, preparata di biacca, minio e litargirio, poi vi si versa con eguale precauzione dell'olio etereo di terebinto caldo. Posto ciò entro un fiasco di vetro, si lascia per qualche tempo esposto al sole, e qualora fosse poco fluido, si aggiunge dell'olio etereo di terebinto. Per otto libbre di copale si prendono dodici libbre di olio etereo di terebinto ed incirca tre libbre di vernice di olio di lino. I legni che hanno da essere coperti o puliti con questa massa, vengono prima imbevuti di olio di lino e di vernice di olio che si passano più volte sopra i medesimi; indi si applica ai suddetti legni più volte la vernice copale, ed in seguito la parte del legno viene pulita colla polvere fina di pietra pomice, di tripolo e di corno di cervo preparato, servendosi perciò di pezzi di feltro e di tela bagnati di olio d'olivo. Volendo applicare delle pitture a siffatti mobili, debbono essi dapprima essere puliti come sopra, e quando i colori sono del tutto asciugati vi si passa nuovamente la predetta vernice di copale.

(Dispaccio aulico 23 marzo 1828, n.° 6864–576.)

N.° 15. N.° 10305–538.

Offenheim Antonio Ranieri: regolatore per ottenere uno sgorgamento uniforme del gas nell'illuminazione col

mezzo del gas portatile privilegiato per un anno il 1.° marzo 1826.

Questo regolatore trovasi al collo del recipiente in cui è compresso il gas formante olio. Esso è costrutto in guisa che la valvola per la quale il gas giunge alla fiamma si apre meno in principio per la compressione aumentata di una molla spirale e più a misura che ceda la compressione del gas nel recipiente contro la molla. In tal modo corre sempre un' eguale quantità di gas verso la fiamma, che resta eguale e consuma tutta la parte combustibile, che senza di ciò cagiona un cattivo odore.

(Dispaccio aulico 23 marzo 1828, n.° 6919-580.)

N.° 16. N.° 10359-546.

Gradner Francesco e *Michele* fratelli: macchina preparatoria atta a filare il cotone e la lana pecorile, e miglioramento della macchina da *water-twist* privilegiati per anni cinque il 15 giugno 1824.

La predetta macchina preparatoria consiste in più cilindri situati l'uno vicino all' altro, compreso anche il congegno di compressione che trovasi sopra una base di legno. I cilindri attraggono la lana greggia, la rendono soffice e la conducono divisa sopra un tamburo. Da questo la lana passa per un secondo ordigno di simili cilindri, e riceve con ciò la forma di un nastro.

La macchina da *water-twist* è organizzata in modo che un ordigno di cilindri attrae il filato grosso. Ma affinchè si formi il filo e si torca sul fuso vi ha un tamburo, per mezzo del quale tutti i fusi ricevono il loro movimento.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1828, n.° 6863-575.)

N.° 17. N.° 10360-546.

Uffenheimer Gabriele: invenzione di una macchina da tagliare gli stracci privilegiata per cinque anni il 21 marzo 1824.

I cenci condotti sopra una cinta perenne girata su due cilindri forniti di dischi giungono sui veri dischi taglienti che verticalmente collocati e forniti nella periferia d'intagli o denti trovansi intorno ad un albero. I dischi intorno ai cilindri hanno per iscopo di tener fermo il materiale da tagliarsi per fabbricarne la carta, e questo materiale prende per mezzo delle parti della macchina la figura di nastri. Collocando detti nastri di cenci a traverso della preaccennata cinta e sottoponendoli al taglio, ricevono la forma quadrata.

(Dispaccio aulico 23 marzo 1828, n.° 6862-574.)

N.° 18. N.° 13367-705.

Sartori Luigi Giuseppe di Neuhirtenberg: 1.° scoperta di fabbricare senza l'ajuto del martello in appositi fornaci varie specie di ferro coll'opera di cilindri privilegiata il 21 ottobre 1822; 2.° ritrovato di costruire i forni da fonderia in modo di poter mettere in movimento col fuoco de' medesimi anche le macchine a vapore privilegiato il 13 marzo 1826.

1.° L'ordigno a rulli per la fabbricazione del ferro da verga, da cerchj, ecc. ha due cilindri di ferro fuso coi corrispondenti intagli (incavazioni circolari). Il ferro secondo questi intagli rotondi, quadrati od bislunghi riceve la richiesta forma quando i due cilindri si toccano. La fornace da roventare è costrutta di varj riparti che vengono riscaldati da un sol fuoco, e da ciò

si ottiene il vantaggio che il ferro può essere infocato secondo i richiesti gradi di temperatura.

2.° Il forno di riverbero serve tanto per fondere i metalli, quanto per roventarli, in guisa che l'ardore che sfugge senza trarne profitto è impiegato a sviluppare i vapori d'acqua per mettere in movimento una macchina a vapore. A tal uopo trovansi al di sopra del focolare una o più file di tubi ove si sviluppa il vapore. Il particolare apparecchio di questi forni consiste in ciò, che mediante una grata movibile nel sito del fuoco possono le lastre essere infocate in modo eguale, giacchè la parte di essa grata più distante dal fuoco, sulla quale giace il metallo da roventarsi, piegandola in giù si avvicina maggiormente alla fiamma.

(Dispaccio aulico 18 aprile 1828, n.° 9161–772.)

N.° 19. N.° 14074–745.

Hofmann Ignazio: miglioramento di fabbricare un così detto *taffettà di lana* privilegiato per tre anni il 14 aprile 1826.

Questo tessuto è lavorato come il taffettà di seta, e si distingue da esso soltanto per la differenza che in luogo della seta adoperasi il filo di cotone tanto per la trama, quanto per l'orditura. Il taffettà di cui si tratta è commendevole per la tenuità del prezzo e per la durata del colore, per cui viene impiegato di preferenza per farne dei parasole e parapioggia.

(Dispaccio aulico 28 aprile 1828, n.° 10080–848.)

N.° 20. N.° 15002-819.

Volk Giovanni Giorgio cappellajo ad Untermeidling: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di seta privilegiato il 30 agosto 1826 per anni cinque.

Esso riguarda due oggetti, cioè *a*) una massa resinosa con cui si copre lo scheletro del cappello di seta e la parte rovescia della felpa di seta, della quale si veste il predetto scheletro a fine di rendere quella parte più solida ed impenetrabile all'acqua; *b*) la fabbricazione dello scheletro colla tela di canapa.

La massa resinosa è composta di 6 *loth* di colla di pesce, 4 *loth* di terebinto di Venezia, 2 *loth* di resina bianca, $^1/_2$ *loth* di mastice e $^1/_2$ *loth* di sandracca. Le resine vengono dapprima sciolte isolatamente nello spirito di vino, alle quali si aggiunge, rimescolando, la colla di pesce già cotta nell'acqua. Il menzionato scheletro fabbricato di tela sottile di canapa è composto di una pasta di amido, alla quale si aggiunge un poco di sevo ed un poco di pece bianca polverizzata.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1828, n.° 8956-747.)

APPENDICE.

Prerogativa di fabbrica nazionale.

N.° 18637-1025.

Alla ditta *Francesco Braida* e *compagni* di Udine, come da dispaccio aulico 23 aprile 1828 n.° 16359-1096 diretto all' imperiale regio governo di Venezia, per l' esercizio « della propria raffineria di zucchero. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Il presente volume, composto di fogli 15 3/4 di stampa, importa lire 3 austriache, compresa la legatura alla rustica.

NB. **L' indice delle materie si darà in fine d' anno.**